



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancellaria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione

2007



08.001/I

**Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione
e sui temi essenziali della gestione amministrativa nel 2007
del 13 febbraio 2008**

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo il rapporto di gestione 2007.

Il presente documento comprende il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e il decreto federale che approva le due parti summenzionate. Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (parte II) sarà pubblicato separatamente.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Indice

Importanza e novità	8
Bilancio della legislatura 2003–2007	12
Sulla situazione della Svizzera	16
Capitolo 1: Punti principali della gestione del Consiglio federale	22
1. Promuovere educazione, ricerca e cultura	23
2. Rafforzare la piazza economica svizzera	25
3. Stabilizzazione del bilancio federale e riforme fiscali; riforme istituzionali	29
4. Politica energetica e climatica	32
5. Rafforzamento della cooperazione con l'UE	34
6. Garantire la sicurezza	36
Capitolo 2: Programma di legislatura 2003–2007: rapporto sull'anno 2007	40
1 Accrescere la prosperità e garantire uno sviluppo sostenibile	41
1.1 Ricerca, scienza, formazione	
1.1.1 Obiettivo 1 Rafforzare la formazione e la ricerca	41
> Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008–2011	
> Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli anni 2008–2013	
> Consultazione riguardante la nuova legge quadro sulle scuole universitarie	
> Consultazione e messaggio sulla revisione parziale della legge sui PF	
> Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione circa l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulla ricerca sull'uomo	
> Presa d'atto dei risultati della consultazione e decisione riguardante l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulle professioni psicologiche	
> Decisione di principio in merito alla revisione delle basi legali che reggono l'attività della CTI	
> Decisione su come procedere in merito al disciplinamento della professione di agente di brevetti e all'istituzione di un tribunale federale dei brevetti	
1.2 Economia	
1.2.1 Obiettivo 2 Meno ostacoli statali, più concorrenza sul mercato interno	43
> Decisioni di principio riguardanti un secondo pacchetto di misure per una politica di crescita	
> Consultazione sulla revisione della legislazione postale	

- > Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici
- > Rapporto sulla politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI)

1.2.2 Obiettivo 3 Rafforzare la fiducia nell'economia 44

- > Messaggio su una normativa concernente gli averi non rivendicati
- > Messaggio sull'applicazione delle 40 raccomandazioni del GAFI
- > Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime
- > Messa in vigore del diritto in materia di revisione
- > Messaggio concernente la revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)
- > Consultazione in merito ad una migliore protezione del marchio «Svizzera»
- > Messaggio concernente la ratifica della convenzione di Lugano riveduta
- > Presa d'atto dei risultati della consultazione concernente la legge sulla sicurezza dei prodotti
- > Entrata in vigore della revisione del Codice delle obbligazioni e della revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio

1.3 Finanze e bilancio federale

1.3.1 Obiettivo 4 Garantire a lungo termine l'equilibrio del bilancio federale 46

- > Verifica dei compiti e conseguenti provvedimenti di riforma e di rinuncia
- > Terzo rapporto sulla verifica dei sussidi federali
- > Gestione del rischio da parte della Confederazione

1.3.2 Obiettivo 5 Proseguire le riforme fiscali 47

- > Presa d'atto dei risultati della consultazione sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto e decisione circa l'ulteriore modo di procedere
- > Messaggio sulla scelta del sistema fiscale nell'ambito dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
- > Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco
- > Rapporto concernente le ripercussioni del modello Zehnder per limitare la concorrenza fiscale
- > Rapporto «Aiuti statali alle imprese: imposizione delle imprese e concorrenza fiscale – Sviluppi nell'Unione europea»

1.4 Ambiente e infrastruttura

1.4.1 Obiettivo 6 Conservare le base vitali naturali e improntare la politica energetica sul lungo termine 48

- > Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera» e la revisione della legge sulle foreste
- > Rapporto strategico sui provvedimenti e gli obiettivi della politica energetica a lungo termine
- > Messaggio concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

1.4.2	Obiettivo 7 Mantenere un'efficiente infrastruttura dei trasporti e collegarla a livello europeo	49
>	Messaggio concernente la legge sul traffico di merci	
>	Messaggio sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria	
>	Consultazione concernente la modifica della legge sulla navigazione aerea	
>	Messaggio relativo alla modifica dell'articolo 86 Cost. (finanziamento speciale del trasporto aereo)	
>	Messaggio relativo alla legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	
1.5	Società dell'informazione, statistica e media	
1.5.1	Obiettivo 8 Impostare e promuovere la società dell'informazione	50
>	Ordinanze d'esecuzione della legge federale sulla geoinformazione	
>	Nuova concessione SSR e disciplinamento delle zone destinarie delle emittenti radiotelevisive locali	
>	Strategia «eHealth» Svizzera	
>	Strategia e-government Svizzera	
1.6	Istituzioni dello Stato	
1.6.1	Obiettivo 9 Migliorare la capacità d'azione e di riforma dello Stato	51
>	Adeguamento delle ordinanze alla nuova ripartizione dei compiti e alle nuove forme di collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni	
>	Attuazione della riforma dell'Amministrazione federale e rapporto finale del delegato preposto alla riforma	
>	Ristrutturazione dei dipartimenti	
>	Decisioni preliminari concernenti il risanamento della cassa pensioni FFS	
>	Nuovo ordinamento della previdenza professionale del personale federale	
1.7	Organizzazione del territorio	
1.7.1	Obiettivo 10 Garantire uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile	52
>	Strategia per uno sviluppo sostenibile 2007	
>	Messaggio concernente il programma pluriennale relativo alla politica regionale 2008–2015	
>	Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio	
2	Gestire le sfide demografiche	53
2.1	Sicurezza sociale e sanità	
2.1.1	Obiettivo 11 Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile e consolidare la prevenzione a tutela della sanità pubblica	53
>	Entrata in vigore e attuazione della quinta revisione dell'assicurazione per l'invalidità (AI)	
>	Messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza professionale	
>	Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni	

- > Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sugli agenti terapeutici
- > Decisione in merito al proseguimento della Strategia «Migrazione e salute» negli anni 2008–2013
- > Conclusione delle trattative con l'UE in ambito sanitario
- > Consultazione concernente il finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico
- > Ulteriore procedura concernente le forme giuridiche degli istituti di previdenza professionale
- > Misure finalizzate al contenimento dei costi nell'assicurazione malattia obbligatoria
- > Rapporto «Prevenzione e promovimento della salute in Svizzera» e ulteriore procedura
- > Consultazione concernente una revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
- > Consultazione relativa alla revisione totale della legge sulle epidemie

2.2 Società, cultura e sport

2.2.1 Obiettivo 12 Riorganizzare e riposizionare la politica culturale e orientare la politica in materia di sport alle nuove sfide 56

- > Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura, la revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia e il finanziamento di tale fondazione negli anni 2008–2011
- > Nuovo messaggio concernente la legge federale sul Museo nazionale svizzero
- > Messaggi concernenti la ratifica delle Convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
- > Consultazione concernente la revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
- > Messaggio sull'adeguamento delle misure legali per la lotta al doping
- > Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 3)
- > Messaggio relativo al finanziamento dei regimi di promozione cinematografica 2008–2011
- > Rapporto concernente una legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani

2.3 Migrazione

2.3.1 Obiettivo 13 Favorire l'integrazione degli stranieri ed estendere l'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone 57

- > Misure di integrazione degli stranieri
- > Negoziati sull'estensione dell'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo 58

3.1 Relazioni con l'estero

3.1.1 Obiettivo 14 Consolidare e approfondire la collaborazione bilaterale con l'UE 58

- > Negoziazione di ulteriori accordi bilaterali
- > Adozione delle misure preparatorie per attuare gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino

- > Adozione del messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata e conclusione di accordi quadro bilaterali con i nuovi Stati membri dell'UE

3.1.2 Obiettivo 15 Sviluppare ulteriormente la cooperazione con i Paesi in transizione e in sviluppo 59

- > Messaggio concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011
- > Messaggio concernente la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2008–2012
- > Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (IV credito quadro)
- > Rapporto sui bambini nella politica svizzera dello sviluppo
- > Rapporto sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della cooperazione svizzera allo sviluppo
- > Rapporto sui beni pubblici globali

3.1.3 Obiettivo 16 Intensificare ulteriormente l'impegno della Svizzera negli ambiti della pace e dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale umanitario e del rafforzamento dell'ONU 60

- > Messaggio sulla continuazione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo 2008–2011
- > Messaggio su un credito quadro per il proseguimento del finanziamento dei tre centri ginevrini per la politica di sicurezza e attività connesse 2008–2011

3.1.4 Obiettivo 17 Salvaguardare le opportunità delle esportazioni svizzere 61

- > Ulteriore sviluppo della rete di accordi di libero scambio: avvio di trattative, in particolare con Giappone e Indonesia, conclusione delle trattative con Canada, Egitto, Thailandia, il Consiglio di cooperazione del Golfo e Algeria
- > Messaggio concernente una legge federale su Promozione Svizzera
- > Documenti strategici di politica economica estera concernenti Stati o gruppi di Stati

3.2 Sicurezza

3.2.1 Obiettivo 18 Attuare la nuova politica di sicurezza 62

- > Rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI
- > Messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare
- > Ordinanze concernenti le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (realizzazione della fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011)
- > Decisioni relative alla concretizzazione dell'appoggio sussidiario in occasione dei Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008)
- > Messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito in appoggio alle autorità civili
- > Rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di protezione e di rifugi
- > Decisioni relative alla concretizzazione dei progetti nel settore della protezione nazionale ABC

- > Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)
- > Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare

3.2.2 Obiettivo 19 Ottimizzare la cooperazione internazionale, la prevenzione e le strutture interne nei settori di giustizia e polizia 64

- > Messaggio concernente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
- > Firma dell'estensione dell'accordo sulla cooperazione in materia di polizia con la Francia
- > Messaggio concernente la revisione della legge federale sui documenti d'identità
- > Messaggio concernente la creazione di una base costituzionale per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta)
- > Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI II)
- > Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sulle autorità penali della Confederazione
- > Negoziati con l'Unione europea al fine di elaborare un accordo di cooperazione con Eurojust
- > Messaggio sulla revisione parziale del Codice penale concernente il sequestro di materiale di propaganda che incita al razzismo o alla violenza

Allegati:

1	Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2007: Bilancio a fine 2007	66
2	Principali oggetti parlamentari per il 2007: Stato d'attuazione a fine 2007	70
3	Oggetti parlamentari 2003–2007: Stato d'attuazione a fine 2007	78
4	Verifiche dell'efficacia	92
5	Indicatori generali	103

Importanza e novità

Strumenti a disposizione

Gli strumenti attuali risalgono alla ristrutturazione intervenuta nel 1995 nella presentazione del rapporto sulla gestione. In quell'occasione il Consiglio federale aveva deciso, d'intesa con le Commissioni della gestione, di conferire un nuovo assetto al rapporto annuale sulla sua gestione. Nel 1996 è stata introdotta una pianificazione annuale a livello di Consiglio federale, a sua volta coordinata con gli obiettivi prioritari del programma di legislatura. Programma di legislatura e obiettivi annuali contribuiscono a gestire i lavori dell'Amministrazione sulla base di priorità prestabilite e quindi a impostare in modo più coerente l'attività legislativa e amministrativa. Nel 1998 sono stati introdotti gli obiettivi dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale. Il nuovo strumentario consente di confrontare gli obiettivi pianificati con i risultati ottenuti. In tal modo, da un lato si sono gettate le basi per un controlling permanente da parte del Consiglio federale e, dall'altro, è stato semplificato il controllo della gestione.

Entrata in vigore il 1° dicembre 2003, la nuova legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl) ha sancito questi strumenti a livello legislativo. Secondo l'articolo 144 LParl, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il rapporto concernente la sua gestione nell'anno precedente due mesi prima della sessione in cui dovrà essere trattato. Il rapporto illustra i punti principali dell'attività del Consiglio federale nell'anno in rassegna, gli obiettivi e i provvedimenti annuali determinanti e motiva le divergenze e i progetti non programmati. Secondo l'articolo 162 capoverso 2 LParl, d'ora in poi il rapporto d'attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni (in precedenza Rapporto sulla gestione – volume III) è difeso dinanzi alle Camere e alle loro commissioni dal Tribunale federale stesso. Per questa ragione non è più trasmesso assieme al rapporto sulla gestione del Consiglio federale. Sempre nell'ambito della nuo-

va legge sul Parlamento, quest'ultimo ha deciso di non far più trattare le mozioni e i postulati (rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi – ex volume IV) esclusivamente dalle Commissioni della gestione, bensì dalle commissioni competenti (art. 122 cpv. 1 e 124 cpv. 4). Di conseguenza detto volume è allestito in una forma nuova e viene presentato come rapporto unico. Il rapporto sulla gestione elaborato secondo lo standard attuale, perciò, comprende ora solamente due volumi ed è strutturato nel modo seguente:

I) Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (Rapporto sulla gestione – volume I) illustra i principali temi politici della gestione del Consiglio federale e presenta una panoramica sull'attività governativa e amministrativa alla luce del relativo programma di legislatura. Il rapporto si ispira agli obiettivi e ai provvedimenti definiti negli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in rassegna. In quest'ottica il Consiglio federale procede a un raffronto tra argomenti programmati e realizzazione effettiva. Tale raffronto è reso in modo particolarmente chiaro negli allegati del rapporto, dove il grado di realizzazione è illustrato in forma tabellare. Il rapporto si occupa ovviamente anche dei principali provvedimenti non programmati.

II) Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (Rapporto sulla gestione – volume II) riferisce in forma tabellare sulla realizzazione degli obiettivi annuali dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale nell'anno in rassegna.

Poiché il rapporto sulla gestione è allestito tenendo conto del programma di legislatura, occorre considerare un lasso di tempo che vada oltre l'anno in rassegna: dai rapporti di gestione dei singoli anni si può determinare la valutazione complessiva di una legislatura; basandosi su di essi, il Consiglio federale traccia nell'ultimo rapporto in ordine di tempo,

sempre nell'introduzione, un bilancio riassuntivo. Su proposta della Commissione speciale del Consiglio nazionale (00.016-CN), dal 2000 il Rapporto sulla gestione contiene un allegato 3 che informa sullo stato di attuazione di tutti gli oggetti delle linee direttive e di altri oggetti del programma di legislatura e permette alle Commissioni della gestione di esercitare più agevolmente l'alta vigilanza sull'intera legislatura. Nel contempo è facilitato anche il lavoro delle future commissioni speciali. Su richiesta delle Commissioni della gestione delle Camere federali, nel 2000 è stato introdotto anche un allegato 4 che contiene le più importanti verifiche dell'efficacia realizzate.

Novità nel periodo di legislatura 2003–2007

Il 1° dicembre 2003 è entrata in vigore la legge sul Parlamento (LParl). In applicazione del nuovo diritto, il 25 febbraio 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 969) e un progetto di decreto federale semplice sugli obiettivi della legislatura (art. 146 cpv. 1 LParl). Su questa base, durante la sessione estiva 2004 il Parlamento ha deliberato sugli obiettivi strategici per la politica federale della legislatura 2003–2007; in Consiglio nazionale il decreto federale semplice è stato tuttavia respinto. Il Rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 2003–2007 rimane perciò l'orientamento determinante per il Consiglio federale, e per questa legislatura non risultano modifiche nel rendiconto.

Il 3 novembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del Gruppo di contatto interdipartimentale «Verifica dell'efficacia»¹ e ha deciso diverse misure di attuazione dell'articolo 170 della Costituzione federale. Esso ha tra l'altro deciso di fissare punti principali nell'ambito del programma di legislatura o della pianificazione annuale, di rendere conto dei principali

risultati delle verifiche dell'efficacia nel rapporto sulla gestione e di chiedere alla Cancelleria federale di integrare maggiormente le verifiche dell'efficacia e i risultati nel processo di pianificazione. Con lettera del 15 dicembre 2005, la Conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni di vigilanza ha invitato il Consiglio federale a informare sul modo in cui intende controllare e presentare l'esecuzione delle misure e delle raccomandazioni decise. Il 15 febbraio 2006 il Consiglio federale ha deciso di informare sullo stato di esecuzione delle misure adottate per la prima volta nel Rapporto sulla gestione 2006 (cfr. allegato 4).

Il 19 gennaio 2005 il Consiglio federale ha deciso che verranno fornite informazioni sulla politica del rischio della Confederazione nell'ambito del Rapporto sulla gestione. Il resoconto per il 2007 si trova al capitolo 2 numero 1.3.1.

Il 17 dicembre 2007 la Conferenza dei segretari generali ha deciso che a partire dal 2007 i testi riguardanti i temi essenziali dei dipartimenti non figureranno più nel Rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (Rapporto sulla gestione – volume II).

Con lettera del 9 novembre 2004, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha invitato il Consiglio federale a tenere conto degli indicatori, sviluppati nel contesto del programma di legislatura 2003–2007², nella valutazione del compimento degli obiettivi e a trarne un primo bilancio nel Rapporto sulla gestione 2004. Nell'introduzione è stato dunque aggiunto un nuovo capitolo che informa sulle considerazioni politiche del Consiglio federale; gli indicatori generali corrispondenti sono raccolti in un nuovo allegato 5. Con il Rapporto sulla gestione 2005 sono stati integrati per la prima volta in forma appropriata anche i rimanenti indicatori. Da quest'anno tutti gli indica-

tori vengono aggiornati annualmente sul portale delle statistiche della Confederazione³. Questo sistema di indicatori fornisce nel complesso anche un importante contributo al rilevamento periodico della situazione della Svizzera, così come chiesto al Consiglio federale nell'articolo 187 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale: gli indicatori offrono una visione d'insieme sullo stato di importanti strumenti di condotta – quali la crescita economica, la disoccupazione, la quota d'incidenza della spesa pubblica o la quota destinata

alla socialità – agevolando l'analisi della situazione da parte del Consiglio federale e del Parlamento. In settori in cui esistono importanti obiettivi politici quantificati – per esempio la legge sul CO₂, la legge sul trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, l'aiuto pubblico allo sviluppo – essi forniscono informazioni sul raggiungimento degli obiettivi. Durante la legislatura 2003–2007 sono state approfondite questioni di metodo e analizzate le esigenze degli utenti; è inoltre stata ottimizzata la gestione degli indicatori.

¹ Rapporto del gruppo di contatto interdipartimentale «Verifica dell'efficacia» alla Conferenza dei segretari generali della Confederazione Svizzera del 14 giugno 2004 e decreto del Consiglio federale del 3 novembre 2004 «Attuazione dell'articolo 170 Cost. – consolidamento della verifica dell'efficacia»: http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/staat_und_buerger/evaluation/umsetzung_art_170.html

² Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 «Indicatori quali strumenti di condotta strategica della politica», in adempimento del postulato «Elaborazione di un sistema di indicatori quali strumenti di gestione» (00.3225) della Commissione del programma di legislatura del Consiglio nazionale (00.016 CN). Pubblicato dalla Cancelleria federale e dall'Ufficio federale di statistica, Berna e Neuchâtel 2004 <http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/01588/index.html?lang=it>

³ Sito internet del portale delle statistiche dell'UST: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/die_schweiz_in_ueberblick/fuehrungsgroessen.html

Bilancio della legislatura 2003–2007

Segni di continuità e innovazione nel sistema svizzero

Il federalismo e la democrazia diretta conducono alla concordanza e conferiscono continuità al nostro sistema politico. Rispetto ad altri Paesi, in Svizzera il programma di legislatura è maggiormente improntato alle decisioni prese in passato ed esplica nel futuro effetti più incisivi. Pur implicando un riesame della strategia politica condotta finora, la nuova legislatura si ispira essenzialmente alle tematiche già esistenti, proponendosi di svilupparle ulteriormente. Di conseguenza, in una valutazione della politica governativa a lungo termine, il bilancio di un periodo di legislatura non può che avere carattere frammentario. Esso considera infatti l'attività del Governo per un periodo limitato, valutandone l'operato in funzione degli obiettivi perseguiti e delle sue intenzioni. Il presente rapporto esclude volutamente l'attività svolta dal Parlamento. Include per contro un breve commento sui risultati delle votazioni popolari, che riguardano sia il lavoro del Parlamento sia quello del Governo.

L'avvio della legislatura 2003–2007 è coinciso con la modifica della «formula magica», in vigore dal 1959. La nuova ripartizione partitica del Consiglio federale non ha tuttavia compromesso la continuità della sua azione. Se taluni temi essenziali sono cambiati, è rimasto immutato l'orientamento della politica, caratterizzata da un'azione prolungata nel tempo che fa astrazione dalle tendenze politiche del momento. In tal senso, è normale che il programma di legislatura venga elaborato molto prima del cambio di legislatura e che esso sia quindi particolarmente influenzato dal governo precedente. Il passaggio dal «vecchio» al «nuovo» governo non costituisce comunque una rottura. L'approvazione definitiva del programma di legislatura da parte del «nuovo» governo è un atto che conferma la continuità della nostra cultura e tradizione politica e che attesta la volontà di trovare un consenso accettabile, basato sulla capacità di compromesso.

Quattro anni or sono, il Consiglio federale – sulla base delle nuove disposizioni di legge – ha sottoposto per la prima volta al Parlamento un disegno di decreto federale sugli obiettivi del programma di legislatura 2003–2007. L'Assemblea federale non si è pronunciata su questo documento. La disposizione di legge che ha permesso di elaborare la nuova legislatura e di renderla più «praticabile» ha però rammentato al Consiglio federale che esso è legato per quattro anni alla sua pianificazione, pur trattandosi «solo» di una pianificazione. In futuro questo carattere vincolante varrà anche per il Parlamento.

Elementi che hanno caratterizzato la legislatura 2003–2007

Dopo anni caratterizzati da un'economia deficitaria, all'inizio della legislatura il Consiglio federale ha deciso di adottare una strategia comprendente varie misure volte a risanare in modo durevole il bilancio della Confederazione. Questa strategia di risanamento si basa sull'adozione di misure urgenti che producano un effetto immediato, in particolare con programmi di sgravio e il piano di rinuncia a determinati compiti, e sull'avvio di profonde riforme nei singoli settori di compiti al fine di riequilibrare il bilancio a medio e lungo termine. Diverse riforme strutturali sono già state avviate: fra queste citiamo il consolidamento finanziario delle assicurazioni sociali (5ª revisione dell'AI e sua prosecuzione, sforzi in vista della revisione dell'AVS o della riforma dell'assicurazione malattie), riforme fiscali (riforma II dell'imposizione delle imprese, imposizione dei coniugi e della famiglia), come pure gli aumenti dell'efficienza in settori di compiti della Confederazione rilevanti per la crescita quali la formazione o i trasporti. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di procedere a una verifica sistematica dei compiti, sulla base di un primo portafoglio di compiti. Si tratta di decidere

in quali settori la Confederazione dovrà continuare a fornire le stesse prestazioni di prima, a quali compiti potrà rinunciare definitivamente e in quali ambiti sarà possibile realizzare risparmi attraverso la rinuncia a determinati compiti o l'adozione di riforme strutturali, esternalizzazioni o una ripartizione dei compiti; tutto questo permetterà di ricavare il margine di manovra necessario all'adozione di nuove priorità. Con queste misure, oltre ai progressi realizzati grazie al pacchetto di crescita (rilancio della concorrenza, alto tasso di popolazione attiva, apertura internazionale), la Svizzera sta andando verso uno sviluppo durevole, finanziariamente equilibrato ed economicamente dinamico.

La Svizzera ha consolidato ulteriormente le proprie relazioni con l'Unione europea. Il popolo ha accettato i Bilaterali II, che comprendono tra l'altro gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino, l'estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi Paesi membri dell'UE e la legge sulla cooperazione con l'Europa dell'Est. In diversi settori politici la Svizzera dispone dunque di una solida base a livello di relazioni internazionali e interne; ciò vale tanto per gli aspetti economici che per quelli legati alla migrazione e alla sicurezza.

Negli ultimi anni è cresciuto l'interesse dell'opinione pubblica per le questioni riguardanti la politica climatica, le emissioni di CO₂ e l'approvvigionamento energetico. Il riscaldamento climatico impone a tutti i Paesi un utilizzo più rispettoso delle risorse. Gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e della legge sul CO₂ hanno già portato all'adozione di diverse misure (centesimo per il clima, tassa sul CO₂). Altre seguiranno. Nell'ultimo anno della legislatura 2003–2007, il Consiglio federale ha definito una strategia energetica, basata su quattro pilastri: efficienza energetica, energie rinnovabili, impianti di grande potenza e politica estera in materia energetica.

La maggior parte dei progetti è stata realizzata – Una pianificazione che funziona

Il Consiglio federale ha potuto procedere in ampia misura secondo i piani. Qui di seguito è presentata una sintesi del bilancio del programma di legislatura 2003–2007, allestita sulla base delle informazioni dettagliate tratte dai rapporti di gestione pubblicati dal 2004 in avanti. L'allegato 3 del presente rapporto propone un riassunto dei temi essenziali dei singoli affari del Parlamento concernenti il programma di legislatura.

Come previsto, circa il 75 per cento degli oggetti annunciati nelle direttive – misure prioritarie del programma di legislatura – sono stati trasmessi al Parlamento. Per il resto, si tratta in parte di oggetti che si è volutamente rinunciato a sottoporre, come la nuova legge sull'informazione ai consumatori, e in parte di dossier che a causa del ritardo accumulato sarà possibile presentare soltanto nel corso della nuova legislatura: è il caso del progetto di legge sull'aiuto alle università, della revisione delle disposizioni sugli acquisti pubblici e dei progetti concernenti la continuazione dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo e del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nello stesso ambito, oppure della partecipazione a misure multilaterali di riduzione del debito. Fra gli oggetti annunciati vi era anche un rapporto concernente le proposte volte a ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2012: esso è però stato inserito direttamente fra i lavori della prossima legislatura. Un po' più bassa, ma sempre attorno al 70 per cento, è la quota degli «altri oggetti» adottati dal Consiglio federale, costituiti da misure secondarie del programma di legislatura; per i dettagli si rimanda all'allegato 3.

Nel periodo di legislatura 2003–2007 il Consiglio federale ha presentato un certo numero di oggetti che

non erano stati annunciati nel programma di legislatura. Fra di essi sono da menzionare taluni punti non contestati dopo il rifiuto del pacchetto fiscale 2004 (compensazione degli effetti della progressione a freddo, tasse di bollo, misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi), il messaggio concernente l'istituzione del Tribunale amministrativo federale, la creazione di parchi naturali attraverso una revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (prevista in un primo tempo dal Consiglio federale, è stata poi stralciata per considerazioni d'ordine finanziario e infine rimessa all'ordine del giorno dal Parlamento), il messaggio concernente l'attuazione dell'iniziativa sull'internamento, il messaggio concernente la partecipazione detenuta dalla Confederazione nell'azienda Swisscom SA, la modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (incentivazione fiscale dei carburanti puliti), la modifica della legge sulle epidemie (approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici) e il credito quadro per l'ambiente globale. La maggior parte di questi progetti non pianificati ha dovuto essere elaborata in conseguenza di sviluppi recenti o nuove informazioni.

Il programma di legislatura 2003–2007 presenta in generale un carattere di estrema stabilità: i progetti annunciati sono stati per la maggior parte adottati;

solo pochi progetti importanti non annunciati hanno dovuto essere presentati. In tal senso lo strumento ha ampiamente adempito la sua funzione d'orientamento per il Consiglio federale e il Parlamento. Le deroghe alla pianificazione sono riconducibili ai seguenti motivi: differimento o fallimento di trattative internazionali; ricerca impegnativa del consenso nell'ambito di diversi affari; esigenza imprevista di coordinamento di affari importanti; altri elementi essenziali sull'agenda politica; differimenti nell'ambito di dibattiti parlamentari inerenti a importanti oggetti correlati; situazione finanziaria problematica della Confederazione; onere lavorativo sottostimato.

Nelle votazioni Popolo e Cantoni hanno seguito in larga misura le indicazioni di Governo e Parlamento, anche se meno spesso di quanto è avvenuto in passato. Tutti i progetti del programma di legislatura 2003–2007 votati sono stati approvati: fra questi segnaliamo l'estensione degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone, la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e gli Accordi di associazione della Svizzera a Schengen/Dublino nel quadro dei Bilaterali II. Sono pure stati accolti la 5a revisione della legge sull'assicurazione contro l'invalidità (LAI), la legge sugli assegni familiari e l'articolo costituzionale sulla formazione. Inoltre, sono stati approvati diversi oggetti che erano già stati annunciati

nella legislatura 1999–2003, fra cui la legge sulle cellule staminali, la legge sull'unione domestica registrata e la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Non hanno invece ottenuto la maggioranza dei consensi la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri di seconda generazione, l'11^a revisione dell'AVS e l'aumento dell'IVA. Esito negativo ha avuto pure la votazione sul pacchetto fiscale, contro il quale era stato lanciato un referendum cantonale. Nel corso della legislatura 2003–2007 sono state poste in votazione cinque iniziative popolari. L'iniziativa «Per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche» e la cosiddetta «Iniziativa sull'internamento» hanno ottenuto l'approvazione del popolo. Sono invece state rifiutate le iniziative «Utile della Banca nazionale per l'AVS», «Servizi postali per tutti» e «Per una cassa malati unica e sociale», così come i due controprogetti alle iniziative «Avanti – per autostrade sicure ed efficienti» e «Per delle pigioni corrette».

Il Consiglio federale trae un bilancio globalmente positivo. La maggior parte degli obiettivi del programma di legislatura 2003–2007 sono infatti stati realizzati; le deroghe alla pianificazione hanno potuto essere contenute al minimo.

Sulla situazione della Svizzera

Evoluzione generale

Nel 2007 il buon andamento dell'economia mondiale è stato perturbato in agosto dalla crisi statunitense dei subprime. Le incertezze e le correzioni sui mercati hanno provocato un aumento dei rischi nel settore finanziario; ciò non ha comunque messo seriamente in pericolo la solidità dell'economia mondiale, tanto che la congiuntura ha potuto riprendere con rinnovato slancio. Ci si può chiedere tuttavia se l'economia mondiale continuerà nel suo cammino di crescita. La crescita economica degli Stati Uniti rischia di rallentare a causa di ammortamenti supplementari, ma anche di un possibile calo degli investimenti dovuto a una penuria di crediti, oppure, più in generale, a causa degli effetti generati dalla crisi sulla propensione al consumo. Nell'area dell'euro la buona congiuntura si è mantenuta grazie alle crescenti attività d'investimento e al miglioramento della situazione sui mercati del lavoro. Nel 2007 la crescita dell'economia giapponese è proseguita ed è rimasta forte anche nella maggior parte dei Paesi emergenti e in transizione. In Cina e in India l'economia ha continuato a crescere grazie a una forte domanda interna ed estera. All'inizio dell'anno gli esperti avevano pronosticato che nel 2007 il prezzo medio del greggio avrebbe oscillato fra i 50 e i 60 dollari US il barile. Nel corso dell'anno si è tuttavia delineata una tendenza al rialzo, al punto che il prezzo medio annuo ha toccato i 74 dollari il barile. Anche in Svizzera la congiuntura è stata molto favorevole; ancora una volta la crescita è stata chiaramente al di sopra del proprio potenziale a lungo termine. Le esportazioni e il consumo privato sono stati determinanti per questa dinamica ascendente. L'economia svizzera ha così potuto registrare una crescita di circa il 2,8 per cento, ciò che ha avuto ripercussioni positive anche sul mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è stato, in media annuale, del 2,8 per cento, inferiore quindi a quello dell'anno precedente (3,3%).

A lungo termine, le prospettive di crescita della Svizzera sono soggette al rischio di una flessione strutturale. Va considerato anzitutto l'invecchiamento della popolazione, che comporterà probabilmente un incremento minimo dell'offerta di lavoro. Inoltre, negli ultimi decenni la Svizzera si è spesso classificata agli ultimi posti tra i Paesi dell'OCSE per quanto riguarda l'aumento della produttività del lavoro riferita all'economia in generale. Considerate queste sfide, il Consiglio federale ha inserito nel suo programma di governo tre linee guida materialmente interconnesse. La prima linea guida mira ad «Accrescere la prosperità e assicurare la sostenibilità», la seconda a «Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica», la terza a «Consolidare la posizione della Svizzera nel mondo».

Esiste una relazione diretta tra il perdurare della prosperità e la posizione della Svizzera a livello mondiale. È infatti sempre più evidente che possiamo assicurare il nostro benessere a lungo termine, così come le nostre basi vitali, soltanto se riusciamo a difendere i nostri interessi a livello internazionale in qualità di partner fidati e disposti a cooperare. Nel 2007 numerosi sviluppi internazionali sono stati significativi al riguardo. In gennaio Bulgaria e Romania sono entrate a far parte dell'Unione europea: il numero degli Stati membri è così salito a 27, per una popolazione complessiva di quasi mezzo miliardo di abitanti. La Slovenia è invece il tredicesimo Stato dell'Unione europea in cui è stato introdotto l'euro.

Oltre ad aver reagito a questi sviluppi internazionali e a eventi imprevisti, il Consiglio federale – in sintonia con le tre linee guida del programma di legislatura – ha portato avanti o approvato importanti progetti previsti. Al riguardo si vedano i capitoli 1 e 2.

Valutazione di importanti strumenti di condotta⁴

Per fare in modo che la Svizzera mantenga la sua buona posizione nel contesto internazionale, è necessario aumentare le spese pubbliche per l'educazione e la ricerca di base (cfr. indicatori 1.1.1 e 1.1.6). Nel quadro delle misure di risanamento delle finanze federali (PSg 03 e PSg 04), Consiglio federale e Parlamento hanno perciò dato la priorità a questi due settori; tra il 2006 e il 2010 le spese in termini nominali cresceranno del 3,9 per cento l'anno. Sono questi i settori di compiti dalla crescita maggiore nelle finanze federali, fatta eccezione per il settore dei trasferimenti «Finanze e imposte».

Il tasso di crescita effettivo della Svizzera era fra i più bassi d'Europa e dell'OCSE (cfr. indicatore 1.2.1). Nel raffronto internazionale, la posizione del nostro Paese era peggiorata soprattutto negli anni Novanta. Per di più, le prospettive di crescita a medio e lungo termine erano insoddisfacenti. Per tali ragioni, nel suo programma di legislatura 2003–2007 il Consiglio federale aveva dichiarato obiettivo primario il rilancio della crescita economica e in tal senso il 18 febbraio 2004 aveva approvato un pacchetto di 17 misure. Da allora, il Consiglio federale prende atto ogni anno dello stato di attuazione di tali misure e decide, se del caso, l'adozione di misure supplementari (cfr. anche capitolo 1 punto principale 2). Dal 2004 l'economia svizzera è di nuovo in crescita e quest'anno essa è cresciuta del 2,53 per cento. Dal 2004–2005 la crescita strutturale della Svizzera non è più fra le più basse dell'OCSE. Nel 2005 e nel 2006 il prodotto interno lordo ha fatto segnare una crescita annua del 2,42, rispettivamente del 3,24 per cento. Per il 2007 il Gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione stima che il tasso di crescita raggiunga il 2,8 per cento.

Il Gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione prevede che la creazione di nuovi posti di lavoro si ridurrà gradualmente nel corso del 2008 e del 2009, sotto l'influenza della congiuntura. Nel corso del 2008 la regressione della quota (destagionalizzata) di disoccupazione (cfr. indicatore 1.2.8) dovrebbe arrestarsi. Per il 2008 e il 2009 il Gruppo di esperti prevede una quota annuale di disoccupazione del 2,5 per cento (contro il 2,8% del 2007). La creazione di nuovi impieghi sarà sostenuta da una politica imperniata sulla crescita e il miglioramento delle condizioni quadro dell'economia (cfr. capitolo 1 punto principale 1). Si tratterà di mantenere un'elevata flessibilità sul mercato del lavoro. Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione, essa accorda indennità finanziarie ai disoccupati e li aiuta in vista di un loro rapido reinserimento professionale.

⁴ Questo capitolo si basa sull'allegato 5 e segue la successione dei singoli indicatori. Le cifre tra parentesi si riferiscono ai numeri degli indicatori di cui all'allegato 5; la numerazione corrisponde al Rapporto del CF in adempimento al Postulato di cui alla nota 2, che contempla tutti i circa 100 indicatori.

Per quanto concerne la disparità nella distribuzione del reddito, tra il 1998 e il 2005 non vi sono state praticamente variazioni (cfr. indicatore 1.2.14). Le prestazioni sociali attenuano notevolmente le differenze, il che significa che l'odierno sistema di sicurezza sociale esplica effetti sensibilmente compensativi. Per il Consiglio federale non vi è perciò attualmente alcuna necessità di intervenire.

Se le spese pubbliche crescono più in fretta dell'economia aumenta la quota d'incidenza della spesa pubblica; una situazione del genere contraddirebbe tuttavia le linee direttrici delle finanze federali. Tale quota è passata dal 9,6 per cento del 1990 all'11,5 per cento del 2002 (cfr. indicatore 1.3.1). Da allora ha ricominciato a scendere. Nel 2007 essa si situa, secondo le più recenti previsioni di bilancio, all'11,3 per cento, mentre nel 2008 si manterrà sul livello dell'anno precedente (11,2%). Nonostante i due programmi di sgravio 2003 e 2004, questo coefficiente si manterrà attorno all'11,2 per cento negli anni 2010 e 2011 del piano finanziario. Questa situazione è riconducibile al fatto che le entrate risultanti dal previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto verranno trasferite completamente all'Al e che, secondo il principio degli importi lordi, verranno iscritte anche al passivo. Senza questo fattore specifico, la quota d'incidenza della spesa pubblica si attesterà al 10,9 per cento nell'anno 2011 del piano finanziario. Il freno all'indebitamento, i cui effetti si sono concretizzati per la prima volta nel preventivo 2003, e le citate misure di risanamento contribuiranno dunque a stabilizzare e ridurre a lungo termine la succitata quota (cfr. anche capitolo 1 punto principale 3).

Tra il 1990 e il 2004 l'aliquota fiscale della Confederazione è passata dall'8,7 al 9,9 per cento (cfr. indica-

tore 1.3.3). Nel 2007, secondo le più recenti stime di bilancio, essa si situa attorno al 10,6 per cento. Nel 2010 e nel 2011 ammonterà al 10,5 per cento: questa crescita è da ricondurre al previsto aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'Al. Senza questo fattore straordinario, negli anni del piano finanziario della legislatura l'aliquota fiscale si stabilizzerebbe al valore del 2007.

Attualmente il volume totale delle emissioni di CO₂ è pressoché uguale a quello del 1990 (cfr. indicatore 1.4.6): nel 2006 ammontava infatti a 41,2 milioni di tonnellate contro i 40,9 milioni di allora. Gli attuali scenari indicano, per il periodo di adempimento 2008–2012, che il nostro Paese produrrà 0,5 milioni di tonnellate in più di quanto prescritto dalla legge sul CO₂. Le misure proposte per rimediare a questa situazione sono già state in parte attuate. Il centesimo per il clima sui carburanti è stato introdotto e una tassa CO₂ sui combustibili verrà riscossa progressivamente dal 1° gennaio 2008. Per quanto riguarda la promozione dei carburanti gassosi e dei biocarburanti e degli incentivi per l'introduzione di aliquote differenziate per l'imposta sugli autoveicoli, non vi è ancora nulla di concreto; sui rispettivi progetti sono comunque in corso discussioni.

Nel 2007 la concentrazione di ozono si è mantenuta nella media degli anni precedenti, quindi in parte nettamente al di sopra dei valori limite stabiliti dalla legge (cfr. indicatore 1.4.9). Così, ad esempio, il valore medio orario di 120 µg/m³ è stato regolarmente superato presso tutte le stazioni di misurazione. Per raggiungere i valori limite di emissione stabiliti nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, occorre ridurre ancora di almeno la metà le attuali emissioni di inquinanti precursori dell'ozono (NO_x, VOC).

Per far fronte in maniera sostenibile al crescente volume di traffico è necessario aumentare la quota del trasporto pubblico nell'ambito del traffico viaggiatori (cfr. indicatore 1.4.18). In tal senso, la realizzazione dei grandi progetti ferroviari riveste un ruolo importante. Negli ultimi 35 anni, la prestazione di trasporto del traffico stradale motorizzato privato è raddoppiata. La prestazione del traffico su rotaia (pubblico) rimane nettamente inferiore a quella del traffico stradale motorizzato privato. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, nel 2005 sono stati percorsi complessivamente circa 109 miliardi di persone-chilometri, di cui circa 88 nel traffico stradale motorizzato privato.

Il 23 novembre 2005, adottando i suoi obiettivi per il 2006, il Consiglio federale ha deciso di presentare, nell'ambito del progetto relativo al traffico merci, l'obiettivo riguardante il trasferimento su rotaia del traffico merci attraverso le Alpi (cfr. indicatore 1.4.20), nonché le basi legali per le misure necessarie al suo raggiungimento. Un trasferimento duraturo del traffico merci dalla strada alla ferrovia è un compito di portata europea che non potrà essere raggiunto con i soli sforzi della Svizzera. Dal 1970 l'aumento registrato dal trasporto merci su strada è stato ancora più importante di quello dei passeggeri. Nel giro di trentacinque anni le prestazioni del trasporto merci su strada sono triplicate. Nel 2005 i trasporti terrestri in Svizzera hanno totalizzato 26,0 miliardi di tonnellate-chilometri di merci, di cui 15,8 miliardi su strada.

Dagli inizi della «formula magica» (1959), il tasso medio di adesione alle posizioni del Governo e del Parlamento in occasione delle votazioni è stato del 61,7 per cento (media superiore a tutti i valori medi della legislatura; cfr. indicatore 1.6.5). Nelle quattro legislature comprese tra il 1987 e il 2003 esso ha

continuato a crescere, passando dal 57,8 al 66,8 per cento. Per Governo e Parlamento il bilancio delle votazioni nella legislatura 1999–2003 è stato il più positivo dall'introduzione della «formula magica», dato che si spiega in parte con l'alto numero di iniziative. Nella legislatura 2003–2007 la quota del consenso è però scesa al 54,3 per cento (la più bassa dall'introduzione della formula magica), ciò che è dovuto in parte al numero ridotto di iniziative. Il 54,3 per cento dei votanti ha sostenuto le posizioni delle autorità nelle votazioni su 26 oggetti presentati. Per i referendum facoltativi, l'adesione è risultata un po' più alta (55,7%).

Il 28 novembre 2004, accogliendo la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti, Popolo e Cantoni hanno creato importanti presupposti affinché le differenze cantonali del carico fiscale legato alle imposte dirette per le persone fisiche non continuino a crescere (cfr. indicatore 1.7.3).

Le quote destinate alla socialità (CGSS) sono in aumento dal 1990 (cfr. indicatore 2.1.1). Se allora la Svizzera figurava (con circa il 20%) fra gli Stati dell'UE e dell'AELS con le più basse quote di spese sociali, nel 2005 essa si situava (con circa il 30%) nettamente al di sopra della media dei Quindici. Alla luce del peggioramento della situazione svizzera, occorrerà seguire attentamente questo indicatore, tenendo conto che la sua evoluzione dipende molto dalla crescita economica (il prodotto interno lordo rivalutato è in effetti il denominatore della frazione, e la crescita ha forti ripercussioni sulle spese per l'assicurazione contro la disoccupazione, l'assicurazione invalidità e l'assistenza sociale). Questa dinamica negativa conferma l'urgenza di procedere a una riforma delle assicurazioni sociali.

Nell'ambito della cooperazione pubblica allo sviluppo (cfr. indicatore 3.1.1), al centro degli sforzi vi sono gli Obiettivi di sviluppo per il Millennio, concordati nel 2000 dalla Comunità internazionale, e l'attuazione del Consenso di Monterrey, adottato nel 2002. Queste obbligazioni programmatiche sono state confermate nel settembre 2005 in occasione del Vertice del Millennio +5.

La Svizzera è chiamata a fornire un contributo, conforme nel raffronto internazionale, per il conseguimento di questi Obiettivi di sviluppo. Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha deciso di adeguare il metodo di calcolo della Svizzera ai criteri applicati dalla maggio-

ranza degli Stati membri dell'OCSE. Nel 2004 sono stati computati anche i costi per i richiedenti l'asilo provenienti dai Paesi in sviluppo durante il primo anno del loro soggiorno. Nel 2006 l'aiuto pubblico allo sviluppo fornito dalla Svizzera ha così toccato i 2063 milioni di franchi svizzeri, pari allo 0,39 per cento del suo prodotto nazionale lordo (PNL), ponendo il nostro Paese al dodicesimo rango tra i 22 Paesi donatori dell'OCSE/DAC (il quindicesimo in cifre assolute). Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha inoltre deciso di posticipare la sua decisione in merito all'ulteriore sviluppo del volume della cooperazione svizzera allo sviluppo per il periodo a partire dal 2009.

1 Punti principali della gestione del Consiglio federale

1. Promuovere educazione, ricerca e cultura

Educazione, ricerca e innovazione (ERI) sono fondamentali per lo sviluppo degli aspetti legati alla società e alla socialità, nonché per il miglioramento della prosperità economica della Svizzera. Questi settori dovrebbero quindi avere nei prossimi anni un maggior peso sul preventivo della Confederazione. A questo proposito la base è costituita dal messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008–2011 approvato dal Consiglio federale e comprendente undici decreti federali, quattro modifiche legislative e una nuova legge federale (messaggio ERI 2008–2011). Gli obiettivi e i provvedimenti previsti nel messaggio ERI 2008–2011 partono tutti da due linee direttrici trasversali: «Assicurare la sostenibilità e rafforzare la qualità» (educazione) e «Rafforzamento della competitività e della crescita» (ricerca e innovazione) e dovrebbero rafforzare la piazza scientifica svizzera nel contesto internazionale. I crediti del messaggio comprendono tutti i provvedimenti nazionali nei settori della formazione professionale, delle scuole universitarie, della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo, della cooperazione tra Confederazione e Cantoni in materia di educazione e del trasferimento di conoscenze verso la società e l'economia; altre risorse vengono investite inoltre nella cooperazione globale e bilaterale e nella cooperazione educativa internazionale.

Il 12 settembre 2007, il Consiglio federale ha messo in consultazione l'avamprogetto della nuova legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU). Con il nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie (art. 63a) è stata posata la prima pietra per una comune gestione coerente e coordinata dell'intero settore universitario svizzero da parte di Confederazione e Cantoni: di questo settore fanno parte le università, le scuole universitarie professionali con le alte scuole

pedagogiche, gli altri istituti cantonali del settore universitario, i politecnici, nonché gli altri istituti federali del settore universitario. La Confederazione e i Cantoni hanno elaborato l'avamprogetto della nuova legge federale in seno a un gruppo comune. La nuova legge dovrebbe costituire la base per istituire un coordinamento unitario e comune del settore universitario svizzero e dovrebbe in particolare prevedere gli obiettivi comuni, l'istituzione di un organo comune dotato delle necessarie competenze, i principi concernenti l'assicurazione della qualità e un sistema di accreditamento indipendente, una pianificazione strategica e una ripartizione dei compiti comune a livello nazionale, un finanziamento unitario, trasparente e maggiormente orientato alle prestazioni, nonché la sostituzione della legge sulle scuole universitarie professionali e della legge sull'aiuto alle università.

Dal 2000 la nuova Costituzione federale prevede un articolo sulla cultura (art. 69 Cost.) che rappresenta la base costituzionale per la promozione della cultura nella Confederazione. Il messaggio concernente il disegno di legge sulla promozione della cultura (LPCu) adottato dal Consiglio federale l'8 giugno 2007 attua il mandato costituzionale. Nel contempo il Consiglio federale ha licenziato anche il messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla fondazione Pro Helvetia. La LPCu definisce le linee direttrici della politica culturale della Confederazione nonché gli strumenti per gestire la promozione della cultura. Delimita la competenza della Confederazione rispetto agli attori principali che sono i Cantoni, i Comuni e le Città disciplinando la ripartizione delle competenze fra le autorità che si occupano della promozione della cultura. Gli incentivi culturali della Confederazione attualmente in vigore saranno più efficaci e più adeguati. La LPCu definisce le linee direttrici della politica culturale della Confederazione nonché gli strumenti per gestire la promozione della cultura e i relativi

incentivi da versare concretamente. Sulla base di un messaggio concernente di volta in volta un credito quadro quadriennale, Consiglio federale e Parlamento si esprimeranno sulle risorse finanziarie da destinare all'attuazione delle priorità in materia di politica culturale. La revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia disciplina la ristrutturazione di questa organizzazione nonché la gestione e la vigilanza di quest'ultima da parte della Confederazione. La fondazione verrà modernizzata conformemente ai principi sanciti nel rapporto sul governo d'impresa del Consiglio federale.

Il 28 febbraio 2007, il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno di decreto federale concernente il finanziamento delle attività della fondazione Pro Helvetia 2008–2011. La fondazione fornisce il proprio sostegno agli artisti svizzeri contribuendo al

finanziamento di progetti artistici, promuovendo la diffusione e gli scambi culturali in Svizzera e all'estero. Essa funge anche da centro di informazione sulla scena culturale svizzera. Nella sua richiesta, Pro Helvetia ha evidenziato in particolare le priorità su cui intende concentrarsi: la mediazione culturale e artistica, gli scambi con l'Asia, le traduzioni e le coproduzioni. Accanto a queste priorità, Pro Helvetia continua ad adempiere il suo mandato di base, quello cioè di diffondere e promuovere la cultura svizzera all'estero contribuendo in tal modo a diffondere un'immagine positiva della Svizzera all'estero. Essa è inoltre attiva anche all'interno dei confini nazionali dove promuove gli scambi fra le regioni. Il Consiglio federale propone di concedere alla fondazione un contributo totale di 135 milioni di franchi pari all'importo previsto nel piano finanziario 2008–2011.

2. Rafforzare la piazza economica svizzera

Nella misura in cui rientravano nella competenza decisionale del Consiglio federale, le 19 misure del pacchetto del Consiglio federale sulla crescita sono state attuate, come previsto, anche nel 2007. Di seguito, sono fornite informazioni sulle decisioni del Consiglio federale concernenti le misure 2, 5, 12, 13, 16, 17 e 18. Per le altre misure si veda il capitolo 2.

Nel corso dell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha potuto avviare la consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (misura 2), perché la revisione dell'Accordo dell'OMC sugli acquisti pubblici (condizione internazionale fondamentale per il nuovo diritto in materia di appalti) ha subito ulteriori ritardi e perché l'accordo con i Cantoni sulle caratteristiche e l'estensione dell'armonizzazione del diritto sugli appalti in Svizzera non è ancora stato concluso.

Il 4 luglio 2007, il Consiglio federale ha approvato l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e il Canada (misura 5). L'accordo abolisce o riduce i dazi sui prodotti industriali e sui prodotti agricoli lavorati. Parallelamente all'Accordo di libero scambio i singoli Stati dell'AELS hanno negoziato con il Canada accordi agricoli a livello bilaterale. L'accordo prevede che, al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore, siano avviati negoziati nei settori dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici. Il 4 luglio 2007, il Consiglio federale ha inoltre autorizzato il dipartimento competente a firmare l'accordo, su riserva della relativa ratifica, e a elaborare un progetto di messaggio.

A conclusione di uno studio di fattibilità, il 19 gennaio 2007 la Svizzera e il Giappone hanno reso noto l'avvio di negoziati bilaterali in vista di un accordo di partenariato e di libero scambio (misura 5). Il 9 marzo 2007,

il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale corrispondente, confermandolo l'8 giugno 2007 dopo aver sentito il Parlamento e la Conferenza dei Governi cantonali. Dall'avvio dei negoziati nel maggio 2007, si sono svolte quattro tornate negoziali. Oggetto dei negoziati sono lo scambio di beni e servizi (compreso il traffico transfrontaliero delle persone fisiche), gli investimenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza e il commercio elettronico. Nel corso dei negoziati potrebbero aggiungersi altri settori. In relazione con l'accordo di partenariato e di libero scambio dovrebbero inoltre essere negoziati accordi sullo scambio di stagisti e sulle questioni inerenti le assicurazioni sociali in caso di distacco di lavoratori.

Nel rapporto sulla politica economica esterna 2004, il Consiglio federale ha rilevato l'interesse essenziale della Svizzera per un rafforzamento delle relazioni economiche con i grandi Paesi emergenti, quali il Brasile, la Russia, l'India e la Cina (i cosiddetti Paesi BRIC). Con queste premesse, il 15 dicembre 2006 ha infine approvato singole strategie per i quattro Paesi BRIC in applicazione della strategia in materia di politica economica esterna (misura 5). Nell'anno in rassegna, il competente dipartimento ha elaborato altre strategie nazionali, che dovrebbero migliorare l'accesso al mercato dei prodotti e dei servizi svizzeri e promuovere gli investimenti in tali Paesi. A un anno dall'approvazione delle quattro strategie, la loro attuazione è già in corso. Sono così state affrontate a diversi livelli, e seguite poi in un contesto adeguato, soprattutto le questioni relative all'accesso al mercato, ai diritti in materia di proprietà intellettuale e agli investimenti reciproci.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulla riforma strutturale nella previdenza professionale e il 15 giugno 2007 ha licenziato il relativo messaggio (misura 12).

L'obiettivo è di regolamentare e ottimizzare la vigilanza nel secondo pilastro: tutti gli istituti di previdenza saranno sottoposti a un'autorità di vigilanza cantonale. A tal fine, i Cantoni dovranno istituire delle regioni di vigilanza e assumersi la vigilanza diretta, finora compito della Confederazione, sugli istituti di previdenza a carattere nazionale e internazionale. L'alta vigilanza sarà ora compito di una commissione di alta vigilanza, indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale, composta di 7-9 esperti indipendenti, tra cui un rappresentante di ognuna delle parti sociali. Nel progetto sono disciplinati in modo più preciso sul piano legislativo le esigenze e i compiti, nonché la responsabilità dei singoli attori. Inoltre, le esistenti disposizioni in materia di governance verranno estese alla previdenza professionale: sono previste disposizioni in materia di integrità e lealtà dei responsabili delle casse pensioni, nonché in merito all'esame dei negozi giuridici degli istituti di previdenza in vista di eventuali conflitti d'interesse o condizioni abusive.

Il 17 giugno 2007 il popolo ha accettato la 5ª revisione dell'AI, approvando in tal modo il primo passo verso il risanamento dell'assicurazione invalidità. Al centro di questa innovazione vi è il tentativo di ripristinare, mediante misure in materia di rilevamenti e interventi tempestivi, la capacità lavorativa degli interessati e di garantirla a lungo termine. Saranno così contenuti eventuali sviluppi nella direzione sbagliata e si eviterà in gran parte l'assegnazione anticipata di rendite. Nella media dei prossimi dieci anni, si prevede che le spese dell'assicurazione invalidità verranno globalmente ridotte di 300 milioni di franchi all'anno. Le misure intese a rafforzare l'inserimento professionale di persone disabili nel primo mercato del lavoro sortiranno i maggiori effetti di risparmio. Il 28 settembre 2007 il Consiglio federale ha posto in vigore, con effetto al 1° gennaio 2008, la 5ª revisione dell'AI e le

relative modifiche di ordinanza (misura 13). Nel 2008 si prevede inoltre di introdurre parallelamente nuovi strumenti per la gestione degli Uffici AI cantonali. Tali strumenti sono altresì intesi a misurare l'efficacia e la qualità degli Uffici AI consentendo in tal modo un controllo strategico in relazione agli obiettivi politici.

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile (misura 16). Il disegno di legge si prefigge di migliorare il governo societario (la cosiddetta corporate governance), rafforzando in particolare la posizione degli azionisti quali proprietari della società. Un ulteriore ambito della revisione concerne la regolamentazione delle strutture del capitale, che sarà disciplinata in maniera più flessibile offrendo così alle imprese un margine di manovra più ampio. Il disegno di legge istituisce inoltre la base giuridica per l'impiego di media elettronici per la preparazione e lo svolgimento dell'assemblea generale. Contempla inoltre una revisione totale del diritto contabile.

Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sull'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Lex Koller) nonché – quale misura di accompagnamento all'abrogazione della Lex Koller – il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio (misura 17). Il Consiglio federale non ravvisa più il pericolo che il suolo nazionale possa finire in modo preponderante in mano straniera. In futuro le persone all'estero potranno pertanto acquistare a titolo d'investimento anche terreni edificabili, immobili d'abitazione e unità per piani senza autorizzazione. L'abrogazione della legge darà nuovi impulsi economici, dato che i maggiori capitali investiti permetteranno di aumentare l'offerta di abitazioni locabili, attualmente insufficiente in molte località.

Onde evitare ripercussioni negative nella costruzione di abitazioni secondarie, che l'abrogazione della Lex Koller potrebbe comportare nelle regioni turistiche, il Consiglio federale propone, nella legge sulla pianificazione del territorio, misure di accompagnamento che risultano più appropriate per porre un freno all'espansione disordinata degli insediamenti. La Lex Koller verrà abrogata soltanto dopo l'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa affinché queste misure possano essere attuate ed esplicare i loro effetti nei Cantoni e nei Comuni.

Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrata e altre modifiche della disciplina dei diritti reali). Verranno così migliorate in modo duraturo le condizioni quadro giuridiche ed economiche nel settore dei diritti immobiliari (misura 17). Per esempio l'introduzione della cartella ipotecaria registrata, che coesisterà con l'attuale cartella ipotecaria documentale, apporterà agevolazioni concrete. Inoltre, la revisione si prefigge di fare del registro fondiario un moderno sistema di informazione fondiaria. Gli uffici del registro fondiario avranno così un pratico strumentario per alleggerire il registro fondiario da iscrizioni ormai diventate irrilevanti. Diverse misure si prefiggono inoltre di migliorarne la funzione di pubblicità, per esempio mediante la menzione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e l'obbligo di iscrivere le ipoteche legali.

Sulla base dei risultati della consultazione, il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha approvato i messaggi relativi a una legge sul Tribunale federale dei brevetti e a una legge sugli agenti di brevetti (misura 17). La legge sul Tribunale federale dei brevetti istituisce un Tribunale speciale nazionale con competenza esclusiva nelle questioni di violazione e di validità giuridica

dei brevetti. Quale giurisdizione inferiore al Tribunale federale, garantisce le conoscenze specialistiche necessarie e una tutela giurisdizionale efficace delle invenzioni. Le norme processuali si basano in sostanza sul Codice di procedura civile. Le peculiarità procedurali del diritto in materia di brevetti sono oggetto di normative speciali.

La legge sugli agenti di brevetti prevede che solo le persone con comprovate conoscenze specialistiche possono utilizzare il titolo professionale di «agente di brevetti». Questi ultimi devono iscriversi in un registro degli agenti di brevetti, mentre la consulenza e la rappresentanza a titolo professionale in materia di brevetti rimangono ancora aperte a qualsiasi persona. Questa soluzione consente al pubblico di scegliere un consulente competente, vincola gli agenti di brevetti al segreto professionale, tutelando quindi i beneficiari della consulenza e il loro interesse al mantenimento del segreto e facilitando per gli agenti di brevetti l'esercizio della professione nella Comunità europea.

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti (misura 17), rimanendo fedele all'attuale sistema dell'esaurimento nazionale. Tale sistema favorisce le imprese innovative, dato che tutela come proprietà i vantaggi concorrenziali che hanno creato e gli investimenti realizzati a tal fine. Negli ultimi sette anni il Consiglio federale si è ripetutamente interessato alle alternative al principio dell'esaurimento nazionale. In tre rapporti ha inoltre presentato i risultati di ricerche approfondite sulle conseguenze di un cambiamento di regime nell'ambito dell'esaurimento nel diritto dei brevetti. Ogni volta è giunto alla conclusione che il passaggio a un altro sistema non gioverebbe alla Svizzera.

Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa alla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio e ha conferito il mandato di elaborare il relativo messaggio (misura 18). Per impedire la discriminazione dei produttori svizzeri occorrerà eliminare sistematicamente le prescrizioni svizzere particolari. In una prima decisione intermedia, il 31 ottobre 2007 il Consiglio federale ha deciso, in merito alle deroghe al futuro principio del Cassis-de-Dijon, di adeguare diverse disposizioni svizzere in materia di prodotti a quelle della CE e ha incaricato i dipartimenti di preparare i lavori d'attuazione necessari al tal fine.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla promozione della piazza economica, che riassume le misure necessarie negli anni 2008–2011 in questo settore. Propone di integrare nell'«Osec Business Network Switzerland» gli strumenti della promozione dell'economia esterna, la promozione della piazza economica e i Programmi della Confederazione per la promozione degli investimenti e delle importazioni a favore dei Paesi in sviluppo e in transizione, nonché di adottare le necessarie misure legali. Chiede inoltre la proroga e il finanziamento degli strumenti esistenti nell'ambito della promozione della piazza economica, delle esportazioni e del turismo.

3. Stabilizzazione del bilancio federale e riforme fiscali; riforme istituzionali

La garanzia a lungo termine di un bilancio equilibrato per tutto il ciclo congiunturale è sancito dalla Costituzione (freno all'indebitamento) e deve contribuire a mantenere la crescita dell'economia svizzera. La strategia di risanamento del Consiglio federale per raggiungere questo obiettivo comprende da un lato misure urgenti per eliminare i deficit strutturali fino al 2007 (programmi di sgravio 2003 e 2004, piano di rinuncia ai compiti dell'Amministrazione), dall'altro riforme strutturali. Le misure urgenti sono già state prese, mentre nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha portato avanti un progetto di riforma strutturale fondamentale con la verifica dei compiti. Esso era incentrato sull'attuazione dell'obiettivo di riduzione deciso l'anno precedente nell'ambito del preventivo 2008 e sul raggruppamento delle proposte di riforma provenienti dai dipartimenti. L'obiettivo di riduzione dell'ammontare di 350 milioni di franchi è stato integrato dal Consiglio federale nella parte numerica del preventivo 2008 sotto forma di diversi risparmi e riduzioni. L'elaborazione di un pacchetto di riforme nell'ambito della verifica dei compiti ha invece richiesto più tempo del previsto. Il Consiglio federale non ha quindi potuto decidere nel 2007 come era inizialmente previsto sulle proposte concernenti i provvedimenti di rinuncia e di riforma. Occorre di conseguenza proseguire il dialogo con i Cantoni, i partiti, le parti sociali e gli altri interessati.

Il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale ha avviato la consultazione per la semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto. La revisione dovrebbe semplificare notevolmente il sistema dell'imposta sul valore aggiunto, aumentare la certezza del diritto e la trasparenza e migliorare l'orientamento alla clientela. Sono stati posti in consultazione tre moduli di riforma. La base è costituita dalla legge sull'IVA totalmente rielaborata in oltre 50 punti (modulo «legge fiscale»). Nel modulo «aliquota

unica» sono inoltre previsti un'aliquota unica del 6 per cento e la soppressione di 20 delle attuali 25 eccezioni all'imposta, mentre in una variante con una aliquota unica del 6,4 per cento viene mantenuta l'eccezione del sistema sanitario. Come alternativa all'aliquota unica, il modulo «2 aliquote» prevede una differenziazione tra l'aliquota normale del 7,6 per cento e l'aliquota ridotta del 3,4 per cento. Anche in questo modulo 20 delle 25 eccezioni all'imposta sono soppresse. In questo modo si può rinunciare al correttivo di politica sociale previsto nella fase iniziale dopo l'introduzione dell'aliquota unica. Oltre ai tre moduli sono state poste in consultazione diverse altre possibilità di riforma. La consultazione è durata fino al 31 luglio 2007. A causa dei molti pareri pervenuti, il Consiglio federale non ha potuto prendere atto del risultato della consultazione nel 2007 come previsto e decidere sull'ulteriore procedura da seguire.

Già il 15 dicembre 2006, il Consiglio federale aveva avviato una consultazione di sei mesi sulla scelta del sistema nell'imposizione dei coniugi. Aveva proposto quattro modelli: un'imposizione individuale modificata, uno splitting totale, il diritto di scelta tra lo splitting parziale e l'imposizione individuale e una nuova tariffa doppia. Tutti i modelli perseguono un sistema fiscale che tenga conto meglio dei principi dell'uguaglianza giuridica e dell'imposizione secondo la capacità economica. Indipendentemente dal modello scelto, occorre perseguire un'imposizione il più possibile equilibrata tra le diverse categorie di contribuenti. I risultati della consultazione hanno mostrato che nella scelta del sistema fiscale per l'imposizione dei coniugi si è giunti a un'impasse politica. Per questo motivo sono necessari ulteriori chiarimenti e riflessioni. Il Consiglio federale non ha così potuto approvare il messaggio nel 2007 com'era previsto.

Il 14 dicembre 2007, il Consiglio federale ha tratto un bilancio positivo della riforma dell'Amministrazione 2005–2007. Con oltre 30 progetti (nove progetti trasversali e 24 progetti dipartimentali) sono stati semplificati i processi, ottimizzate le procedure e razionalizzate le strutture. I lavori concettuali della riforma dell'Amministrazione si sono conclusi alla fine del 2007; i progetti approvati vengono attuati gradualmente. Nel progetto trasversale «Direzione» sono state esaminate le strutture di sostegno alla gestione dei dipartimenti (compresa la Cancelleria federale) e degli uffici secondo un metodo unitario. I criteri scelti erano l'efficacia e l'efficienza, strutture snelle e aperte, processi semplici e trasparenti e strumenti di direzione adeguati. Il progetto trasversale «Ottimizzazione del management del personale» si è occupato dei processi inerenti al personale. L'Ufficio federale del personale UFPER e i servizi del personale decentralizzati sono stati sottoposti a un esame approfondito incentrato sull'ottimizzazione delle procedure, il chiarimento delle competenze e questioni concernenti la centralizzazione o decentralizzazione del settore del personale. Oltre alla definizione dei compiti centrali dell'UFPER sono stati evidenziati il rafforzamento delle competenze dei dipartimenti e degli uffici nella gestione del personale e la riduzione dei doppioni nell'offerta di formazione. Il progetto trasversale «Semplificazione e riduzione della densità normativa nelle questioni relative al personale» ha fatto seguito alle riforme degli ultimi anni. Con l'introduzione della legge sul personale federale, lo statuto di funzionario è stato soppresso ed è stata rafforzata la differenziazione delle prestazioni nell'ambito del salario. Le procedure nel settore del personale della Confederazione sono tuttavia onerose rispetto a quelle dell'economia privata. Il 29 novembre 2006, il Consiglio federale deciso di procedere a semplificazioni nell'ambito di una revisione della legge sul personale federale e ha impartito il mandato di presentare il

relativo progetto da porre in consultazione. A causa di un cambiamento delle priorità a livello dipartimentale, il messaggio annunciato per il 2007 non ho potuto essere presentato al Consiglio federale.

Un importante elemento per aumentare l'efficienza dell'Amministrazione è la chiara attribuzione di compiti, competenze e responsabilità nei relativi settori. Il progetto trasversale ha esaminato in 10 progetti parziali la situazione all'interno e tra i dipartimenti e ha elaborato proposte di soluzione.

Nell'ambito del progetto trasversale «Razionalizzazione dell'organizzazione degli acquisti della Confederazione», i precedenti 42 servizi responsabili degli acquisti sono stati concentrati in due organizzazioni centrali nell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e presso armasuisse. In questo modo sono stati eliminati i doppioni negli acquisti e sono state istituite condizioni di acquisto più favorevoli per la Confederazione. È così possibile risparmiare oltre 20 milioni di franchi l'anno.

Nel progetto trasversale «Semplificazione delle procedure, degli iter e dei documenti» è stato esaminato il potenziale di semplificazione dei processi interni. Dopo l'esame di circa 100 proposte, nel settore del Consiglio federale e dell'Amministrazione circa 30 provvedimenti di ottimizzazione sono stati trasmessi ai dipartimenti o ai responsabili di progetti trasversali. Nell'ambito del progetto trasversale «Riesame delle Commissioni extraparlamentari» è stata esaminata la necessità delle commissioni esistenti. Il 29 novembre 2006, il Consiglio federale ha soppresso 51 delle 199 Commissioni extraparlamentari esistenti. Il 19 settembre 2007 ha approvato il messaggio concernente la modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Nel progetto trasversale «Concentrazione delle biblioteche e dei servizi di documentazione», il 20 aprile 2006 il Consiglio federale ha deciso di riunire le biblio-

teche civili dell'Amministrazione federale nella regione di Berna con la Biblioteca militare federale in Guisanplatz. Alla fine del 2007, 28 biblioteche su 44 erano già state raggruppate nella nuova sede. Nell'ambito del progetto trasversale «Verifica formale del diritto federale», dalla raccolta delle leggi sono state eliminate le disposizioni non più necessarie e obsolete. Il 22 agosto 2007, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l'aggiornamento formale del diritto federale. Anche nel suo settore di competenze, ha abrogato ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti, degli uffici o di altri servizi federali e in altre ordinanze ha abrogato o adeguato singoli articoli. L'attuazione dei 24 progetti dipartimentali è di competenza dei singoli dipartimenti. Essi erano per la maggior parte conclusi alla fine del 2007 o in gran parte attuati. Per il Consiglio federale, la riforma dell'Amministrazione non era incentrata sul risparmio. La riforma

dell'Amministrazione aveva lo scopo di rafforzare la gestione politica, di sgravare il Consiglio federale da compiti amministrativi e di aumentare l'efficienza dell'Amministrazione. Il Parlamento si aspettava tuttavia anche risparmi di 30 milioni (2007) e di 40 milioni di franchi (a partire dal 2008). Queste aspettative sono state soddisfatte.

La riforma dell'Amministrazione è stata seguita attentamente da una delegazione del Consiglio federale e dalla Conferenza dei segretari generali. Il delegato del Consiglio federale per la riforma dell'Amministrazione ha concluso il suo mandato alla fine del 2007 e ha presentato il suo rapporto finale alla delegazione del Consiglio federale per la riforma dell'Amministrazione. Per poter concludere con successo i lavori rimanenti, il Consiglio federale ha istituito una piccola organizzazione incaricata dell'attuazione dei lavori dal 7 novembre 2007 alla metà del 2008 (equivalente di due posti di lavoro).

4. Politica energetica e climatica

Il 21 febbraio 2007 il Consiglio federale ha posto le basi per il nuovo orientamento della politica energetica svizzera. Essa è fondata sulle nuove prospettive energetiche fino al 2035 le quali indicano che, considerato l'aumento del consumo di energia, gli attuali provvedimenti in materia di politica energetica non sono sufficienti per garantire un approvvigionamento sicuro della Svizzera a medio-lungo termine. Il Consiglio federale ha quindi definito una nuova strategia energetica, basata sui quattro pilastri dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili, delle grandi centrali elettriche e della politica estera in materia di energia. Per realizzare l'esigenza dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono previsti piani d'azione con proposte concrete a livello di legge e di ordinanza. L'attuazione della politica estera in materia di energia è in sintonia con la politica estera e la politica economica esterna.

L'8 novembre 2007 sono iniziati i negoziati con l'UE nel settore dell'elettricità. La Svizzera importa e esporta corrente nell'ordine del consumo nazionale. Questa importante funzione di piattaforma sul mercato internazionale della corrente deve essere garantita a medio e lungo termine. Con l'accordo previsto, la sicurezza dell'approvvigionamento è garantita dalla definizione di principi e regole sul mercato liberalizzato. Il 6 marzo 2007, la Svizzera ha inoltre concluso con l'Italia un accordo sul riconoscimento reciproco dell'elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

La legge sull'approvvigionamento elettrico approvata dal Parlamento il 23 marzo 2007 istituisce le condizioni per un'apertura graduale del mercato svizzero dell'elettricità e per il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento. È inoltre importante per i progressi nei negoziati con l'UE. Con la contemporanea revisione della legge sull'energia viene introdotta la remunerazione per l'immissione di elettricità proveniente da energie rinnovabili a copertura dei costi. Affinché l'apertura del mercato possa rimanere regolamentata, sono necessari molti lavori preliminari. Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha istituito la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) che ha iniziato i suoi lavori il 15 luglio 2007. Il 28 novembre 2007 ha posto in vigore per il 1° gennaio 2008 la legge sull'approvvigionamento elettrico, ad eccezione dell'apertura del mercato e della remunerazione per l'immissione delle energie rinnovabili a copertura dei costi.

Nel settore della politica climatica, la legge sul CO₂ prescrive una riduzione delle emissioni di CO₂ pari almeno al 10 per cento rispetto al 1990 nella media degli anni dal 2008 al 2012. Dopo aver constatato che questo obiettivo non è raggiungibile unicamente con provvedimenti volontari, il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha deciso di introdurre una tassa d'incitamento sul CO₂ applicabile ai combustibili fossili (p. es. olio da riscaldamento o gas naturale) dell'ammontare di 35 franchi per tonnellata di CO₂ e ha sottoposto

al Parlamento il relativo messaggio di approvazione della tassa sul CO₂. Nel marzo del 2007 il Parlamento ha fatto dipendere la sua approvazione dalla condizione che la tassa fosse introdotta gradualmente in funzione del progressivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂. L'8 giugno 2007, il Consiglio federale ha approvato il meccanismo di introduzione graduale e ha stabilito i tassi variabili nell'ordinanza sul CO₂, con l'introduzione del primo livello all'inizio del 2008. Per le imprese rimane la possibilità di farsi esentare dalla tassa sul CO₂ se si impegnano nei confronti della Confederazione a osservare obiettivi di riduzioni vincolanti.

Il primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto scade alla fine del 2012. La conferenza internazionale sul clima tenutasi a Bali dal 3 al 14 dicembre 2007 aveva l'obiettivo di definire un programma per i negoziati sul regime climatico dopo il 2012. Il 21 novembre 2007 il Consiglio federale ha deciso che alla conferenza di Bali la Svizzera sarà disposta a prendere in considerazione una riduzione nell'ordine di grandezza indicato dall'UE e ad impegnarsi affinché tutti gli Stati che emettono grandi quantitativi di gas a effetto serra siano integrati nel regime climatico internazionale dopo il 2012.

5. Rafforzamento della cooperazione con l'UE

Nel 2004, al momento della conclusione dei negoziati bilaterali II, la Svizzera si è impegnata a fornire un contributo alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata. L'obiettivo era di sostenere gli importanti sforzi messi in atto dall'UE nei nuovi Paesi membri per garantire la stabilità e la prosperità di tutto il continente. Per rispettare questo impegno, nel 2006 la Svizzera ha concluso un protocollo d'intesa con l'UE che stabilisce le modalità del contributo e ha adottato la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est che serve come base legale. Il 15 dicembre 2006, il Consiglio federale ha approvato il credito quadro concernente il contributo all'ampliamento accordato ai nuovi Paesi membri dell'UE. Nelle sue sedute del 21 novembre e del 7 dicembre 2007, il Consiglio federale ha in seguito approvato gli accordi quadro bilaterali conclusi con i 10 nuovi Stati membri beneficiari. Questi accordi sono stati firmati il 20 dicembre 2007 e hanno lo scopo di fissare i dettagli dell'attuazione del contributo e in particolare di selezionare i progetti che saranno sostenuti o le regioni che ne beneficeranno.

L'8 giugno 2007 il Consiglio federale ha adottato il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Svizzera e l'UE. Questo accordo sancisce la partecipazione integrale della Svizzera al settimo programma quadro di ricerca dell'UE (PQRS) negli anni dal 2007 al 2013. Esso consente ai ricercatori svizzeri di partecipare ai progetti allo stesso titolo dei loro partner del Paese dell'UE e di chiedere finanziamenti comunitari, come avevano già potuto fare per il sesto PQRS (2003–2006). La Svizzera ottiene il diritto di essere rappresentata nei comitati di gestione dei programmi e nei diversi comitati di direzione, con accesso privilegiato all'informazione e la possibilità di partecipare all'attuazione dei programmi attuali e di influire sul loro orientamento futuro.

Il 21 settembre 2007, il Consiglio federale ha approvato il messaggio per il rinnovo dell'accordo sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA dell'UE negli anni dal 2007 al 2013 e il decreto federale concernente il finanziamento del programma comunitario MEDIA 2007. MEDIA non sostiene i costi di produzione veri e propri, ma i settori che precedono o fanno seguito alle produzioni: formazione dei cineasti, realizzazione di progetti, sincronizzazione e soprattutto distribuzione. In questo modo aumentano le opportunità sul mercato e migliora la distribuzione internazionale dei film svizzeri e delle coproduzioni in Europa. La partecipazione a MEDIA 2007 presuppone che la Svizzera applichi a partire dal novembre del 2009 una nuova disposizione della direttiva UE «Televisione senza frontiere». La conseguenza è che le finestre pubblicitarie delle emittenti estere che si rivolgono al pubblico svizzero non sottostanno più al diritto svizzero ma esclusivamente alle prescrizioni nazionali del Paese d'origine dell'emittente (p. es. per quanto concerne la pubblicità degli alcolici o politica). Ciò richiede un adeguamento della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) da parte del Parlamento. Il Consiglio federale deciderà in futuro se avviare la relativa revisione della LRTV dopo aver valutato attentamente gli interessi in gioco. Al riguardo terrà conto dello stato dei lavori relativi alla revisione della Convenzione del Consiglio d'Europa.

In seguito al rapporto Europa 2006, il Consiglio federale ha studiato più in dettaglio l'impatto sul federalismo del proseguimento della collaborazione bilaterale con l'UE e gli effetti di un'eventuale adesione a quest'ultima. Il 15 giugno 2007 ha adottato il rapporto sugli effetti di diversi strumenti di politica europea sul federalismo della Svizzera rispondendo al postulato Pfisterer «Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea». Il Consiglio federale giunge alla

conclusione che per difendere efficacemente gli interessi nazionali nei confronti dell'UE, la Confederazione e i Cantoni devono proseguire la loro stretta collaborazione. Le strutture esistenti hanno dato buoni risultati e le riforme che risulteranno necessarie e opportune potranno essere avviate a tappe.

6. Garantire la sicurezza

Il 24 ottobre 2007, il Consiglio federale ha approvato la revisione dell'ordinanza sull'organizzazione dell'esercito (OOE). Ha così compiuto il primo passo nell'attuazione della tappa di sviluppo 2008/2011. È oggetto della revisione solo l'allegato all'OOE. Per quanto riguarda le modifiche, si tratta di primi adeguamenti dell'organizzazione dell'esercito alla tappa di sviluppo 08/11 approvata dal Parlamento e di correzioni di dettaglio per ottimizzare l'Esercito XXI. Esse comprendono la nuova formazione, la trasformazione, la nuova denominazione e lo scioglimento di corpi di truppe e di formazioni e adeguamenti della struttura di dettaglio delle stesse. L'effettivo dell'esercito nel suo complesso rimane invariato.

I lavori per un'eventuale istituzione di un dipartimento di sicurezza sono proseguiti nell'anno in rassegna. Da un lato le Commissioni della gestione hanno dato seguito all'iniziativa parlamentare Hoffmann (07.404), la quale chiede che i compiti dei servizi di informazione civili siano raggruppati in un dipartimento, e dall'altro il Parlamento ha trasmesso la mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (07.3278) che incarica il Consiglio federale di riunire in un dipartimento tutti i settori inerenti alla politica di sicurezza. Con decisione del 23 maggio 2007, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti interessati di presentare una soluzione entro il febbraio 2008 sull'istituzione di un dipartimento di sicurezza.

Per quanto concerne la direzione della politica di sicurezza, il 31 gennaio 2007 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati dell'esame della cooperazione tra i servizi di informazione svizzeri e stranieri e ha precisato le sue competenze nella gestione dei servizi. Ha inoltre approvato un rapporto (in adempimento della Mo. CPS-CN 05.3001 trasformata in mandato d'esame) che proponeva l'istituzione di basi legali esaustive e ha emanato i principi della politica dei servizi di informazione della Svizzera. Il 24 ottobre 2007 il Consiglio federale ha inoltre stabilito l'organizzazione della gestione della politica di sicurezza in un'ordinanza e ha abrogato le istruzioni del 2006. L'ordinanza disciplina i compiti della Giunta del Consiglio federale materia di sicurezza (GSic), del suo Stato maggiore e dell'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic). Sono stati precisati i compiti di questi organi e la presidenza della GSic è stata affidata in permanenza al capo del DDPS. L'ordinanza disciplina inoltre le competenze e le procedure in caso di crisi che riguardano la politica di sicurezza e prevede che se devono essere utilizzati i mezzi del DDPS il capo dello stesso dipartimento proponga al Consiglio federale i provvedimenti per far fronte alla situazione.

Il 16 marzo 2007 il Consiglio federale ha approvato la conclusione di un accordo amministrativo tra la Confederazione, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia e l'Istituto svizzero di polizia.

L'accordo riguarda l'indennizzo di prestazioni che le parti contraenti si forniscono per sostenere reciprocamente la formazione. Il 30 maggio 2007 il Consiglio federale ha inoltre approvato un messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito in appoggio alle autorità civili. Per proteggere le rappresentanze estere e le sedi protette di diritto internazionale (AMBA CENTRO) non devono se possibile essere impiegate truppe dei corsi di ripetizione e l'esercito dovrà in futuro essere coinvolto solo per quanto necessario a scopi di formazione. Nel settore del rafforzamento del corpo delle guardie di confine con l'impiego dell'esercito (LITHOS) l'accordo quadro tra i dipartimenti interessati è stato prorogato e il corpo delle guardie di confine sarà aiutato da almeno 100 membri della sicurezza militare. Nel settore del traffico aereo (TIGER/FOX), per gli impieghi dell'esercito devono essere a disposizione al massimo 20 membri della sicurezza militare.

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione concernente la revisione della legge sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione è a favore della variante «prova dell'atto con il fattore 1.5». Chi è disposto a prestare un servizio sostitutivo che dura una volta in mezzo il servizio militare non prestato sarà in futuro esonerato dall'obbligo di illustrare per scritto e oralmente prima della sua ammissione al

servizio civile i motivi di coscienza che gli impediscono di prestare il servizio militare. Il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di elaborare un disegno di legge con il relativo messaggio.

Nella primavera del 2006 il Parlamento – anche a causa dell'urgenza in vista di EURO 08 – ha tra l'altro deciso cinque provvedimenti per combattere la tifoseria violenta nell'ambito di una revisione parziale della legge sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Tre di queste misure (aree interdette, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo di polizia) sono state limitate alla fine del 2009 a causa della loro dubbia costituzionalità. Con una mozione (06.3004), la Commissione giuridica del Consiglio degli Stati ha in seguito incaricato il Consiglio federale di assicurarsi che entro la fine del 2009 venga istituita e messa in vigore una base legale sufficiente. Essa può essere istituita completando la Costituzione federale o concludendo un concordato cantonale. Il 29 agosto 2007 il Consiglio federale ha approvato il relativo messaggio che contiene sia una soluzione riguardante una modifica costituzionale sia un disegno di modifica della LMSI che riguarda il concordato.

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno di modifica della legge sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Quest'ultima disciplina il riconoscimento tempestivo di gravi pericoli che minacciano la sicurezza interna della Svizzera. Il disegno prevede che in futuro in casi gravi di sospetto concreto di simili minacce possano essere impiegati mezzi particolari per procurarsi le informazioni. I mezzi particolari sono la sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni, l'osservazione di luoghi non accessibili a tutti e la ricerca segreta in sistemi di trattamento dei dati. L'impiego di questi mezzi deve sottostare al rigido controllo da parte del potere giudiziario ed esecutivo e deve essere comunicato di principio agli interessati al termine dell'operazione. Le misure illustrate nel disegno consentono di avvicinare gli strumenti preventivi attualmente insufficienti allo standard europeo. Si prevede di compensare l'ampliamento delle competenze con un rafforzamento equivalente della protezione giuridica.

Il 21 settembre 2007 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul progetto concernente una leg-

ge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP). Dal momento che il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) ha unificato le disposizioni procedurali per la Confederazione e i Cantoni, senza tuttavia disciplinare l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (polizia, ministero pubblico, tribunali e autorità di esecuzione), la Confederazione deve elaborare quanto prima un atto sulle disposizioni organizzative inerenti al CPP. La nuova legge federale dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al CPP. Con la LOAP viene soppresso l'Ufficio dei giudici istruttori federali come conseguenza del CPP. Le responsabilità all'interno del Ministero pubblico della Confederazione sono inoltre disciplinate più chiaramente. Il disegno comprende anche la nuova regolamentazione della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. L'istanza di appello sarà in futuro il Tribunale federale. Come tribunale per le misure coercitive della Confederazione sono previsti i tribunali cantonali nella sede e nelle succursali del Ministero pubblico.

2 Programma di legislatura 2003–2007: rapporto sull'anno 2007

1 Accrescere la prosperità e garantire uno sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca, scienza, formazione

1.1.1 Obiettivo 1 Rafforzare la formazione e la ricerca

- > Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008–2011
- > Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli anni 2008–2013
- > Consultazione riguardante la nuova legge quadro sulle scuole universitarie
- > Consultazione e messaggio sulla revisione parziale della legge sui PF
- > Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione circa l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulla ricerca sull'uomo
- > Presa d'atto dei risultati della consultazione e decisione riguardante l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulle professioni psicologiche
- > Decisione di principio in merito alla revisione delle basi legali che reggono l'attività della CTI
- > Decisione su come procedere in merito al disciplinamento della professione di agente di brevetti e all'istituzione di un tribunale federale dei brevetti

Per quanto concerne il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011 viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 1).

Con il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011 sono stati autorizzati i mezzi per proseguire la partecipazione indiretta ai programmi dell'Unione europea nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli anni 2008–2013. Il messaggio per la partecipazione ufficiale seguirà non appena saranno conclusi i negoziati con l'UE. Questi ultimi non hanno ancora potuto essere avviati perché non esiste ancora il mandato dell'UE, mentre il mandato della Svizzera è stato approvato dal Consiglio federale il 28 febbraio 2007.

Riguardo alla consultazione concernente la nuova legge quadro sulle scuole universitarie (nuovo titolo: legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario) viene riferito del capitolo 1 (punto principale 1).

La consultazione concernente la revisione parziale della legge sui PF (trasferimento degli immobili al settore dei PF, adeguamento della struttura direttiva) non ha potuto essere svolta nell'anno in rassegna e il messaggio non è ancora approvato perché era prioritaria una discussione sulla governance del settore dei PF.

Il 21 febbraio 2007 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione concernente l'articolo costituzionale e la legge federale sulla ricerca sull'uomo e ha deciso sull'ulteriore modo di procedere. Gli avamprogetti sono stati approvati dalla maggioranza dei partecipanti. È stata ampiamente sostenuta la regolamentazione unitaria a livello federale, l'ampia definizione della ricerca sull'uomo, l'esigenza del consenso dichiarato, l'esame indipendente dei progetti di ricerca e la registrazione degli studi. Sono stati invece in generale criticati la riserva della Convenzione sulla biomedicina, la ricerca su persone incapaci di discernimento in determinate circostanze contro la loro resistenza e una definizione poco chiara del campo d'applicazione.

Il 12 settembre 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sull'articolo costituzionale relativo alla ricerca sull'uomo. L'articolo autorizza la Confederazione a disciplinare la ricerca sull'uomo in una legge federale e a stabilire i principi centrali che devono essere osservati in ogni progetto di ricerca che coinvolga l'essere umano. L'obiettivo primario è la protezione della dignità e della personalità dell'essere umano. Occorre tuttavia considerare anche la libertà di ricerca e l'importanza della ricerca per la salute e la società. Tra i principi fondamentali vi sono il consenso dichiarato e le esigenze particolari di protezione delle persone incapace di discernimento. Non viene presa in considerazione solo la ricerca sulle persone, ma anche su materiali biologici di provenienza umana, su dati personali e su persone decedute. Il Consiglio federale intende approvare il messaggio concernente la legge federale sulla ricerca sull'uomo prima della votazione popolare sull'articolo costituzionale.

Il 18 aprile 2007 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto relativo alla consultazione sull'avamprogetto di una legge federale sulle professioni psicologiche e ha dato il mandato di elaborare il relativo messaggio. La legge intende disciplinare la formazione di base per le professioni psicologiche qualificate (formazione universitaria in psicologia) e il perfezionamento professionale per le professioni psicologiche qualificate rilevanti dal profilo sanitario (in particolare la psicoterapia). La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato l'orientamento dell'avamprogetto; le esigenze centrali come quelle di una migliore protezione dei pazienti, della protezione del titolo, dell'esame della qualità dei corsi di perfezionamento con un'autovalutazione e una valutazione da parte di terzi come pure l'accREDITAMENTO sono state in generale approvate. È stato tuttavia richiesto che il campo di applicazione

della legge comprenda tutte le attività psicologiche qualificate. Si è discusso in modo controverso su quali indirizzi di perfezionamento devono essere sanciti nella legge per proteggere i pazienti da inganni e indicazioni fallaci e in che modo debbano essere designate le professioni. Si sono inoltre delineati doppioni con altre leggi e condizioni quadro come la legge sull'aiuto alle università, la legge sulle scuole universitarie e la dichiarazione di Bologna.

Il 2 maggio 2007 il Consiglio federale ha preso una decisione di fondo concernente la revisione delle basi legali della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) e la sua attività di promozione. Prevede di sancirle nella legge sulla ricerca. L'organizzazione della CTI deve essere improntata per quanto possibile a quella della Commissione della concorrenza (COMCO). La revisione delle basi legali deve inoltre contenere un ampliamento dell'articolo sullo scopo e definire la dimensione economica dell'attività di promozione. Il 14 novembre 2007 il Consiglio federale ha deciso di affrontare questi cambiamenti mediante una revisione parziale anticipata della legge sulla ricerca prima delle ulteriori revisioni della stessa legge già pianificate. Il 21 dicembre 2007 ha avviato la consultazione concernente la revisione parziale della legge sulla ricerca. L'elemento centrale della revisione parziale è una regolamentazione adeguata ai tempi ed esaustiva della promozione dell'innovazione da parte della Confederazione. La Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI viene riorganizzata e ottiene maggiori competenze decisionali.

Riguardo ai messaggi concernenti la legge sul Tribunale federale dei brevetti e la legge sugli agenti di brevetti viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 2).

1.2 Economia

1.2.1 Obiettivo 2 Meno ostacoli statali, più concorrenza sul mercato interno

- > Decisioni di principio riguardanti un secondo pacchetto di misure per una politica di crescita
- > Consultazione sulla revisione della legislazione postale
- > Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici
- > Rapporto sulla politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI)

Il 21 novembre 2007 il Consiglio federale ha svolto una discussione sul proseguimento della politica di crescita della Confederazione e ha incaricato il dipartimento competente di elaborare un rapporto entro la primavera del 2008 (in adempimento della mozione del gruppo PLR 01.3089) nel quale viene illustrata nei dettagli la politica di crescita nel periodo di legislatura 2007–2011. La presentazione del proseguimento della politica di crescita può aver luogo solo sulla base del programma di legislatura definitivo 2007–2011. Unitamente alla presentazione dei provvedimenti inerenti alla politica di crescita negli anni 2007–2011 verrà riferito anche sul pacchetto di crescita I.

Il Consiglio federale non ha potuto avviare come previsto la consultazione sulla revisione della legislazione sulle poste. Il 21 settembre 2007 ha preso decisioni preliminari sui punti centrali della revisione della legge sulla cui base verrà elaborato l'avamprogetto che verrà posto in consultazione.

Riguardo alla consultazione concernente la revisione della legge federale sugli acquisti pubblici viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 2).

L'8 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI). Il rapporto mostra che non ci sono PMI tipiche ma più profili di imprese molto diverse che hanno esigenze specifiche. I principali strumenti politici degli enti pubblici sono indicati nel rapporto, in particolare lo sgravio amministrativo e le attività di e-government a favore delle PMI, l'apertura dei mercati nazionali e internazionali, l'imposizione e la costituzione di capitale proprio, il sostegno del finanziamento, in particolare con cooperative di fideiussione delle arti e mestieri, la promozione del capitale di rischio e la promozione dell'innovazione.

1.2.2 Obiettivo 3 Rafforzare la fiducia nell'economia

- > Messaggio su una normativa concernente gli averi non rivendicati
- > Messaggio sull'applicazione delle 40 raccomandazioni del GAFI
- > Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime
- > Messa in vigore del diritto in materia di revisione
- > Messaggio concernente la revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)
- > Consultazione in merito ad una migliore protezione del marchio «Svizzera»
- > Messaggio concernente la ratifica della convenzione di Lugano riveduta
- > Presa d'atto dei risultati della consultazione concernente la legge sulla sicurezza dei prodotti
- > Entrata in vigore della revisione del Codice delle obbligazioni e della revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio

L'8 giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare all'elaborazione di una legge federale sugli averi non rivendicati e di istituire una regolamentazione legale sussidiaria. Ha incaricato il dipartimento competente dell'elaborazione di un progetto da porre in consultazione. In tal modo si intende garantire una corretta ripartizione statale degli averi che erano stati affidati alle banche anni o decenni fa senza che si sappia dove vivono oggi i clienti o i loro eredi. Con questa regolamentazione, che si riallaccia al diritto della dichiarazione di prescrizione, il Consiglio federale riconosce la libertà contrattuale e l'autodisciplina.

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI. Le modifiche di legge proposte si concentrano su 12 provvedimenti che riguardano diversi temi. Il primo settore di temi concerne gli obblighi di diligenza; essi vengono sistematizzati con le misure proposte e la prassi attuale viene sancita dalla legge. Il secondo gruppo di temi riguarda l'estensione della legge sul riciclaggio di denaro al finanziamento del terrorismo, sempre allo scopo di consolidare la prassi esistente. Il terzo settore di temi concerne le disposizioni supplementari per migliorare l'efficacia del sistema di notifica. Il quarto comprende

l'inclusione di nuovi atti preparatori al riciclaggio di denaro nel diritto svizzero per preparare il terreno in vista di riprendere la Convenzione riveduta del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Con l'introduzione di un sistema di informazione su richiesta alla frontiera, si intende inoltre attuare la raccomandazione speciale IX sul traffico di contanti transfrontaliero. Il progetto prevede infine una delega di competenze legislative al Consiglio federale per quanto concerne l'attuazione della legge sul riciclaggio di denaro.

Riguardo al messaggio concernente la revisione del diritto delle società anonime viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 2).

Il 22 agosto 2007 il Consiglio federale ha posto in vigore la legge sui revisori e le disposizioni di esecuzione per il 1° settembre 2007. La nuova autorità di sorveglianza dei revisori decide sulla loro abilitazione e vigila sugli uffici di revisione di società pubbliche. Il servizio indipendente garantirà da un lato che le prestazioni di revisione siano regolamentari e di alta qualità e d'altro lato che vengano attuate le direttive internazionali come il «Sarbanes-Oxley Act» statunitense.

Riguardo al messaggio concernente la revisione parziale del Codice civile svizzero nel settore dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 2).

Il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (progetto legislativo «Swissness»). L'avamprogetto perseguiva due obiettivi principali: in primo luogo si intende rafforzare la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera in Svizzera e all'estero e in secondo luogo le regolamentazioni più precise riguardanti la designazione «Svizzera» e la croce svizzera dovrebbero portare a una maggiore chiarezza e a una maggiore certezza del diritto.

La Convenzione di Lugano riveduta sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale ha potuto essere firmata solo il 30 ottobre 2007 a causa di divergenze nei negoziati con l'UE. Di conseguenza il messaggio concernente la ratifica della Convenzione non ha potuto essere approvato come previsto nel 2007.

Il 2 maggio 2007 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione concernente il disegno di legge sulla sicurezza dei prodotti e ha dato il mandato di elaborare il messaggio. Dalla revisione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) dovrebbe risultare una legge esaustiva sulla sicurezza dei prodotti. Si persegue la garanzia della sicurezza dei prodotti e la facilitazione del traffico transfrontaliero grazie alla compatibilità con le norme europee.

Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1° gennaio 2008 la revisione totale del diritto delle società anonime, ha modernizzato il diritto sulle Sags e ha nuovamente disciplinato l'obbligo di revisione per tutte le imprese. Ha inoltre approvato la revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio. Essa contiene le prescrizioni necessarie per attuare la nuova regolamentazione dell'obbligo di revisione. Per migliorare la trasparenza e per semplificare l'accesso alle informazioni del registro di commercio, in futuro sarà possibile visionare i dati del registro di commercio gratuitamente su Internet in tutta la Svizzera. È inoltre previsto il passaggio a una gestione totalmente elettronica del registro di commercio.

1.3 Finanze e bilancio federale

1.3.1 Obiettivo 4 Garantire a lungo termine l'equilibrio del bilancio federale

- > Verifica dei compiti e conseguenti provvedimenti di riforma e di rinuncia
- > Terzo rapporto sulla verifica dei sussidi federali
- > Gestione del rischio da parte della Confederazione

In merito ai provvedimenti di rinuncia e di riforma derivanti dalla verifica dei compiti viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 3).

Il terzo rapporto sulla verifica dei sussidi federali non ha potuto essere approvato come previsto nell'anno in rassegna perché era essenziale sintonizzarlo dal profilo temporale e materiale con la verifica dei compiti.

La Confederazione attua una gestione globale dei rischi che comprende tutti i dipartimenti, la Cancelleria federale e le unità dell'Amministrazione. La responsabilità dell'attuazione della gestione dei rischi spetta ai dipartimenti e alla Cancelleria federale. Nell'ambito della determinazione degli obiettivi strategici si garantisce inoltre che anche le aziende della Confederazione dispongano di un'adeguata gestione dei rischi.

I rischi della Confederazione vengono rielaborati annualmente. A metà dicembre i dipartimenti e la Cancelleria federale allestiscono un rapporto sui principali rischi dal loro punto di vista. Questi rapporti vengono discussi e rettificati nell'ambito della Conferenza dei segretari generali. Nel 2007 questo organo ha inoltre affrontato nel corso di diverse sedute la questione se sia auspicabile o necessario un rafforzamento della gestione centrale dei processi e del sostegno fino al li-

vello delle unità amministrative. In particolare a causa delle risorse limitate si è deciso di rinunciare momentaneamente a un ampliamento e di affrontare gradatamente lo sviluppo e l'attuazione della gestione dei rischi. Le categorie di rischio alle quali i rischi identificati sono attribuiti in base alle cause e alle ripercussioni rimangono invariate nell'anno in rassegna. Anche i criteri per la valutazione dei rischi non sono cambiati: le ripercussioni finanziarie sono il criterio principale, mentre le lacune nel funzionamento dell'attività del Governo e dell'Amministrazione e il pregiudizio alla reputazione sono criteri sussidiari di valutazione. Per il 2006 sono stati presentati al Consiglio federale 37 rischi prioritari dai dipartimenti e dalla Cancelleria federale. Si tratta prevalentemente di rischi finanziari ed economici, di rischi giuridici e di rischi materiali, tecnici e elementari. I dipartimenti e le unità amministrative si sono occupati attivamente di questi rischi e hanno sviluppato per quanto possibile provvedimenti volti a minimizzarli e a ridurre la probabilità o le possibili ripercussioni.

L'allegato al conto annuale contiene ora indicazioni sulla situazione concernente i rischi e sulla gestione dei rischi conformemente alle prescrizioni del Nuovo modello contabile della Confederazione.

1.3.2 Obiettivo 5 Proseguire le riforme fiscali

- > Presa d'atto dei risultati della consultazione sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto e decisione circa l'ulteriore modo di procedere
- > Messaggio sulla scelta del sistema fiscale nell'ambito dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
- > Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco
- > Rapporto concernente le ripercussioni del modello Zehnder per limitare la concorrenza fiscale
- > Rapporto «Aiuti statali alle imprese: imposizione delle imprese e concorrenza fiscale – Sviluppi nell'Unione europea»

Per quanto concerne la consultazione e la decisione sull'ulteriore procedura per semplificare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto e il messaggio sulla scelta del sistema fiscale per l'imposizione dei coniugi viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 3).

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco e ha approvato il messaggio e il disegno di legge federale. La struttura fiscale e l'imposizione minima delle sigarette in Svizzera sono oggi compatibili con l'UE. Il disegno prevede di impostare analogamente anche la struttura fiscale degli altri manufatti del tabacco (sigari, cigarillos e tabacco trinciato). Nel frattempo il loro onere fiscale viene leggermente aumentato (fortemente per il tabacco trinciato fine). Il Consiglio federale otterrà inoltre la competenza di avvicinare l'imposizione a medio termine all'imposizione minima vigente nell'UE. L'onere del tabacco trinciato fine per arrotolare le sigarette aumenterà notevolmente. Il Consiglio federale rinuncia in compenso all'imposizione della carta da sigarette.

L'8 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto concernente le ripercussioni del modello Zehnder per limitare la concorrenza fiscale. Il modello prevede che a partire da un determinato limite di

reddito solo la Confederazione riscuote le imposte. La Confederazione rinuncia in compenso completamente all'imposizione delle parti di reddito sotto questo limite. Con il modello Zehnder è possibile limitare fortemente il turismo fiscale all'interno del Paese e ridurre gli svantaggi della concorrenza fiscale (p. es. ripartizione del reddito disuguale tra i contribuenti di diversi Cantoni). Inoltre, i Comuni e i Cantoni diventerebbero meno dipendenti da singoli contribuenti. Altri effetti sperati (p. es. onere di riscossione più basso) sarebbero tuttavia limitati. La realizzazione del modello limiterebbe contemporaneamente i vantaggi della concorrenza fiscale (vicinanza ai cittadini, pressione all'efficienza e all'innovazione nell'offerta di prestazioni statali, considerazione delle diverse preferenze) e l'autonomia fiscale cantonale e comunale.

Il 7 novembre 2007 il Consiglio federale (in adempimento del Po. CET-CS 07.3003) ha approvato il rapporto «Aiuti statali alle imprese: imposizione delle imprese e concorrenza fiscale – Sviluppi nell'Unione europea». Il rapporto giunge alla conclusione che l'UE persegue l'approccio di una concorrenza fiscale limitata completata da una estesa politica di aiuti statali. La Svizzera ha invece un approccio positivo nei confronti della concorrenza fiscale, dandole il posto che le spetta nella sua normativa. In compenso versa con moderazione aiuti statali diretti alle singole imprese.

1.4 Ambiente e infrastruttura

1.4.1 Obiettivo 6 Conservare le base vitali naturali e improntare la politica energetica sul lungo termine

- > Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera» e la revisione della legge sulle foreste
- > Rapporto strategico sui provvedimenti e gli obiettivi della politica energetica a lungo termine
- > Messaggio concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

Il 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica della legge federale sulle foreste e l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera». La nuova legge è un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare. Intende garantire la funzione protettiva e la diversità naturale della foresta in Svizzera a lungo termine. L'iniziativa sposterebbe l'attuale equilibrio troppo a favore dell'ecologia. La revisione della legge intende promuovere un'economia forestale efficiente con una forte catena di valore aggiunto del legno. Le condizioni ecologiche di base per la gestione delle foreste dovrebbero garantire che anche con un maggiore utilizzo del legno l'ecosistema della foresta rimanga intatto a lungo termine. In Svizzera si potrà ancora utilizzare solo il legno che ricresce. Il disegno di legge fa inoltre proposte su come trattare la superficie boschiva in costante crescita nelle regioni di montagna. La diffusione della foresta in parte non auspicata deve essere fermata, precisando da un lato le disposizioni per la delimitazione della foresta dalle zone agricole e dall'altro impostando l'obbligo di rim-

boschimento compensativo in queste regioni in modo più flessibile.

Riguardo alla strategia concernente gli obiettivi e i provvedimenti a lungo termine in materia di politica energetica viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 4).

L'8 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. La trasposizione ha luogo mediante la revisione totale della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare. L'elemento principale della revisione è il miglioramento della posizione delle vittime con un aumento della somma di copertura dall'attuale un miliardo a 1,8 miliardi di franchi e la ratifica delle convenzioni internazionali di Parigi e Bruxelles. Esse semplificano notevolmente la procedura decisionale nel caso in cui un incidente nucleare all'estero coinvolga anche vittime in Svizzera.

1.4.2 Obiettivo 7 Mantenere un'efficiente infrastruttura dei trasporti e collegarla a livello europeo

- > Messaggio concernente la legge sul traffico di merci
- > Messaggio sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria
- > Consultazione concernente la modifica della legge sulla navigazione aerea
- > Messaggio relativo alla modifica dell'articolo 86 Cost. (finanziamento speciale del trasporto aereo)
- > Messaggio relativo alla legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

L'8 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci. Esso è incentrato sul trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi dalla strada alla ferrovia, come previsto dall'articolo sulla protezione delle Alpi della Costituzione federale. Il progetto non sostituisce la legge sul trasferimento del traffico in vigore fino al 2010. Mantiene l'attuale obiettivo di trasferimento di 650 000 viaggi di autocarri l'anno attraverso le Alpi, tuttavia non già per il 2009, ma unicamente al momento della messa in funzione della galleria di base del San Gottardo. Come obiettivo intermedio, nel 2011 occorre scendere sotto la soglia del milione. Il nuovo strumento centrale sarà la borsa dei transiti alpini. Fino alla sua introduzione si continuerà con l'attuale insieme di provvedimenti: promozione finanziaria del traffico combinato non accompagnato (trasporto di casse mobili di container) e l'estensione della strada viaggiante.

Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha preso atto della consultazione concernente la Panoramica FTP sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF) e il fabbisogno della NFTA e ha approvato il relativo messaggio. Per il finanziamento totale della NFTA viene chiesto un credito complessivo di 19,1 miliardi di franchi. Il Consiglio federale chiede inoltre al Parlamento di sviluppare l'infrastruttura ferroviaria per 5,2 miliardi di franchi. In tal modo i tempi di percorrenza

tra Ovest e Est vengono ridotti di mezz'ora e i principali nodi ferroviari vengono collegati meglio. Il volume di investimenti FTP inizialmente previsto di 30,5 miliardi di franchi aumenterà di circa un miliardo di franchi. Con un credito di pianificazione di 40 milioni di franchi si intende inoltre istituire le basi per la realizzazione delle opzioni di ampliamento chieste dai Cantoni e di altri progetti (per un messaggio complementare SIF 2).

Il Consiglio federale non ha potuto avviare la consultazione per la modifica della legge sulla navigazione aerea nel 2007 come previsto perché il contenuto della revisione è stato ampliato e perché dopo una prima consultazione degli ambienti industriali si sono resi necessari ulteriori chiarimenti.

Il 29 agosto 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l'istituzione di un finanziamento speciale del traffico aereo (modifica dell'art. 86 Cost.). In questo contesto, sulla base del progetto di finanziamento speciale del traffico stradale, una parte delle entrate fiscali sui carburanti per gli aerei (50% dell'imposta di base e 100% del supplemento fiscale sugli oli minerali) viene accreditata in misura vincolata al finanziamento speciale del traffico aereo. Questi mezzi a destinazione vincolata devono essere utilizzati per provvedimenti nei settori della sicurezza tecnica, delle misure di protezione da attacchi criminali e della protezione dell'ambiente.

L'elaborazione del messaggio relativo alla legge federale concernente la tassa di utilizzazione delle strade nazionali ha richiesto più tempo del previsto perché il progetto ha ripercussioni dirette su altri oggetti e il

Consiglio federale ha chiesto di conseguenza ulteriori chiarimenti. Per questo motivo il messaggio non ha potuto essere approvato prima della fine del 2007.

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

1.5.1 Obiettivo 8 Impostare e promuovere la società dell'informazione

- > Ordinanze d'esecuzione della legge federale sulla geoinformazione
- > Nuova concessione SSR e disciplinamento delle zone destinatarie delle emittenti radiotelevisive locali
- > Strategia «eHealth» Svizzera
- > Strategia e-government Svizzera

Il Consiglio federale non ha potuto approvare nel 2007 come previsto le diverse nuove ordinanze di esecuzione rivedute relative alla legge sulla geoinformazione perché la legge è stata approvata dal Parlamento più tardi del previsto.

Il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha rilasciato una nuova concessione alla SSR per la durata di 10 anni. Essa comprende un mandato di prestazioni allargato che impegna la SSR in primo luogo a fornire informazione, cultura, intrattenimento e informazione. Il governo nazionale intende inoltre garantire con prescrizioni di qualità che l'emittente SSR si distingua chiaramente dalle offerte commerciali. La nuova concessione sostituisce quella del 1992 ed entra in vigore il 1° gennaio 2008. Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale ha deciso di suddividere la Svizzera in 13 zone destinatarie delle emittenti televisive locali con partecipazione al canone. Inoltre ha definito 34 zone destinatarie delle emittenti radiofoniche private OUC.

Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha approvato la strategia «eHealth» Svizzera. Nel frattempo ha chiesto

che nell'ambito dell'attuazione della strategia venga garantito che il fabbisogno legislativo sia valutato tempestivamente e che le nuove basi legali da istituire siano integrate puntualmente come progetti parziali nella pianificazione e nello svolgimento del progetto. In questo contesto il Consiglio federale è stato informato il 7 dicembre 2007 dal dipartimento competente che per l'attuazione della strategia «eHealth» Svizzera nell'ambito dell'organo nazionale di coordinamento sono previsti sei progetti parziali. Uno di questi progetti parziali, denominato «Basi legali», sarà analizzato a fondo nel corso dei prossimi anni. Questa analisi servirà come base per la Confederazione e i Cantoni per avviare i necessari processi legislativi.

Il 24 gennaio 2007 il Consiglio federale ha approvato la strategia e-government Svizzera come strategia nazionale. L'attuazione della strategia sarà disciplinata in una «Convenzione quadro concernente la collaborazione in ambito di e-government in Svizzera (2007–2011)». Essa è stata approvata nel giugno del 2007 dalla Conferenza dei governi cantonali, approvata dal Consiglio federale il 29 agosto 2007 e ratificata dai Cantoni entro la fine del 2007.

1.6 Istituzioni dello Stato

1.6.1 Obiettivo 9 Migliorare la capacità d'azione e di riforma dello Stato

- > Adeguamento delle ordinanze alla nuova ripartizione dei compiti e alle nuove forme di collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni
- > Attuazione della riforma dell'Amministrazione federale e rapporto finale del delegato preposto alla riforma
- > Ristrutturazione dei dipartimenti
- > Decisioni preliminari concernenti il risanamento della cassa pensioni FFS
- > Nuovo ordinamento della previdenza professionale del personale federale

Dal 18 aprile al 20 luglio 2007 il Consiglio federale ha svolto la consultazione e il 7 novembre 2007 ha autorizzato gli adeguamenti necessari delle ordinanze alla nuova ripartizione dei compiti fra la Confederazione e i Cantoni in base alla legislazione di esecuzione della NPC (compresa la nuova ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri). Nel frattempo, il 1° gennaio 2008 il Consiglio federale ha posto in vigore la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, concludendo così la più grande riforma del federalismo dall'esistenza dello Stato federale.

Riguardo alla riforma dell'Amministrazione federale viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 3).

Nella sua seduta speciale del 22/23 maggio 2007 il Consiglio federale si è occupato della riforma della struttura dipartimentale. Ha incaricato i dipartimenti competenti da un lato di esaminare il raggruppamento dei settori formazione e ricerca in un dipartimento tenendo conto del nuovo panorama universitario svizzero e dall'altro l'istituzione di un dipartimento di sicurezza.

Il 30 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di elaborare fino alla fine del 2007 un progetto da porre in consultazione sul risanamento della cassa pensioni delle FFS. Questo

deve porre in discussione tre varianti di diversa entità riguardanti il sostegno della Confederazione. Devono inoltre essere chiarite le ripercussioni di una variante senza partecipazione della Confederazione. Quest'ultima richiede maggiori chiarimenti e per tale motivo il progetto non ha potuto essere presentato al Consiglio federale nell'anno in rassegna.

Dopo che le Camere federali hanno approvato la legge su PUBBLICA alla fine del 2006, nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha attuato il nuovo ordinamento della previdenza professionale del personale federale. Il 15 giugno 2007 ha stabilito il termine per il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi al 1° luglio 2008. Nel frattempo ha approvato il contratto di affiliazione al sistema di previdenza della Confederazione. Nel cosiddetto contratto di affiliazione sono disciplinati i diritti e doveri reciproci tra un datore di lavoro e PUBBLICA. Il 5 settembre 2007 il Consiglio federale ha approvato i contratti di affiliazione per 105 organizzazioni che hanno aderito alla cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA). Questi contratti consentono un agile passaggio delle organizzazioni al primato dei contributi alla metà del 2008. Il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha infine approvato i contratti di affiliazione delle unità amministrative decentralizzate e ha posto in vigore formalmente la legge su PUBBLICA per il 1° luglio 2008, in modo da istituire completamente le basi legali per il nuovo ordinamento della previdenza professionale.

1.7 Organizzazione del territorio

1.7.1 Obiettivo 10 Garantire uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile

- > Strategia per uno sviluppo sostenibile 2007
- > Messaggio concernente il programma pluriennale relativo alla politica regionale 2008–2015
- > Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio

Il 17 gennaio 2007 Consiglio federale ha preso atto del rapporto sullo stato dell'attuazione dello sviluppo sostenibile in Svizzera. Non ha potuto approvare il rapporto «Strategia per uno sviluppo sostenibile: linee direttrici e piano d'azione 2008–2011» come previsto per la fine del 2007 perché esso deve essere coordinato con le decisioni di attuazione della verifica dei compiti.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il programma pluriennale relativo alla politica regionale 2008–2015. Su questa base il Parlamento stabilisce le priorità e i contenuti della promozione della politica regionale conforme-

mente alla nuova legge federale sulla politica regionale. Il Consiglio federale propone di porre l'accento sulla promozione nei prossimi anni dei sistemi di valore aggiunto esportabili come motore dello sviluppo regionale. Nel nuovo fondo per lo sviluppo regionale verranno versati ulteriori 230 milioni di franchi.

Per quanto riguarda il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio (misure di accompagnamento per l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero) viene riferito nel capitolo 1 (punto principale 2).

2 Gestire le sfide demografiche

2.1 Sicurezza sociale e sanità

2.1.1 Obiettivo 11 Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile e consolidare la prevenzione a tutela della sanità pubblica

- > Entrata in vigore e attuazione della quinta revisione dell'assicurazione per l'invalità (AI)
- > Messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza professionale
- > Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
- > Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sugli agenti terapeutici
- > Decisione in merito al proseguimento della Strategia «Migrazione e salute» negli anni 2008–2013
- > Conclusione delle trattative con l'UE in ambito sanitario
- > Consultazione concernente il finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico
- > Ulteriore procedura concernente le forme giuridiche degli istituti di previdenza professionale
- > Misure finalizzate al contenimento dei costi nell'assicurazione malattia obbligatoria
- > Rapporto «Prevenzione e promovimento della salute in Svizzera» e ulteriore procedura
- > Consultazione concernente una revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
- > Consultazione relativa alla revisione totale della legge sulle epidemie

Il capitolo 1 (punto principale 2) riferisce sull'entrata in vigore e sull'attuazione della 5ª revisione dell'AI, nonché sul messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale.

In ragione dei pareri corposi e in parte controversi, la valutazione della procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sull'assicurazione infortuni ha richiesto più tempo del previsto. Il Consiglio federale ha dunque preso atto dei risultati della procedura di consultazione, decidendo sull'ulteriore procedura, soltanto il 12 settembre 2007. Il tempo a disposizione – fino alla fine dell'anno – non è bastato per presentare il messaggio nel 2007 come previsto.

Il 28 febbraio 2007, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge sugli agenti terapeutici (preparati ospedalieri). Sebbene l'approvvigionamento degli ospedali con agenti terapeutici sia generalmente molto buono, vi sono lacune che riguardano singoli gruppi di medicinali. La revisione parziale anticipata è intesa a creare i presupposti per una rapida soluzione di tale problema. In tal

modo, il Consiglio federale dà seguito a una richiesta formulata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (Mozione 06.3413 Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicinali). Esonerando ulteriori gruppi di medicinali dall'obbligo dell'omologazione da parte di Swissmedic, in futuro gli ospedali potranno per esempio produrre autonomamente determinati preparati.

Il 27 giugno 2007, il Consiglio federale ha conferito il mandato di proseguire la Strategia «Migrazione e salute» negli anni 2008–2013. Lo stato di salute della popolazione immigrata è meno buono rispetto a quello della popolazione indigena. Gli immigrati risultano maggiormente esposti a rischi sanitari e il loro accesso al sistema sanitario è meno immediato. Al fine di porre rimedio a questa situazione, la strategia federale «Migrazione e salute» ha già fornito un contributo sul piano del comportamento relativo alla salute, dello stato di salute e dell'accesso al sistema sanitario. Le attività avviate in tal senso vengono per la maggior parte proseguite, approfondite e ulteriormente istituzionalizzate.

I colloqui esplorativi con l'UE nell'ambito della sanità pubblica sono proseguiti. Non è stato possibile concluderli dovendo entrambe le parti effettuare ulteriori accertamenti relativi alla ripresa di norme UE, per esempio nel settore della sicurezza alimentare, che si sono protratti più a lungo del previsto.

Il 27 giugno 2007, il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto concernente il finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico. Il progetto prevede che, entro 30 anni, questi ultimi siano completamente rifinanziati analogamente a quelli di diritto privato. È inoltre previsto che il Consiglio federale presenti regolarmente un rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza di diritto pubblico e sulla loro autonomia dalle istituzioni. Gli istituti il cui grado di copertura è superiore al 100 per cento alla data dell'entrata in vigore passano obbligatoriamente al sistema della capitalizzazione completa e devono essere gestiti secondo le stesse regole applicabili a quelli di diritto privato. Per poter continuare a essere gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale – per 30 anni al massimo –, gli istituti di previdenza di diritto pubblico dovranno adempiere due condizioni: beneficiare della garanzia dell'ente pubblico e disporre di un piano di finanziamento approvato dalla competente autorità di vigilanza.

Il 28 marzo 2007, il Consiglio federale ha dato l'incarico di esaminare diverse questioni riguardanti le forme giuridiche degli istituti della previdenza professionale. Si tratta in particolare di verificare se tutti gli istituti di previdenza debbano avere forma di fondazione o se non possano essere autorizzate anche altre forme giuridiche. Il Consiglio federale ha inoltre conferito il mandato di formulare proposte relative a una corrispondente revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità (LPP). Tale documento servirà da base per la decisione sull'ulteriore procedura.

Nell'anno in esame, il Consiglio federale ha deciso ulteriori misure finalizzate al contenimento dei costi nell'assicurazione malattia. Il 27 giugno 2007 ha varato la revisione dell'ordinanza sull'assicurazione malattia. I prezzi dei medicinali ammessi nell'elenco delle specialità tra il 1993 e il 2002 saranno sottoposti a una verifica straordinaria. Nell'ambito della procedura in caso di ritardo del pagamento dei premi e sospensione delle prestazioni, i Cantoni hanno la possibilità di concludere accordi con le assicurazioni intesi a stabilire a quali condizioni si rinuncia alla sospensione dell'assunzione dei costi. Il 21 novembre 2007, il Consiglio federale ha deciso un'ulteriore misura volta a ridurre i prezzi dei medicinali. Affinché un farmaco generico sia ammesso nell'elenco delle specialità, il suo prezzo dovrà d'ora in poi essere inferiore del 40 per cento almeno rispetto al preparato originale (finora 30 per cento). Per i generici con un volume commerciale minore la differenza di prezzo ammonta ancora soltanto al 20 per cento. In tal modo si crea un incentivo a immettere sul mercato svizzero anche generici con un volume d'affari minore.

Il 28 settembre 2007, il Consiglio federale ha dato incarico di elaborare entro l'autunno 2008 un avamprogetto che prevede nuove disposizioni di legge intese a rafforzare la prevenzione e a promuovere la salute. Esso si fonderà sul rapporto «Prevenzione e promozione della salute in Svizzera», approvato dal Consiglio federale lo stesso giorno (in adempimento dei Po. Humbel Näf 05.3161 e CSS-S 05.3230). Il rapporto osserva che, in ragione dell'aumento delle malattie non trasmissibili e psichiche, si rendono necessarie nuove basi legali concernenti la prevenzione e il promovimento della salute. Il Consiglio federale si attende che la nuova legge, oltre a contribuire a rafforzare

durevolmente la prevenzione e il promovimento della salute, serva a migliorare il coordinamento e l'efficienza delle attività già avviate.

Il 14 dicembre 2007, il Consiglio federale ha messo in consultazione una revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Nonostante la situazione congiunturale favorevole e il calo della disoccupazione, a fine 2007 l'assicurazione contro la disoccupazione aveva accumulato un deficit pari a circa 5 miliardi di franchi. Le entrate permetteranno di coprire soltanto le prestazioni per un numero medio di 100 000 disoccupati su un ciclo congiunturale, mentre le nuove stime calcolano una media di 125 000 disoccupati. Dal profilo delle prestazioni, il Consiglio federale intende pertanto rendere meno scontato il diritto all'indennità in caso di nuova iscrizione alla disoccupazione, vincolare maggiormente il numero massimo delle indennità giornaliere al periodo di contribuzione e prolungare i periodi d'attesa per i giovani che terminano la scuola dell'obbligo. A complemento di ciò, il progetto propone di aumentare leggermente l'aliquota di contribuzione dal 2,0 al 2,2 per cento, consentendo di realizzare entrate supplementari di 460 milioni di franchi all'anno. Al fine di poter rimborsare il debito dell'assicurazione contro la disoccupazione entro 6-8 anni, si propone inoltre di aumentare temporaneamente l'aliquota di contribuzione dal 2,2 al 2,4 per cento.

Il 21 dicembre 2007, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa all'avamprogetto della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epidemie). La necessità di una revisione totale è dovuta ai mutamenti di molte delle condizioni rilevanti per la trasmissione delle malattie infettive intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge nel 1974. La revisione totale consente di migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro le malattie trasmissibili che hanno ripercussioni particolarmente nocive sulla salute pubblica. L'avamprogetto tiene conto delle nuove minacce per la salute, come la pandemia d'influenza, la SARS, il morbo di Creutzfeldt-Jakob, le resistenze agli antibiotici o il bioterrorismo.

A causa della scarsità di risorse, non è stato possibile licenziare come previsto nel 2007 il rapporto concernente gli interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (in adempimento del Po. Allemann 05.3053).

L'11 marzo 2007 popolo e Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare federale «Per una cassa malati unica e sociale».

Il 17 giugno 2007, la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità è stata accettata in votazione popolare (cfr. anche cap. 1 {punto principale 2}).

2.2 Società, cultura e sport

2.2.1 Obiettivo 12 Riorganizzare e riposizionare la politica culturale e orientare la politica in materia di sport alle nuove sfide

- > Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura, la revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia e il finanziamento di tale fondazione negli anni 2008–2011
- > Nuovo messaggio concernente la legge federale sul Museo nazionale svizzero
- > Messaggi concernenti la ratifica delle Convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
- > Consultazione concernente la revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
- > Messaggio sull'adeguamento delle misure legali per la lotta al doping
- > Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 3)
- > Messaggio relativo al finanziamento dei regimi di promozione cinematografica 2008–2011
- > Rapporto concernente una legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani

Il capitolo 1 (punto principale 1) riferisce sui messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura, la revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia e il finanziamento di tale fondazione negli anni 2008–2011.

Il 21 settembre 2007, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio e il disegno di legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione. La nuova legge disciplina per la prima volta la politica museale della Confederazione. Il suo obiettivo consiste nel concentrare l'attenzione sul «Gruppo MUSEE SUISSE», ridimensionandolo, per poi trasformarlo in un istituto di diritto pubblico. Verrà inoltre rafforzata la collaborazione tra i musei e le collezioni della Confederazione.

Il 21 settembre 2007, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la ratifica di due convenzioni dell'UNESCO. Adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nell'ottobre 2003, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale vincola gli Stati contraenti a prendere le misure necessarie in materia di protezione del loro patrimonio culturale immateriale e a promuovere la collaborazione regionale e internazionale. La Conven-

zione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nell'ottobre 2005, sancisce sul piano internazionale il diritto degli Stati a perseguire una propria politica culturale.

Il Consiglio federale non ha potuto avviare nel 2007 come previsto la consultazione concernente l'avampimento di una nuova legge sul promovimento dello sport (ex legge federale che promuove la ginnastica e lo sport) poiché occorreva integrare nel progetto misure concernenti la lotta contro il doping, un elemento che ha determinato un notevole onere supplementare.

Il Consiglio federale non ha adottato nel 2007 il messaggio sull'adeguamento delle misure legali per la lotta al doping. Ha per contro approvato, il 5 settembre 2007, il messaggio sulla Convenzione internazionale contro il doping nello sport (Convenzione dell'UNESCO). Il documento funge da dichiarazione d'intenti per ancorare nella legislazione dei paesi firmatari le disposizioni e i principi di fondo del Codice mondiale antidoping. Contrariamente a quanto figura negli obiettivi del Consiglio federale per il 2007, l'adeguamento delle misure legali relative alla lotta contro il doping dev'essere inserito nell'ambito della legge sul

promovimento dello sport (cfr. paragrafo precedente). Tale adeguamento si è reso necessario in quanto i progetti «Revisione della lotta contro il doping» e «Revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport» si sovrappongono e necessitano di un'attuazione simultanea. Una trattazione parallela di due messaggi in Parlamento non avrebbe senso e darebbe luogo a doppioni.

Il 28 febbraio 2007, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 3). Il messaggio chiede la concessione di un credito d'impegno di 14 milioni di franchi proveniente dal bilancio generale della Confederazione da destinarsi alla costruzione, alla ristrutturazione o all'ampliamento di determinati impianti sportivi di importanza nazionale.

2.3 Migrazione

2.3.1 Obiettivo 13 Favorire l'integrazione degli stranieri ed estendere l'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone

- > Misure di integrazione degli stranieri
- > Negoziati sull'estensione dell'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania

Il 22 agosto 2007, il Consiglio federale ha licenziato un rapporto circostanziato contenente un piano di misure per la politica di promozione dell'integrazione. Gli aspetti principali dell'integrazione concernono la lingua, la formazione e il lavoro. Le conoscenze linguistiche rappresentano per i giovani una condizione essenziale per accedere alla scuola e alla formazione professionale. Per gli adulti, invece, sono indispensabili per avere successo nel mondo del lavoro. La promozione della lingua è un punto centrale dell'integrazione e va presa in considerazione nel contesto di tutte le

le. Gli aiuti vengono stanziati sotto forma di crediti di pagamento annui di 3,5 milioni di franchi negli anni 2009–2012.

Il Consiglio federale non ha licenziato il messaggio relativo al finanziamento dei regimi di promozione cinematografica negli anni 2008–2011. Il 15 giugno 2007, ha incaricato il Dipartimento competente di chiedere, nell'ambito del messaggio sul preventivo 2008, un limite di spesa per il periodo 2008–2011.

Per motivi di personale, non è stato possibile concludere nel 2007 come previsto il rapporto concernente una legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (in adempimento del Po. Janiak 00.3469). Si trattava inoltre di attendere i risultati del dibattito giovanile in Parlamento al fine di integrarli nel rapporto.

misure. Altri ambiti che il Consiglio federale considera prioritari sono la formazione professionale e il lavoro.

Il 23 maggio 2007, il Consiglio federale ha deciso in merito al mandato negoziale relativo all'estensione graduale dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania. Il mandato è stato approvato definitivamente il 4 luglio 2007, dopo aver consultato i Cantoni e le Commissioni della politica estera del Parlamento. I negoziati sono stati avviati il 10 luglio 2007.

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni con l'estero

3.1.1 Obiettivo 14 Consolidare e approfondire la collaborazione bilaterale con l'UE

- > Negoziazione di ulteriori accordi bilaterali
- > Adozione delle misure preparatorie per attuare gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino
- > Adozione del messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata e conclusione di accordi quadro bilaterali con i nuovi Stati membri dell'UE

Per quanto riguarda i negoziati nel settore dell'energia elettrica si veda il capitolo 1 (punto principale 4), per quelli nel settore della sanità pubblica il capitolo 2 (obiettivo 11). Per quel che concerne la negoziazione di ulteriori accordi bilaterali, nel 2007 Svizzera e Unione europea hanno proseguito i colloqui in altri settori di mutuo interesse. Il 4 ottobre 2007 sono state avviate le trattative per estendere il reciproco riconoscimento delle denominazioni d'origine controllata (DOC) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) a tutti i prodotti agricoli. La protezione sancita attualmente nell'accordo agricolo si limita alle denominazioni vitivinicole e alle bevande spiritose. D'altra parte, l'adesione di Romania e Bulgaria all'UE e la necessità di comunitarizzare vecchie concessioni bilaterali concernenti specialità di carne hanno comportato un'estensione degli allegati 1 e 2 (concessioni tariffarie) dell'accordo agricolo. Colloqui esplorativi sono proseguiti per quel che riguarda il libero scambio nel settore agroalimentare e la partecipazione della Svizzera al sistema di navigazione satellitare Galileo.

Per quanto riguarda l'applicazione degli Accordi Schengen/Dublino, essa non ha potuto concretizzarsi

nel corso del 2007 come previsto in un primo tempo, a causa del ritardo accumulato dall'UE nel suo processo di ratifica (trattamento da parte di taluni Stati membri di riserve parlamentari). La ratifica, che era attesa per il primo trimestre del 2007, non è ancora avvenuta. I lavori preparatori per l'attuazione degli accordi (ripresa degli sviluppi dell'acquis di Schengen notificati alla Svizzera dopo la firma dell'accordo, preparazione della valutazione dello stesso acquis) sono in corso ed entreranno nella fase operativa non appena entrerà in vigore l'Accordo di Schengen. Trattandosi degli sviluppi dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale ha già approvato alcuni atti: la decisione riguardante l'introduzione dei passaporti biometrici (8 giugno 2007; cfr. anche obiettivo 18), il regolamento riguardante il codice frontiere Schengen (24 ottobre 2007) e gli atti concernenti il sistema d'informazione SIS (14 novembre 2007).

Per quanto riguarda il messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata e la conclusione di accordi quadro bilaterali con i nuovi Stati membri dell'UE si veda il capitolo 1 (punto principale 5).

3.1.2 Obiettivo 15 Sviluppare ulteriormente la cooperazione con i Paesi in transizione e in sviluppo

- > Messaggio concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011
- > Messaggio concernente la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2008–2012
- > Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (IV credito quadro)
- > Rapporto sui bambini nella politica svizzera dello sviluppo
- > Rapporto sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della cooperazione svizzera allo sviluppo
- > Rapporto sui beni pubblici globali

Nel 2007 non è stato possibile licenziare come previsto il messaggio concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011; esso viene infatti elaborato parallelamente ai lavori, attualmente in corso, concernenti l'orientamento futuro della cooperazione allo sviluppo.

Nel 2007 non è stato possibile licenziare come previsto il messaggio e il credito quadro concernenti la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2008–2012; essi vengono infatti elaborati parallelamente ai lavori, attualmente in corso, concernenti l'orientamento futuro della cooperazione allo sviluppo.

Il messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (IV credito quadro) è già stato approvato dal Consiglio federale il 15 dicembre 2006 (cfr. Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2006, obiettivo 15).

Nel 2007 il Consiglio federale non ha potuto licenziare come previsto il rapporto sull'impegno specifico

della cooperazione svizzera allo sviluppo a favore dei bambini (in adempimento del Po. Gadiert 05.3747). Il postulato chiedeva l'elaborazione di una politica giovanile da parte della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). Questa politica è stata presentata al pubblico il 14 settembre 2007 in occasione della conferenza annuale della cooperazione allo sviluppo, intitolata «Giovani e sviluppo».

Nel 2007 il Consiglio federale non ha potuto licenziare come previsto il rapporto sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della cooperazione svizzera allo sviluppo (in adempimento del Po. CPE-CS 05.3711), in quanto esso dipende da altri oggetti che non sono stati ancora adottati dal Consiglio federale; si tratta in particolare del messaggio concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo e di quello concernente la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Nel 2007 il Consiglio federale non ha potuto licenziare come previsto il rapporto sui beni pubblici globali (in adempimento del Po. Gadiert 02.3625). Il concetto di

beni pubblici globali si scontra con problemi di applicazione pratica, tanto che né il rapporto pubblicato nel novembre 2006 dalla task force internazionale «Global Public Goods» né i dibattiti tenuti nel settembre 2007 in seno all'executive board della Banca mondiale

hanno fatto segnare decisivi progressi a tal proposito. Questi problemi, oltre alla prosecuzione delle discussioni teoriche sui Global Public Goods, hanno causato un ritardo nell'allestimento del rapporto.

3.1.3 Obiettivo 16 Intensificare ulteriormente l'impegno della Svizzera negli ambiti della pace e dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale umanitario e del rafforzamento dell'ONU

- > Messaggio sulla continuazione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo 2008–2011
- > Messaggio su un credito quadro per il proseguimento del finanziamento dei tre centri ginevrini per la politica di sicurezza e attività connesse 2008–2011

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di proseguire con le misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. Con il relativo messaggio, ha proposto al Parlamento un nuovo credito quadro di oltre 240 milioni di franchi per almeno un quadriennio, a iniziare dal 2008. In questo modo la Svizzera potrà portare avanti e potenziare una decisa politica di promozione della pace e dei diritti dell'uomo.

continuare a sostenere i tre Centri ginevrini e il Centro di ricerche in materia di politica di sicurezza del Politecnico federale di Zurigo. Con il relativo messaggio, ha chiesto inoltre al Parlamento di stanziare un credito quadro di circa 148 milioni di franchi per il periodo 2008–2011; tale credito permetterà ai quattro centri attivi nel settore della politica di sicurezza di proseguire e consolidare, su mandato della Svizzera e nel suo interesse, le loro attività e i loro compiti principali.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale ha deciso, nel quadro della propria politica di sicurezza e di pace, di

3.1.4 Obiettivo 17 Salvaguardare le opportunità delle esportazioni svizzere

- > Ulteriore sviluppo della rete di accordi di libero scambio: avvio di trattative, in particolare con Giappone e Indonesia, conclusione delle trattative con Canada, Egitto, Thailandia, il Consiglio di cooperazione del Golfo e Algeria
- > Messaggio concernente una legge federale su Promozione Svizzera
- > Documenti strategici di politica economica estera concernenti Stati o gruppi di Stati

Per quanto riguarda l'Accordo economico di partenariato e di libero scambio con il Giappone si veda il capitolo 1 (punto principale 2). Con l'Indonesia, dopo la conclusione dello studio di fattibilità, nel gennaio 2007 è stato istituito un gruppo di lavoro su commercio e investimenti, che si è riunito nel mese di ottobre. I Paesi dell'AELS sperano che sia possibile decidere rapidamente l'apertura dei negoziati. Nell'anno in rassegna ciò non è stato tuttavia possibile, in quanto l'Indonesia ha voluto condurre ulteriori consultazioni interne.

Per quanto riguarda l'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e il Canada e l'Accordo agricolo bilaterale si veda il capitolo 1 (punto principale 2). L'Accordo di libero scambio con l'Egitto è stato firmato in gennaio ed è entrato in vigore il 1° agosto 2007; la Svizzera applica tale accordo sulla base della legge federale sulle misure economiche esterne. Nell'ottobre 2007 sono ripresi i colloqui con la Thailandia, rimasti a lungo interrotti in seguito agli avvenimenti politici della primavera 2006. Nell'anno in rassegna non è stata possibile né una ripresa formale dei negoziati né la loro conclusione. Nel 2007 sono proseguite le trattative con il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo, ma malgrado le previsioni non si è giunti a una loro conclusione: infatti è ancora necessaria almeno una tornata negoziale. Dopo varie risposte negative da parte algerina, in novembre sono stati avviati i negoziati di libero scambio con l'Algeria; nell'anno in rassegna non è stato perciò più possibile giungere alla conclusione delle trattative.

Il 22 novembre 2006 il Consiglio federale aveva già approvato i mandati di negoziazione per accordi di libero scambio degli Stati membri dell'AELS con la Colombia e il Perù, mentre il 7 dicembre 2007 ha approvato il mandato di negoziazione per accordi di libero scambio degli Stati membri dell'AELS con l'India. Nel giugno 2007 sono stati avviati negoziati di libero scambio con il Perù e la Colombia. L'apertura dei negoziati con Cina, Malaysia, Ucraina, Russia e Mercosur verrà ulteriormente esaminata.

Visti i risultati della consultazione, il Consiglio federale ha rinunciato a riunire in un unico istituto le organizzazioni Presenza Svizzera, Svizzera Turismo e LOCATION Switzerland, incaricate della promozione all'estero del nostro Paese; per questa ragione il messaggio concernente la legge federale su Promozione Svizzera non verrà licenziato. Mediante accordi di prestazioni, il Consiglio federale ha però integrato nell'Osec Business Network Switzerland gli strumenti di promozione dell'economia esterna, LOCATION Switzerland e i programmi della Confederazione per la promozione degli investimenti e delle importazioni nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e in transizione, adottando i necessari provvedimenti legali (cfr. cap. 1 punto principale 2: messaggio concernente una legge federale su Promozione Svizzera).

Il 31 ottobre rispettivamente il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha approvato le strategie di economia esterna volte a consolidare le relazioni con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) da un

lato, e con il Messico e il Sudafrica dall'altro. Queste strategie vanno intese come applicazioni settoriali della strategia di politica esterna. Le misure proposte verranno integrate nella strategia generale di politica esterna, per garantire il coordinamento. Queste strategie di economia esterna dovranno indicare le opzioni

che permettano da un lato alle aziende svizzere un miglior accesso sul mercato e che eliminino o riducano, dall'altro, eventuali discriminazioni che dovessero avvenire nell'istituzione e nella gestione di aziende in questi Paesi.

3.2 Sicurezza

3.2.1 Obiettivo 18 Attuare la nuova politica di sicurezza

- > Rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI
- > Messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare
- > Ordinanze concernenti le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (realizzazione della fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011)
- > Decisioni relative alla concretizzazione dell'appoggio sussidiario in occasione dei Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008)
- > Messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito in appoggio alle autorità civili
- > Rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di protezione e di rifugi
- > Decisioni relative alla concretizzazione dei progetti nel settore della protezione nazionale ABC
- > Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)
- > Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare

Secondo l'articolo 149b della legge militare, il Consiglio federale controlla periodicamente se gli obiettivi assegnati all'esercito sono raggiunti e presenta un rapporto all'Assemblea federale. Nell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha potuto adottare come previsto il primo rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI (per il periodo 2004–2007), in quanto alla fine dell'anno dovevano ancora confluire gli ultimi dati.

Nell'anno in rassegna, il Consiglio federale non ha potuto licenziare come previsto il messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare: l'elaborazione della nuova e ampia legislazione sulla protezione dei dati nel settore militare (legge federale sui sistemi militari d'informazione) si è infatti rivelata

assai più complessa e impegnativa del previsto; inoltre sono stati depositati diversi interventi parlamentari che hanno per oggetto la revisione della legge militare – riguardanti in particolare gli impieghi all'estero di militari –, per i quali è stato necessario attendere la loro trattazione da parte delle Camere.

Il 24 ottobre 2007 il Consiglio federale ha adottato la revisione dell'ordinanza sull'organizzazione dell'esercito (cfr. cap. 1 punto principale 6).

Il Consiglio federale ha preso le necessarie decisioni relative alla concretizzazione del servizio d'appoggio alle autorità civili in occasione degli europei di calcio 2008; il 7 dicembre 2007 ha approvato tra l'altro una dichiarazione d'intenti sulla cooperazione con Europol.

La pianificazione del servizio d'appoggio è ormai pronta, così come le richieste di sostegno riguardanti il materiale militare formulate dalle autorità delle località che ospiteranno gli incontri e da altri servizi coinvolti nell'avvenimento. Per la loro realizzazione si sta facendo quanto necessario.

Per quanto riguarda il messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito in appoggio alle autorità civili si veda il capitolo 1 (punto principale 6).

Alla luce dei risultati scaturiti dalla consultazione amministrativa interna, il rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di protezione e di rifugi (in adempimento della Mo. CdF-CN 05.3715) necessita di alcuni complementi; per questa ragione il Consiglio federale non ha potuto adottarlo, come previsto, nell'anno in rassegna.

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha preso conoscenza della strategia «Protezione NBC Svizzera». Essa dovrebbe servire ai partner della Confederazione e dei Cantoni attivi nella protezione NBC da base unitaria e linea guida per la prevenzione, l'intervento e la condotta coordinata. Sulla base delle raccomandazioni della strategia, il Consiglio federale ha incaricato la Commissione federale per la protezione NBC di elaborare diverse misure giuridiche e organizzative che permettano una maggior collaborazione tra Confederazione e Cantoni.

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha deciso di prorogare fino alla fine del 2011 l'impegno di SWIS-SCOY nella Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR). L'impiego, che prevede un effettivo massimo di 220 militi, è armato e dura oltre tre settimane: per questa ragione è necessaria l'approvazione da parte dell'Assemblea federale. Per il nostro Paese, un Kosovo pacifico, sicuro e con prospettive per il futuro assume un interesse nazionale, poiché la sicurezza interna della Svizzera è direttamente connessa alla stabilità nei Balcani, in particolare nel Kosovo.

Il 28 marzo 2007 il Consiglio federale (in adempimento del Po. Wicki 05.3526) ha approvato un rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare. Il Consiglio federale ritiene che tale parità sia garantita. Nel 2006, circa il 75 per cento dei giovani Svizzeri aveva adempiuto il proprio obbligo di prestare servizio. Il Consiglio federale ha pure esaminato i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'adozione di possibili alternative all'attuale sistema dell'obbligo di prestare servizio militare. È giunto alla conclusione che il sistema attuale fondato sull'obbligo generale di prestare servizio e sul principio di milizia, entrambi ancorati nella Costituzione federale, soddisfa sempre ancora nel modo migliore le necessità in materia di politica di sicurezza nonché le condizioni quadro istituzionali e politico-sociali del nostro Paese.

3.2.2 Obiettivo 19 Ottimizzare la cooperazione internazionale, la prevenzione e le strutture interne nei settori di giustizia e polizia

- > Messaggio concernente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
- > Firma dell'estensione dell'accordo sulla cooperazione in materia di polizia con la Francia
- > Messaggio concernente la revisione della legge federale sui documenti d'identità
- > Messaggio concernente la creazione di una base costituzionale per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta)
- > Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI II)
- > Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sulle autorità penali della Confederazione
- > Negoziati con l'Unione europea al fine di elaborare un accordo di cooperazione con Eurojust
- > Messaggio sulla revisione parziale del Codice penale concernente il sequestro di materiale di propaganda che incita al razzismo o alla violenza

Il 21 settembre 2007 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La convenzione è il primo strumento che fissa norme di portata mondiale per combattere la corruzione. Essa obbliga gli Stati aderenti a punire varie forme di corruzione, fra le quali la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e quella attiva di funzionari pubblici stranieri. La Convenzione stabilisce inoltre che i valori patrimoniali acquisiti illecitamente devono essere restituiti a determinate condizioni.

La cooperazione in materia di polizia con la Francia deve essere rafforzata. A questo scopo, il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha licenziato un messaggio relativo alla revisione dell'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia con la Francia. La revisione dell'Accordo regola questioni relative al reciproco sostegno in caso di grandi eventi, catastrofi o incidenti gravi, fra cui lo scambio di informazioni, il coordinamento delle misure da adottare in comune o l'invio di forze d'intervento.

L'8 giugno 2007 il Consiglio federale, adottando il messaggio relativo al decreto federale che approva

e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, ha deciso l'introduzione definitiva dei dati biometrici nei documenti d'identità svizzeri. La Svizzera rilascia questo genere di passaporti (Passaporto 06) dalla metà del 2006, nel quadro di un progetto pilota limitato nel tempo. Foto, statura e firma sono registrati elettronicamente su un microchip. Vengono inoltre registrate due impronte digitali. Mediante una certificazione elettronica, la Svizzera potrà scegliere in modo mirato i servizi dei Paesi a cui intende consentire la lettura delle impronte digitali riportate sul passaporto (cfr. anche obiettivo 14).

Per quanto riguarda il messaggio concernente la creazione di una base costituzionale per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive si veda il capitolo 1 (punto principale 6).

Per quanto riguarda il messaggio concernente la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI II) si veda il capitolo 1 (punto principale 6).

Per quanto riguarda la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione si veda il capitolo 1 (punto principale 6).

Nell'ambito dello sviluppo di nuove relazioni con l'UE in nuovi settori d'interesse comune, il 12 aprile 2007 sono stati avviati negoziati sulla partecipazione della Svizzera a Eurojust, l'istituzione comunitaria incaricata di coordinare le inchieste penali e i procedimenti giudiziari fra i vari Stati membri.

Nel 2007 il Consiglio federale non ha potuto licenziare come previsto il messaggio sulla revisione parziale del Codice penale concernente il sequestro di materiale di propaganda che incita al razzismo o alla violenza. Si è cercato di integrare l'argomento nella panoramica sulla revisione dell'articolo 261^{bis} CP (Discriminazione razziale). Dopo che il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla revisione dell'articolo 261^{bis} CP, la questione dovrà essere riesaminata.

Allegato 1

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2007 Bilancio a fine 2007

Obiettivo 2007-1	<ul style="list-style-type: none">> Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008–2011> Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli anni 2008–2013> Consultazione riguardante la nuova legge quadro sulle scuole universitarie> Consultazione e messaggio sulla revisione parziale della legge sui PF> Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione circa l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulla ricerca sull'uomo> Presa d'atto dei risultati della consultazione e decisione riguardante l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulle professioni psicologiche> Decisione di principio in merito alla revisione delle basi legali che reggono l'attività della CTI> Decisione su come procedere in merito al disciplinamento della professione di agente di brevetti e all'istituzione di un tribunale federale dei brevetti	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2007-2	<ul style="list-style-type: none">> Decisioni di principio riguardanti un secondo pacchetto di misure per una politica di crescita> Consultazione sulla revisione della legislazione postale> Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2007-3	<ul style="list-style-type: none">> Messaggio su una normativa concernente gli averi non rivendicati> Messaggio sull'applicazione delle 40 raccomandazioni del GAFI> Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime> Messa in vigore del diritto in materia di revisione> Messaggio sulla revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)> Consultazione in merito ad una migliore protezione del marchio «Svizzera»	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2007-4	<ul style="list-style-type: none">> Verifica dei compiti e conseguenti provvedimenti di riforma e di rinuncia> Terzo rapporto sulla verifica dei sussidi federali	<i>Non realizzato</i>
Obiettivo 2007-5	<ul style="list-style-type: none">> Consultazione sulla semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto> Messaggio sulla scelta del sistema fiscale nell'ambito dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie> Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco	<i>Parzialmente realizzato</i>

Obiettivo 2007-6	<ul style="list-style-type: none"> > Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera» e la revisione della legge sulle foreste > Rapporto strategico sui provvedimenti e gli obiettivi della politica energetica a lungo termine 	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2007-7	<ul style="list-style-type: none"> > Messaggio concernente la legge sul traffico di merci > Messaggio sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria > Consultazione concernente la modifica della legge federale sulla navigazione aerea > Messaggio relativo alla modifica dell'articolo 86 Cost. (finanziamento speciale del trasporto aereo) 	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2007-8	<ul style="list-style-type: none"> > Ordinanze d'esecuzione della legge federale sulla geoinformazione > Nuova concessione SSR e disciplinamento delle zone destinarie delle emittenti radio-televisive locali 	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2007-9	<ul style="list-style-type: none"> > Adeguamento delle ordinanze alla nuova ripartizione dei compiti e alle nuove forme di collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni > Attuazione della riforma dell'Amministrazione federale e rapporto finale del delegato preposto alla riforma 	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2007-10	<ul style="list-style-type: none"> > Strategia per uno sviluppo sostenibile 2007 	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2007-11	<ul style="list-style-type: none"> > Entrata in vigore e attuazione della quinta revisione dell'assicurazione per l'invalidità (AI) > Messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza professionale > Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni > Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sugli agenti terapeutici > Decisione in merito al proseguimento della Strategia «Migrazione e salute» negli anni 2008-2013 > Conclusione delle trattative con l'UE in ambito sanitario 	<i>Parzialmente realizzato</i>

Obiettivo 2007-12	<ul style="list-style-type: none"> > Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura, la revisione della legge sulla fondazione Pro Helvetia e il finanziamento di tale fondazione negli anni 2008–2011 > Nuovo messaggio concernente la legge federale sul Museo nazionale svizzero > Messaggi concernenti la ratifica delle Convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali > Consultazione concernente la revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport > Messaggio sull'adeguamento delle misure legali per la lotta al doping > Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 3) 	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2007-13	<ul style="list-style-type: none"> > Misure di integrazione degli stranieri > Negoziati sull'estensione dell'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania 	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2007-14	<ul style="list-style-type: none"> > Negoziazione di ulteriori accordi bilaterali > Adozione delle misure preparatorie per attuare gli Accordi di associazione a Schengen/ Dublino > Adozione del messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata e conclusione di accordi quadro bilaterali con i nuovi Stati membri dell'UE 	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2007-15	<ul style="list-style-type: none"> > Messaggio concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008-2011 > Messaggio concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2008-2011 > Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (IV credito quadro) 	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2007-16	<ul style="list-style-type: none"> > Messaggio sulla continuazione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo 2008-2011 > Messaggio su un credito quadro per il proseguimento del finanziamento dei tre centri ginevrini per la politica di sicurezza e attività connesse 2008-2011 	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2007-17	<ul style="list-style-type: none"> > Ulteriore sviluppo della rete di accordi di libero scambio: avvio di trattative, in particolare con Giappone e Indonesia, conclusione delle trattative con Canada, Egitto, Thailandia, il Consiglio di cooperazione del Golfo e Algeria > Messaggio concernente una legge federale su Promozione Svizzera 	<i>Parzialmente realizzato</i>

- Obiettivo 2007-18** > Rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI *Parzialmente realizzato*
- > Messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare
 - > Ordinanze concernenti le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (realizzazione della fase di sviluppo dell'esercito 2008/2011)
 - > Decisioni relative alla concretizzazione dell'appoggio sussidiario in occasione dei Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008)
 - > Messaggio concernente gli impieghi sussidiari dell'esercito in appoggio alle autorità civili
 - > Rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di protezione e di rifugi
 - > Decisioni relative alla concretizzazione dei progetti nel settore della protezione nazionale ABC
- Obiettivo 2007-19** > Messaggio concernente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione *Realizzato*
- > Firma dell'estensione dell'accordo sulla cooperazione in materia di polizia con la Francia
 - > Messaggio concernente la revisione della legge federale sui documenti d'identità
 - > Messaggio concernente la creazione di una base costituzionale per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta)
 - > Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI II)
 - > Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sulle autorità penali della Confederazione
 - > Negoziati con l'Unione europea al fine di elaborare un accordo di cooperazione con Eurojust

Allegato 2

Principali oggetti parlamentari per il 2007

(per punti essenziali)

Stato d'attuazione a fine 2007

1 Accrescere la prosperità e garantire uno sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca, scienza, formazione

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
> Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011	1° semestre 2007	24.1.2007
> Messaggio sulla revisione parziale della legge sui PF (trasferimento e amministrazione degli immobili)	2° semestre 2007	–
> Messaggio concernente l'articolo costituzionale sulla ricerca sull'essere umano	1° semestre 2007	12.9.2007
> Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori educazione, formazione professionale e gioventù negli anni 2008–2013	1° semestre 2007	–
> Messaggio concernente la legge sul Tribunale federale dei brevetti	–	7.12.2007
> Messaggio concernente la legge sui consulenti in brevetti	–	7.12.2007
> Rapporto «Efficacia delle misure di gestione strategica nel settore dell'educazione e della ricerca» (in adempimento del Po. Fetz 01.3534)	–	4.4.2007
> Rapporto «Tossicologia. Per una ricerca indipendente in Svizzera» (in adempimento del Po. Graf 02.3125)	–	2.5.2007
> Rapporto «La biotecnologia in Svizzera. Piano d'azione» (in adempimento del Po. del gruppo PLR 04.3627)	–	4.7.2007

1.2 Economia

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
> Messaggio su una normativa concernente gli averi non rivendicati	2° semestre 2007	Rinuncia: 8.6.2007
> Messaggio concernente l'attuazione delle 40 Raccomandazioni rivedute del GAFI (titolo precedente: Messaggio sull'applicazione delle 40 raccomandazioni del GAFI)	2° semestre 2007	15.6.2007
> Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (titolo precedente: Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime)	2° semestre 2007	21.12.2007
> Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Lugano riveduta	2° semestre 2007	–
> Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrata e altre modifiche della disciplina dei diritti reali) (titolo precedente: Messaggio sulla revisione parziale del CC [diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario])	1° semestre 2007	27.6.2007
> Messaggio concernente la modifica del decreto federale sul rinnovo del credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, un effettivo sufficiente di navi d'alto mare che battono bandiera svizzera	1° semestre 2007	27.6.2007
> Messaggio relativo all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (cfr. n. 1.7)	–	4.7.2007

> Messaggio sulla modifica della legge sui brevetti (Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti)	–	21.12.2007
> Rapporto «Politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI)» (in adempimento del Po. Walker 02.3702) e rapporto di valutazione della legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio	–	8.6.2007
1.3 Finanze e bilancio federale	Previsto	Approvato
> Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco	2° semestre 2007	21.12.2007
> Messaggio sulla scelta del sistema fiscale nell'ambito dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie	2° semestre 2007	–
> Rapporto sulla verifica dei sussidi federali (3° rapporto)	1° semestre 2007	–
> Rapporto «Presentazione e valutazione del modello Zehnder inteso a contenere la concorrenza fiscale riguardo alle persone fisiche» (in adempimento del Po. Schelbert 06.3191)	–	8.6.2007
> Rapporto «Imposizione delle imprese. Sviluppo internazionale» (in adempimento del Po. CET-S 07.3003)	–	7.11.2007
1.4 Ambiente e infrastruttura	Previsto	Approvato
> Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle foreste e l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera»	1° semestre 2007	28.3.2007
> Messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci (titolo precedente: Messaggio concernente la legge di esecuzione dell'articolo sulla protezione delle Alpi)	1° semestre 2007	8.6.2007
> Messaggio sulla panoramica FTP (parte di questo progetto e titolo precedente: Messaggio sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria)	2° semestre 2007	17.10.2007
> Messaggio concernente la creazione di un sistema di finanziamento speciale per il traffico aereo (Modifica dell'articolo 86 della Costituzione federale)	2° semestre 2007	29.8.2007
> Messaggio concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	2° semestre 2007	–
> Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)»	2° semestre 2007	27.6.2007
> Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista - Più crescita per la Svizzera!»	1° semestre 2007	8.6.2007
> Messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2 (revisione della disciplina sui trasporti pubblici)	–	9.3.2007
> Messaggio concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare	–	8.6.2007
> Messaggio concernente l'ampliamento della rete delle FFS mediante il nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-confine nazionale-(Varese)	–	21.11.2007
> Rapporto «Introduzione del Road Pricing» (in adempimento del Po. CTT-CN 04.3619)	–	16.3.2007

1.5. Società dell'informazione, statistica e media

Nessuno

1.6 Istituzioni dello Stato

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
> Messaggio concernente l'aggiornamento formale del diritto federale	2° semestre 2007	22.8.2007
> Messaggio sul riordinamento delle commissioni extraparlamentari (Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e di altri atti normativi)	2° semestre 2007	12.9.2007
> Messaggio sulla riforma della legislazione sul personale federale	2° semestre 2007	–
> Rapporto «Continuazione del programma in favore dei praticanti» (in adempimento del Po. della Commissione speciale del CN [03.047] 03.3436)	–	2.5.2007

1.7 Organizzazione del territorio

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
> Rapporto sulla strategia di sviluppo sostenibile 2007	2° semestre 2007	–
> Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio (misure accompagnatorie relative all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero) [cfr. n. 1.2]	–	4.7.2007
> Messaggio relativo al programma pluriennale 2008–2015 della Confederazione concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR) e il suo finanziamento	–	28.2.2007

2 Gestire le sfide demografiche

2.1 Sicurezza sociale e sanità

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
> Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (riforma strutturale) (titolo precedente: Messaggio sulla riforma strutturale nella previdenza professionale)	1° semestre 2007	15.6.2007
> Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni	1° semestre 2007	–
> Messaggio concernente la modifica della legge sugli agenti terapeutici (preparati ospedalieri)	1° semestre 2007	28.2.2007
> Rapporto «Prevenzione e promovimento della salute in Svizzera» (in adempimento dei Po. Humbel Nâf 05.3161 e CSS-S 05.3230)	1° semestre 2007	28.9.2007
> Rapporto «Potenziale di rischio delle rete senza fili» (in adempimento del Po. Allemann 04.3594)	1° semestre 2007	16.3.2007
> Rapporto concernente gli interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (in adempimento del Po. Allemann 05.3053)	2° semestre 2007	–
> Rapporto «Nuova regolamentazione della deduzione per rischio dovuto al tasso d'interesse nei contratti collettivi di assicurazione sulla vita» (in adempimento del Po. CSS-N 05.3237)	–	14.2.2007

2.2 Società, cultura e sport	Previsto	Approvato
> Messaggio concernente la legge federale sulla promozione della cultura	1° semestre 2007	8.6.2007
> Messaggio relativo alla legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia	1° semestre 2007	8.6.2007
> Messaggio concernente il finanziamento delle attività della fondazione Pro Helvetia dal 2008 al 2011	1° semestre 2007	28.2.2007
> Messaggio relativo alla legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (titolo precedente: Nuovo messaggio concernente la legge federale sul Museo nazionale svizzero)	1° semestre 2007	21.9.2007
> Messaggio concernente la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali	2° semestre 2007	21.9.2007
> Messaggio concernente la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale	2° semestre 2007	21.9.2007
> Messaggio sul limite di spesa per la promozione del cinema negli anni 2008–2011	1° semestre 2007	Rinuncia ¹⁾
> Messaggio concernente la Convenzione internazionale contro il doping nello sport (titolo precedente: Messaggio sull'adeguamento delle misure legali per la lotta al doping)	2° semestre 2007	5.9.2007 ²⁾
> Messaggio sulla concessione di aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 3)	1° semestre 2007	28.2.2007
> Rapporto «Strategia in materia di politica della vecchiaia» (in adempimento del Po. Leutenegger Oberholzer 03.3541)	1° semestre 2007	29.8.2007
> Rapporto sulla legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù (in adempimento del Po. Janiak 00.3469)	2° semestre 2007	–
> Messaggio concernente l'approvazione dell'accordo sulla partecipazione della Svizzera al programma comunitario MEDIA nel periodo 2007–2013	–	21.9.2007
> Messaggio concernente l'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti negli anni 2008–2011	–	12.9.2007
> Rapporto sull'attuazione delle misure proposte dal Consiglio federale nel «Rapporto concernente la valutazione dell'efficacia della legge sulla parità dei sessi» (in adempimento del Po. Roth-Bernasconi 06.3034)	–	15.6.2007
2.3 Migrazione	Previsto	Approvato
> Rapporto «Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza» (in adempimento del Po. CIP-N 05.3477)	–	14.11.2007

¹⁾ Integrato nel messaggio sul preventivo 2008

²⁾ Altre parti nell'ambito della revisione della LF che promuove la ginnastica e lo sport

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
> Messaggi concernenti l'attuazione degli Accordi di associazione a Schengen / Dublino:	<i>2° semestre 2007</i>	
• Messaggio relativo al decreto federale che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici		8.6.2007
• Messaggio relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e le modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen e di Dublin (complementi)		24.10.2007
• Messaggio concernente il decreto federale che approva gli scambi di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernenti il recepimento delle basi legali per l'adeguamento del sistema d'informazione Schengen (Sviluppi dell'acquis di Schengen)		14.11.2007
> Messaggio sul contributo della Svizzera all'attenuazione delle disparità economiche e sociali nell'Unione Europea allargata	<i>1° semestre 2007</i>	15.12.2006
> Messaggio concernente il credito quadro per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2008–2011	<i>2° semestre 2007</i>	–
> Messaggio e credito quadro concernenti la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 2008–2012	<i>2° semestre 2007</i>	–
> Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CEI / GUS	<i>1° semestre 2007</i>	15.12.2006
> Messaggio concernente la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo	<i>2° semestre 2007</i>	15.6.2007
> Messaggio concernente un credito quadro per il proseguimento del sostegno ai tre Centri ginevrini e ad attività di politica di sicurezza affini	<i>1° semestre 2007</i>	28.2.2007
> Messaggio concernente la legge federale su Promozione Svizzera	<i>1° semestre 2007</i>	–
> Messaggio concernente la promozione economica negli anni 2008–2011	<i>2° semestre 2007</i>	28.2.2007
> Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all'Esposizione universale 2010 di Shanghai	<i>1° semestre 2007</i>	8.6.2007
> Messaggio concernente l'attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l'approvazione e l'attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti	<i>1° semestre 2007</i>	28.2.2007
> Rapporto sull'impegno specifico della cooperazione svizzera allo sviluppo a favore dei bambini (in adempimento del Po. Gadiant 05.3747)	<i>1° semestre 2007</i>	–
> Rapporto sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della cooperazione svizzera allo sviluppo (in adempimento del Po. CPE-S 05.3711)	<i>1° semestre 2007</i>	–
> Rapporto sui beni pubblici globali (Global Public Goods) (in adempimento del Po. Gadiant 02.3625)	<i>2° semestre 2007</i>	–

> Rapporto sulla trasparenza nel rating internazionale dell'aiuto (in adempimento della Mo. del gruppo PLR 05.3017)	1° semestre 2007	9.3.2007
> Rapporto del Consiglio federale concernente le ripercussioni di diversi strumenti della politica europea sul federalismo svizzero (Rapporto sul federalismo)	2° semestre 2007	15.6.2007
> Messaggio concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale	–	28.11.2007
> Messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a favore dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN) a Gland (Vaud), per il finanziamento della costruzione di un nuovo immobile amministrativo per la sede dell'unione	–	7.12.2007
> Rapporto «Accesso ai mercati dei servizi» (in adempimento del Po. Rey 05.3185)	–	28.11.2007

3.2 Sicurezza

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
> Messaggio concernente la revisione 09 della legislazione militare	1° semestre 2007	–
> Messaggio a sostegno dei decreti federali concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione delle rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo	1° semestre 2007	30.5.2007
> Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione	2° semestre 2007	21.9.2007
> Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile	1° semestre 2007	28.2.2007
> Messaggio relativo al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e il Cile	2° semestre 2007	28.11.2007
> Messaggio concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Bosnia e Erzegovina sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità	2° semestre 2007	28.9.2007
> Messaggio relativo al decreto federale che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (titolo precedente: Messaggio concernente la revisione della legge federale sui documenti d'identità di cittadini svizzeri [Legge sui documenti d'identità; rilevamento di dati biometrici nei documenti di viaggio])	1° semestre 2007	8.6.2007
> Messaggio concernente un disposto costituzionale sulla lotta contro gli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive (tifoseria violenta) nonché una modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)	2° semestre 2007	29.8.2007
> Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; mezzi speciali per la ricerca di informazioni (LMSI II)	1° semestre 2007	15.6.2007
> Messaggio sulla revisione parziale del CP concernente il sequestro di materiale di propaganda che incita al razzismo o alla violenza	1° semestre 2007	–
> Rapporto concernente lo stato della concretizzazione e l'ulteriore sviluppo di Esercito XXI (art. 149b LM)	2° semestre 2007	–
> Rapporto concernente il punto della situazione in materia di impianti di protezione e di rifugi (in adempimento della Mo. CdF-CN 05.3715)	2° semestre 2007	–
> Messaggio concernente l'Accordo con la Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale	–	7.12.2007

- > Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» e la modifica della prescrizione dell'azione penale in caso di reati su fanciulli – *27.6.2007*
- > Messaggio relativo alla cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (Proroga del decreto federale) – *28.9.2007*
- > Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) – *21.12.2007*
- > Rapporto del Consiglio federale sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare (in adempimento del Po. Wicki 05.3526) – *28.3.2007*

Programma di legislatura 2003–2007

Oggetti parlamentari 2003–2007

Stato d'attuazione a fine 2007

1 Accrescere la prosperità e garantire uno sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca, scienza, formazione

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Approvato

- > Messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2008–2011 (nuovo titolo: Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011) 24.1.2007
- > Messaggio su un nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie 17.8.2005: rinuncia
- > Messaggio su una legge federale sulle scuole universitarie Non realizzato
Ricerca del consenso difficile: l'elaborazione del messaggio è iniziata in ritardo perché sono state necessarie ulteriori discussioni tra Confederazione e Cantoni.
- > Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi di formazione e di ricerca dell'UE 2006–2010 (nuovo titolo: Messaggio sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2007-2013) 13.9.2006
- > Messaggio su un decreto federale relativo a tre convenzioni nell'ambito dei brevetti e modifica della legge federale sui brevetti d'invenzioni 18.5.2005;
23.11.2005;
(nuovi titoli: Messaggio concernente l'approvazione di due trattati relativi al sistema di brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti; Messaggio relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione; Messaggio concernente la legge sul Tribunale federale dei brevetti; Messaggio concernente la legge sui consulenti in brevetti; Messaggio sulla modifica della legge sui brevetti [Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti]) 7.12.2007;
21.12.2007

Altri oggetti

Approvato

- > Messaggio sulla revisione totale della legge sui PF Non realizzato
Necessità imprevista di coordinamento: il messaggio è stato rinviato perché occorre disciplinare in primo luogo la gestione del settore dei PF.
- > Messaggio su un articolo costituzionale relativa alla ricerca sull'uomo 12.9.2007 (art. costituzionale)

Messaggio su una legge federale relativa alla ricerca sull'uomo Non realizzato (legge federale)
Ritardo di importanti oggetti connessi: il messaggio relativo all'articolo costituzionale ha subito ritardi per diverse ragioni. Il Consiglio federale intende licenziare il messaggio sulla legge federale relativa alla ricerca sull'uomo soltanto quando in Parlamento si sarà svolta la votazione finale sull'articolo costituzionale.
- > Messaggio sulla revisione della legge federale sulla ricerca Non realizzato
Necessità di coordinare oggetti importanti: il messaggio è stato rinviato per poter procedere in modo coordinato con la nuova legge sull'aiuto alle università e sul coordinamento nel settore svizzero universitario.

- > Messaggio sul mandato di prestazioni dell'ambito dei PF per gli anni 2008–2011
decaduto (trattato nell'ambito del messaggio UFI 2008–2011)
- > Messaggio su una legge federale sulle professioni mediche (LPMed)
3.12.2004
- > Messaggio sulla legge federale sulle professioni della psicologia (LPsi)
Mole di lavoro sottovalutata: il risultato della consultazione ha reso necessario effettuare accertamenti approfonditi nel caso di alcuni disciplinamenti, tanto che il Consiglio federale non ha potuto licenziare il messaggio nel 2007.
Non realizzato

Crediti d'impegno e limite di spesa

Approvato

- > Limite di spesa e credito d'impegno nell'ambito del Messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2008–2011 (nuovo titolo: Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011)
24.1.2007
- > Credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'UE
13.9.2006

1.2 Economia

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Approvato

- > Messaggio sulla revisione della legge federale sul mercato interno
24.11.2004
- > Messaggio sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici
Ritardo a livello internazionale: dato che la revisione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (premesse fondamentali sul piano internazionale per il nuovo diritto in materia di appalti pubblici) ha subito ulteriori ritardi e le trattative con i Cantoni sul genere e l'ampiezza dell'armonizzazione del diritto in materia di appalti pubblici in Svizzera non si sono ancora concluse, l'apertura della procedura di consultazione, e di conseguenza il messaggio, sono stati rinviati.
Non realizzato
- > Messaggio sulla revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori
21.12.2005: rinuncia
- > Messaggio sulla politica agricola 2011 e decreto federale sui mezzi finanziari destinati all'agricoltura per gli anni 2008–2011
17.5.2006
- > Messaggio sulla legge federale sulla trasparenza delle remunerazioni e delle partecipazioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione o della direzione di società (nuovo titolo: Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni [Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione])
23.6.2004
- > Messaggio su una modifica del CO (obbligo di revisione contabile), e legge sull'accreditamento e la sorveglianza dei revisori
23.6.2004
- > Messaggio sull'applicazione della Convenzione dell'Aia sui trust e la codificazione fiduciaria
2.12.2005
- > Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime
21.12.2007

- > Messaggio sugli investimenti nell'infrastruttura informatica in vista di semplificazioni amministrative (nuovo titolo: Messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione [«Semplificare la vita delle imprese»])
8.12.2006
- > Messaggio sul proseguimento del programma «RéusSite: Suisse» e decreto federale sul suo finanziamento negli anni 2006–2009 (nuovo titolo: Messaggio sulla legge federale per il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera)
17.11.2004
- > Rapporto concernente l'organizzazione del mercato del latte dopo l'abbandono del contingentamento lattiero
14.9.2005

Altri oggetti

Approvato

- > Messaggio sulla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali e la revisione della legge federale sulla protezione delle varietà vegetali
23.6.2004
- > Messaggio sull'abrogazione della legge federale sull'acquisto di immobili da parte di stranieri
4.7.2007
- > Messaggio sulla revisione della disposizione relativa all'assistenza amministrativa della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse)
10.11.2004
- > Messaggio sulla revisione totale della legge federale sui fondi di investimento (nuovo titolo: Messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale)
23.9.2005
- > Messaggio sull'applicazione delle raccomandazioni del GAFI e la revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro e altri atti normativi
15.6.2007
- > Messaggio sulla legge federale sui beni in giacenza
8.6.2007: rinuncia
- > Messaggio su una legge federale sulla conservazione e l'amministrazione di carte valori ed altri effetti contabili (legge sulla conservazione di titoli) (nuovo titolo: Messaggio concernente la legge sui titoli contabili e la Convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari)
15.11.2006
- > Messaggio sulla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione
Mole di lavoro sottovalutata: l'11 febbraio 2003 una commissione di esperti LCA è stata incaricata di allestire un progetto di legge completo di rapporto esplicativo. Progetto e rapporto sono stati depositati all'inizio di agosto del 2006. Non è stato quindi più possibile presentare un messaggio già entro la fine del 2007 nell'ambito della normale procedura legislativa.
Non realizzato
- > Messaggio sulla revisione della legge federale sulle lotterie e le scommesse per professione
18.5.2004: sospeso
- > Messaggio sulla legge federale sulla sorveglianza dei mercati finanziari
1.2.2006
- > Messaggio sulla revisione parziale del CC (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)
27.6.2007
- > Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano
Ritardo dei negoziati internazionali: divergenze con l'UE hanno reso possibile firmare la Convenzione appena il 30 ottobre 2007. Per questa ragione il Consiglio federale non ha potuto licenziare il messaggio entro la fine del 2007 come previsto.
Non realizzato
- > Messaggio sulla revisione della legge sul lavoro (riduzione dell'età di protezione da 19 o 20 anni a 18 anni)
17.11.2004
- > Messaggio sull'estensione della rete di accordi di libero scambio
Non è previsto un messaggio a sé stante sull'estensione della rete di accordi di libero scambio. Sono stati adottati messaggi relativi ad accordi specifici di libero scambio con Paesi terzi: (per il periodo 2003-2007 si tratta di messaggi concernenti gli accordi di libero scambio con il Libano (12.1.2005), la Corea (9.12.2005), la Tunisia (11.1.2006) e l'Unione doganale dell'Africa australe SACU (10.1.2007).
Non realizzato

- > Rapporto sulla crescita economica *Non realizzato*
Necessità di coordinare oggetti importanti: il rapporto sarà presentato contemporaneamente alle misure per una politica di crescita negli anni 2007-2011.
- > Rapporto sulle PMI (potenziale di crescita delle PMI) (in risposta al postulato Walker 02.3702) *8.6.2007*

Crediti d'impegno e limite di spesa

Approvato

- > Limite di spesa – Mezzi finanziari per l'agricoltura 2008–2011 *17.5.2006*
- > Credito d'impegno – Sportello Internet per le PMI *8.6.2007*
Parallelamente alla pubblicazione del rapporto «La politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese», l'8 giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di stanziare un credito d'impegno di 10,2 milioni di franchi per finanziare la cyberamministrazione a favore delle PMI. La proposta al Parlamento è stata fatta mediante il preventivo 2008 e non con un messaggio specifico.
- > Credito d'impegno – Pilotaggio delle PMI *Non realizzato*
Situazione finanziaria della Confederazione: per ragioni di natura finanziaria si è rinunciato a questo credito d'impegno.
- > Limite di spesa – Sgravi finanziari per le PMI
Dopo aver adottato l'lv. Pa. della CET-CN sotto forma della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, il 21 settembre 2006 il Parlamento ha adottato il decreto federale concernente un credito quadro di 30 milioni di franchi per aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.
- > Credito d'impegno – Programma «RéusSite: Suisse» 2006–2009 (nuovo titolo: Decreto federale sul finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006–2007) *17.11.2004*

1.3 Finanze e bilancio federale

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Approvato

- > Messaggio sul programma di sgravio del budget 2004 *22.12.2004*
- > Messaggio sulla revisione parziale della legge sulla CPC, della LFFS e della legge sull'organizzazione della posta *24.9.2004 (misure urgenti)*
- > Messaggio sulla revisione totale della legge sulla Cassa pensione federale e relativa all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza vecchiaia del personale della Confederazione (nuovo titolo: Messaggio sulla Cassa pensioni della Confederazione) *23.9.2005*
- > Messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese *22.6.2005*

Altri oggetti

Approvato

- > Messaggio sul proseguimento dell'armonizzazione fiscale formale *Non realizzato*
Mole di lavoro sottovalutata: questo progetto di legge aveva come obiettivo originario quello di sopprimere le disposizioni della LIFD e della LAID divenute superflue a seguito dell'unificazione del sistema delle basi temporali delle imposte federali, cantonali e comunali dirette per le persone fisiche. Nel corso del tempo il progetto si è arricchito di altre semplificazioni di diritto fiscale tutte volte a proseguire l'armonizzazione fiscale formale. Esso sarà inoltre suddiviso in diversi progetti legislativi. Per queste ragioni il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio prima della fine della legislatura 2003-2007.

> Messaggio sull'imposizione delle opzioni dei collaboratori	17.11.2004
> Messaggio sulla legge federale sull'imposizione della birra	7.9.2005
> Messaggio sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successioni e introduzione della denuncia spontanea	18.10.2006
> Messaggio sulla legge federale sulle finanze della Confederazione	24.11.2004
> Messaggio sui metodi di contabilizzazione dell'IVA	27.4.2005: rinuncia
> Rapporto concernente il secondo esame dei sussidi Necessità di coordinare oggetti importanti: non è stato possibile adottare il rapporto durante l'anno in rassegna come previsto perché si è rivelato essenziale coordinare l'esame dei compiti dal profilo temporale e del contenuto.	Non realizzato
> Rapporto concernente la semplificazione del sistema dell'IVA (in risposta al Postulato Raggenbass Hansueli 03.3087 IVA. Valutazione)	26.1.2005

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

1.4 Ambiente e infrastruttura

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Approvato

> Messaggio su FERROVIA 2000, 2a tappa (nuovo titolo: Messaggio sulla panoramica FTP)	17.10.2007
> Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 (nuovo: Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sulla trasposizione delle direttive dell'UE sull'interoperabilità)	23.2.2005
> Messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete europea ad alta velocità	26.5.2004
> Messaggio sulla riorganizzazione del settore dell'elettricità (nuovo titolo: Messaggio relativo alla legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole e alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico)	3.12.2004
> Messaggio sull'aliquota della tassa sul CO ₂	22.6.2005
> Messaggio sulla revisione della legge sulle foreste	28.3.2007
> Messaggio sull'armonizzazione della legislazione svizzera sui prodotti chimici con la nuova legislazione UE È stato possibile chiarire il bisogno di armonizzazione in relazione alle prescrizioni dell'UE nella legislazione svizzera sui prodotti chimici. È risultato che le modifiche necessarie possono essere effettuate a livello di ordinanza. Elaborare un messaggio è divenuto di conseguenza inutile.	decaduto

Altri oggetti

Approvato

> Messaggio su una legge d'applicazione dell'articolo sulla protezione delle Alpi (art. 84 Cost.) (nuovo titolo: Messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci)	8.6.2007
> Messaggio sul credito di studio per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri (tracciato sotterraneo) e riesame delle diverse tratte differite, ivi compreso il finanziamento dell'acquisto di terreni lungo tali tratte (NFTA 2) (nuovo titolo: Messaggio concernente l'analisi delle capacità degli assi nord-sud della rete ferroviaria svizzera e la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA)	8.9.2004

- > Messaggio sulla convenzione sulle prestazioni di FFS SA e il limite di spesa per gli anni 2007–2010 10.3.2006
- > Messaggio sull'applicazione delle direttive sull'interoperabilità (nuovo titolo: Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sulla trasposizione delle direttive dell'UE sull'interoperabilità) 23.2.2005
- > Messaggio sulla revisione del decreto sulla rete delle strade nazionali Non realizzato
 Necessità imprevista di coordinamento: dalle constatazioni fatte dal Consiglio federale nella parte Programma del piano settoriale dei trasporti risulta un'estensione della rete delle strade nazionali che comporta spese supplementari per la Confederazione. Regolare il finanziamento di queste spese si è tuttavia rivelato più difficile del previsto. Sono stati necessari ulteriori chiarimenti con l'AFF che hanno causato ritardi.
- > Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea 25.5.2005
- > Messaggio sull'applicazione delle raccomandazioni del rapporto NLR (parte UFAC) (il Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004 [cfr. infra] sostituisce il messaggio)
- > Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Aarhus e la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente Non realizzato
 Necessità di coordinare oggetti importanti: all'inizio del 2005 il Dipartimento competente ha deciso di sospendere la trattazione di questo oggetto fino alla votazione dell'iniziativa popolare in sospeso «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!». Infatti, se l'iniziativa venisse accettata dal popolo, la Svizzera non potrebbe ratificare la Convenzione di Aarhus o potrebbe farlo soltanto con riserva.
- > Messaggio su una legge federale sulla sicurezza tecnica 9.6.2006;
 (nuovo titolo: messaggio concernente la legge federale sul controllo della sicurezza e la modifica di leggi federali che la dichiarano applicabile; messaggio concernente la legge federale sugli impianti di accumulazione; messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare) 18.10.2006
- > Messaggio sulla legge federale sulle teleferiche 22.12.2004
- > Messaggio sulla revisione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare 8.6.2007
- > Rapporto «Strategia per uno sviluppo sostenibile; valutazione della strategia 2002 e mandato per una strategia 2007–2011» 17.1.2007
- > Rapporto concernente la politica federale in materia di trasporto aereo 10.12.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Approvato

- > Messaggio sulla revisione della legge federale sui diritti politici e la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (voto elettronico) (nuovo titolo: messaggio concernente l'introduzione dell'iniziativa popolare generica e la revisione della legislazione sui diritti politici [disegno C]) 31.5.2006
- > Messaggio sulla legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e altri registri ufficiali di persone 23.11.2005
- > Messaggio sulla legge federale sul sistema coordinato d'identificazione basato su identificatori personali settoriali e su un server di identificazione centralizzato per gli abitanti e le assicurazioni sociali 10.6.2005: decaduto

Altri oggetti	Approvato
> Messaggio su una base legale per la gestione dello «sportello virtuale» Un messaggio non è stato necessario perché la modifica del 20 ottobre 2004 dell'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale ha permesso di creare le basi legali.	<i>decaduto</i>
> Messaggio sulla revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS) (protezione dei consumatori)	<i>9.11.2005: rinuncia</i>
> Messaggio sulla revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA) (nuovo titolo: messaggio concernente il decreto federale che approva due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà intellettuale e la modifica della legge sul diritto d'autore)	<i>10.3.2006</i>
> Messaggio sull'applicazione della strategia d'informazione geografica, ivi compresi i lavori preliminari per la creazione dell'infrastruttura nazionale di dati geografici (INDG), e la creazione di una base legale (nuovo titolo: messaggio concernente la legge sulla geoinformazione)	<i>6.9.2006</i>
> Rapporto concernente il programma statistico pluriennale 2003–2007	<i>24.3.2004</i>

Crediti d'impegno e limite di spesa	Approvato
Credito d'impegno – Preparazione del censimento della popolazione 2010	<i>29.11.2006</i>

1.6 Istituzioni dello Stato

Oggetti inclusi nelle grandi linee	Approvato
> Secondo messaggio sulla riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni	<i>7.9.2005</i>
> Messaggio sull'unificazione della procedura civile in Svizzera	<i>28.6.2006</i>
> Messaggio su un codice di procedura penale uniforme e una procedura penale dei minori a livello svizzero	<i>21.12.2005</i>

Altri oggetti	Approvato
> Messaggio sulle nuove norme in ambito di procedura di consultazione (nuovo titolo: Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione)	<i>21.1.2004</i>
> Messaggio relativo alla modifica della legislazione federale sui diritti politici (introduzione dell'iniziativa popolare generica)	<i>31.5.2006</i>
> Messaggio sulla legge federale sullo statuto della città di Berna in quanto capitale	<i>27.10.2004: rinuncia</i>
> Messaggio sulla revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), per istituire nuove disposizioni sulle convenzioni stipulate tra Cantoni fra loro o con l'estero	<i>3.12.2004</i>
> Messaggio sulla riorganizzazione dei compiti e l'organizzazione dei servizi federali preposti alla circolazione stradale (USTRA)	<i>rinuncia (trattato nel 2° messaggio NPC)</i>
> Messaggio su una legge federale che disciplini la procedura dinanzi alle autorità di protezione dei bambini e degli adulti	<i>decaduto (trattato nella revisione totale del diritto tutorio)</i>
> Messaggio sulla revisione totale del diritto tutorio (nuovo titolo: messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)	<i>28.6.2006</i>

> Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 25.2.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

1.7 Organizzazione del territorio

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Approvato

> Messaggio concernente la legge sulla politica regionale

16.11.2005

> Messaggio sulla nuova politica regionale: programma pluriennale e credito quadro

28.2.2007

> Messaggio sulla revisione della legge sulla pianificazione del territorio

2.12.2005

Altri oggetti

Approvato

> Messaggio sugli aiuti finanziari a Svizzera Turismo 2005–2009

12.3.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Approvato

> Credito quadro per la promozione dell'alloggio

*decaduto
(sospensione dei prestiti
della Confederazione
nell'ambito del program-
ma di sgravio 03)*

> Credito quadro per promuovere la costruzione e l'accesso alla proprietà dell'alloggio

*decaduto
(sarà trattato a tempo
debito nell'ambito del
progetto di preventivo)*

2 Gestire le sfide demografiche

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Approvato

> Messaggio sulla 12^a revisione dell'AVS

Non realizzato

Non è stato possibile licenziare il messaggio sulla 12^a revisione dell'AVS durante la legislatura 2003–2007 come previsto, perché l'11^a revisione dell'AVS è stata respinta in votazione popolare il 16 maggio 2004. Tuttavia, in considerazione della nuova situazione, il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha adottato i due messaggi seguenti (nell'ambito dell'11^a revisione dell'AVS): Messaggio concernente il Fondo di compensazione AVS, l'unificazione dell'età di pensionamento di uomini e donne a 65 anni, la flessibilizzazione dell'anticipazione e del rinvio della rendita, la soppressione della franchigia in favore dei pensionati attivi, le misure relative all'esecuzione dell'assicurazione; Messaggio concernente l'introduzione di una prestazione di prepensionamento

risp. 21.12.2005

- > Messaggi concernente la garanzia e lo sviluppo della previdenza professionale (LPP) (nuovi titoli: messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [Adeguamento dell'aliquota minima di conversione]; Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [riforma strutturale]) 22.11.2006;
15.6.2007
- > Messaggio(i) concernente la garanzia e lo sviluppo dell'assicurazione malattia (LAMal) 26.5.2004,
15.9.2004
- > Messaggio sul nuovo sistema di finanziamento delle cure 16.2.2005
- > Messaggio sulla 5ª revisione della legge sull'assicurazione contro l'invalidità (LAI) 22.6.2005
- > Messaggio sul proseguimento del programma di aiuti finanziari all'accoglienza extra-familiare per bambini (2ª fase del credito) e valutazione della 1ª fase del credito 10.3.2006
- > Messaggio sull'introduzione di orari scolastici armonizzati (complemento all'art. 62 Cost.) Non realizzato
Necessità imprevista di coordinamento: l'introduzione di orari scolastici armonizzati nelle scuole è una delle misure volte a migliorare la possibilità di conciliare famiglia e lavoro. Se all'inizio si chiedeva alla Confederazione soprattutto un disciplinamento, in seguito sono state fatte altre richieste nel quadro di iniziative parlamentari (05.429; 05.431; 05.430; 05.440; 0.5.432). Inoltre, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha ripreso l'esigenza di «un'offerta appropriata di strutture diurne» nel suo progetto relativo a un accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria. In questa situazione, un progetto federale limitato unicamente alla questione degli orari armonizzati non risultava più opportuno.

Altri oggetti

Approvato

- > Messaggio sulla revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale relativo all'adesione della Svizzera alla Convenzione quadro dell'OMS del 21 maggio 2003 per la lotta contro il tabacco Non realizzato
Ritardo dei negoziati internazionali: i colloqui esplorativi con gli organi dell'UE hanno richiesto più tempo del previsto.
- > Messaggio sulla revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAI) (futuro della Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortunio [CNA]) Non realizzato
Mole di lavoro sottovalutata: dato che l'esame dei numerosi pareri raccolti durante la procedura di consultazione è durato più del previsto, il Consiglio federale ha potuto prendere atto del risultato della procedura soltanto il 12 settembre 2007. Non c'è più stato tempo sufficiente per adottare il messaggio entro la fine del 2007.
- > Messaggio sulla modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della legge federale sull'assicurazione militare (LAM): gestione dell'assicurazione militare da parte della CNA 12.5.2004
- > Messaggio sugli sgravi amministrativi nell'AVS e l'assicurazione contro gli infortuni 3.12.2004: rinuncia

Crediti d'impegno e limite di spesa

Approvato

- > Limite di spesa – Riduzione dei premi 2008–2011 decaduto
(inutile a causa del nuovo calcolo dei contributi della Confederazione ai sensi della NPC)

2.2 Società, cultura e sport

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Nessuno

Altri oggetti

- | | |
|---|---|
| > Messaggio sulla legge sulle lingue | Approvato
28.4.2004: rinuncia |
| > Messaggio sulla legge sulla promozione della cultura | 8.6.2007 |
| > Messaggio sulla legge sulla fondazione Pro Helvetia | 8.6.2007 |
| > Messaggio sulla revisione totale della legge federale per la promozione della ginnastica e gli sport e le relative disposizioni esecutive
Necessità imprevista di coordinamento: l'elaborazione del messaggio ha subito ritardi perché occorreva includere nel progetto misure complementari di lotta contro il doping, circostanza che ha causato un notevole mole di lavoro supplementare. | Non realizzato |

Crediti d'impegno e limite di spesa

- | | |
|---|---|
| > Limite di spesa per la fondazione Bibliomedica negli anni 2008–2011 | Approvato
29.11.2006 |
| > Limite di spesa per la promozione del cinema negli anni 2008–2011 | nell'ambito del
messaggio sul
preventivo 2008 |
| > Limite di spesa per la fondazione Pro Helvetia negli anni 2008–2011 | 28.2.2007 |
| > Limite di spesa per il Museo svizzero dei trasporti negli anni 2008–2011 | 10.3.2006
12.9.2007 |
| > Credito quadro per la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» negli anni 2007–2011 | 10.3.2006 |

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Oggetti inclusi nelle grandi linee

- | | |
|--|-------------------------------|
| > Messaggio sull'allargamento ai dieci nuovi Stati membri dell'UE dell'accordo CH–UE sulla libera circolazione delle persone (nuovo titolo: Messaggio concernente l'approvazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea) | Approvato
1.10.2004 |
| > Messaggio(i) concernente i nuovi accordi bilaterali conclusi con l'UE (bilaterali II) | 1.10.2004 |
| > Messaggio e credito quadro concernente il proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 2008–2011
Necessità imprevista di coordinamento: non è stato possibile licenziare il messaggio nel 2007 come previsto perché viene elaborato parallelamente ai lavori in corso relativi al futuro orientamento della cooperazione allo sviluppo. | Non realizzato |

- > Messaggio sulla continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 2008–2012 *Non realizzato*
Necessità imprevista di coordinamento: non è stato possibile licenziare il messaggio nel 2007 come previsto perché viene elaborato parallelamente ai lavori in corso relativi al futuro orientamento della cooperazione allo sviluppo.
- > Messaggio sulla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI *31.3.2004*
- > Messaggio sul proseguimento della cooperazione rafforzata con l'Europa dell'Est e la CSI 2005–2008 *31.3.2004*
- > Messaggio sull'approvazione e la trasposizione dei risultati del ciclo negoziale di Doha (2001–2004) *Non realizzato*
Ritardo dei negoziati internazionali: non essendosi ancora concluso il ciclo di Doha, non è stato nemmeno possibile licenziare ancora alcun messaggio sull'approvazione e la trasposizione dei suoi risultati.
- > Messaggio e Rapporto concernente la promozione delle esportazioni *23.2.2005*
- > Rapporto concernente le ripercussioni di un'adesione all'UE (nuovo titolo: Rapporto Europa 2006) *28.6.2006*
- > Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2012 *decaduto*
I lavori interni all'Amministrazione relativi al rapporto sono terminati ed esso fungerà da base per i futuri lavori sull'ulteriore sviluppo della politica climatica e non sarà adottato separatamente.

Altri oggetti

Approvato

- > Messaggio sul Protocollo addizionale (I) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 *Non realizzato*
Ricerca del consenso difficile: negli ultimi due anni è stato allestito un rapporto esaustivo contenente sia i risultati della consultazione dei Cantoni sugli articoli 2 e 3 sia un'analisi approfondita della compatibilità del diritto svizzero con l'articolo 1. Il rapporto giunge alla conclusione che la Svizzera potrebbe ratificare il primo protocollo aggiuntivo soltanto con tutta una serie di riserve. Considerata la rapidità con cui si evolve la giurisprudenza della Corte in questo settore, il rapporto continua a essere aggiornato in modo da costituire una base decisionale il più esaustiva possibile.
- > Messaggio sulla ratifica del Protocollo 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) relativo al meccanismo di controllo della CEDU *4.3.2005*
- > Messaggio sulla ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia *11.3.2005*
- > Messaggio sulla ratifica del Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura *8.12.2006*
- > Messaggio sulla revisione della garanzia dei rischi all'esportazione (nuovo titolo: Messaggio relativo alla legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni) *24.9.2004*
- > Messaggio sulla legge federale sulla concessione di privilegi, immunità e facilità, nonché aiuti finanziari nell'ambito della politica dello Stato ospite (legge federale relativa allo Stato ospite) (nuovo titolo: messaggio concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite)) *13.9.2006*
- > Messaggio sulla concessione di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa negli anni 2006–2009 *3.6.2005: rinuncia;
(trattato nell'ambito del
preventivo 2006)*
- > Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, in vista della costruzione di un ampliamento per l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) *9.11.2005*

- > Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, in vista della costruzione di un nuovo edificio per l'Unione mondiale per la conservazione della natura (UICN) a Gland/VD, nel 2005 o 2006

7.12.2007
- > Messaggio sul Protocollo addizionale alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979

29.11.2006
- > Messaggio sulla partecipazione della Svizzera all'aumento di capitale delle banche regionali di sviluppo
Non è stato necessario elaborare un messaggio perché nessuna delle banche regionali di sviluppo aveva deciso aumenti di capitale che avrebbero richiesto un nuovo credito quadro.

decaduto
- > Messaggio sul decreto federale di finanziamento della cooperazione monetaria internazionale

21.5.2003
- > Rapporto concernente gli adeguamenti dei mercati dei servizi rispetto all'evoluzione nell'UE

28.11.2007
- > Rapporto concernente la politica svizzera dei diritti dell'uomo durante gli anni 2003–2007 (in risposta al postulato CPE-CN 00.3414 Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani)

31.5.2006
- > Rapporto del Consiglio federale sulla promozione della pace in politica estera (linee direttive «pace»)
Nel suo messaggio del 15 giugno 2007 concernente il secondo credito quadro per la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo il Consiglio federale ha fornito una panoramica generale delle attività in questo settore e illustrato i meccanismi di conduzione e di coordinamento. Presenta inoltre ogni anno alle commissioni parlamentari competenti rapporti sulle misure attuate e sui relativi risultati. Questa forma di resoconto si è dimostrata valida, per cui si è deciso di rinunciare a un rapporto separato.

decaduto
- > 2° rapporto della Svizzera concernente il Patto 1 dell'ONU sui diritti economici, sociali e culturali
Mole di lavoro sottovalutata: a causa della scarsità di risorse nei servizi interessati non è stato possibile redigere ancora questo rapporto esaustivo.

Non realizzato

Crediti d'impegno e limite di spesa

Approvato

- > Credito quadro concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo 2008–2011
Necessità imprevista di coordinamento: non è stato possibile licenziare il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo 2008–2011 nel 2007 come previsto, perché viene elaborato parallelamente ai lavori in corso relativi al futuro orientamento della cooperazione allo sviluppo.

Non realizzato
- > Credito quadro concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale per la cooperazione allo sviluppo 2008–2012
Necessità imprevista di coordinamento: non è stato possibile licenziare il messaggio sulla continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale per la cooperazione allo sviluppo 2008–2012 nel 2007 come previsto, perché viene elaborato parallelamente ai lavori in corso relativi al futuro orientamento della cooperazione allo sviluppo.

Non realizzato
- > Credito quadro concernente il proseguimento dell'aiuto umanitario internazionale della Svizzera

29.11.2006
- > Credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promozione dei diritti umani (2008–2011)
(nuovo titolo: Messaggio concernente la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo)

15.6.2007
- > Credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera all'Expo 2010 di Shanghai

8.6.2007

3.2 Sicurezza

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Approvato

- > Messaggio sulla ratifica della Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti 26.10.2005
- > Messaggio sulla legge federale sulle misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta (nuovi titoli: Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna [Misure contro la propaganda violenta e contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive]; Messaggio concernente un disposto costituzionale sulla lotta contro gli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive [tifoseria violenta]) 17.8.2005
29.8.2007
- > Rapporto concernente le strutture di conduzione dell'esercito e i rapporti di subordinazione secondo l'articolo 13, capoverso 2, dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito 2.12.2005
- > Rapporto concernente il raggiungimento degli obiettivi dell'esercito e l'evoluzione di Esercito XXI secondo l'articolo 149b della legge sull'esercito e l'amministrazione militare Non realizzato
Mole di lavoro sottovalutata: il Consiglio federale non ha potuto adottare il rapporto durante l'anno in rassegna come previsto perché a fine anno mancavano ancora alcuni dati.

Altri oggetti

Approvato

- > Messaggio sull'adesione della Svizzera all'accordo FCE riveduto Non realizzato
Ritardo a livello internazionale: l'accordo riveduto sulle Forze armate convenzionali in Europa (FCE) deve entrare in vigore prima che vi possano aderire gli Stati OSCE che non facevano parte del Patto di Varsavia o della NATO. Per ragioni giuridiche formali, perciò, la questione dell'adesione della Svizzera attualmente non si pone.
- > Messaggio sulla proroga dell'impegno di SWISSCOY a partire dal 2006 3.12.2004
(nuovo titolo: Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo [KFOR])
- > Messaggio sulla ratifica di una Convenzione sulla cessazione della produzione di materie fissili a fini militari Non realizzato
(ivi compresa la legislazione esecutiva)
Ritardo dei negoziati internazionali: i negoziati relativi non sono ancora iscritti all'ordine del giorno della Conferenza di Ginevra sul disarmo.
- > Messaggio sulla revisione parziale della legge sulle armi 11.1.2006
- > Messaggio sull'adesione della Svizzera all'accordo «Open Skies» nel 2006 rinuncia
- > Messaggio sulla conclusione e l'estensione di accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione di polizia 3.6.2005; 1.2.2006;
28.9.2007; 7.12.2007
- > Messaggio sulla sorveglianza dell'Ambasciata di Svizzera ad Algeri rinuncia
- > Messaggio sulla ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione 10.11.2004
(nuovo titolo: Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo [Modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale])
- > Messaggio su un accordo di cooperazione con EUROPOL 26.1.2005
- > Messaggio sull'emendamento della Convenzione europea per la repressione del terrorismo 2.2.2005
- > Messaggio sulla revisione totale della legge sull'aiuto alle vittime 9.11.2005

- > Messaggio sulla revisione della norma penale applicabile ai delitti d'iniziati (art. 161 CP)
8.12.2006
- > Messaggio su una nuova legge federale sulla polizia
Mole di lavoro sottovalutata: per elaborare il messaggio si sono resi necessari accertamenti approfonditi. Il Consiglio federale non ha perciò potuto adottare il messaggio entro la fine della legislatura 2003–2007.
Non realizzato
- > Messaggio sulla protezione delle rappresentanze estere in Svizzera (AMBA CENTRO)
(nuovo titolo: Messaggio a sostegno dei decreti federali concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione delle rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo [AMBA CENTRO, LITHOS, TIGER/FOX])
26.5.2004; 30.5.2007
- > Messaggio sul sostegno al WEF per gli anni 2005 e seguenti (nuovo titolo: Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum 2005 [WEF 05] e il World Economic Forum 2006 [WEF 06] di Davos)
15.9.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Approvato

Nessuno

Allegato 4: Verifiche dell'efficacia

Esecuzione delle misure volte ad attuare l'articolo 170 della Costituzione federale

Il 3 novembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del gruppo di contatto interdipartimentale «Verifiche dell'efficacia» e deciso alcune misure volte ad attuare l'articolo 170 della Costituzione federale. Su richiesta della conferenza dei presidenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza del Parlamento, il 15 febbraio 2006 ha deciso di riferire sull'esecuzione delle misure nell'ambito del suo rapporto di gestione annuale, mettendo in atto questa decisione per la prima volta in occasione del rapporto sulla gestione 2006 (pag. 90).

Livello uffici federali: nel corso dell'anno in rassegna all'incirca 20 uffici e servizi hanno svolto verifiche dell'efficacia. Nove uffici hanno applicato strategie integrali per tali verifiche e altri otto uffici solo strategie parziali. In 11 uffici gli organismi competenti avevano a disposizione tutte le risorse necessarie per svolgere tali verifiche, mentre in altri sette uffici tali risorse erano disponibili solo in parte. L'indipendenza delle verifiche dell'efficacia, la pubblicazione sistematica, l'informazione ai destinatari e la garanzia della qualità sono garantite in tre quarti degli uffici e servizi. Occorre potenziare ulteriormente il coordinamento dei diversi strumenti. Sono state applicate altre quattro misure (rilevamento nella banca dati ARAMIS, pianificazione delle verifiche dell'efficacia più importanti, integrazione di aspetti economici, coinvolgimento degli uffici interessati).

Livello dipartimenti: la maggioranza dei Dipartimenti vigilano nell'ambito degli strumenti esistenti (pianificazione, controlling, reporting) affinché i loro uffici adempiano le condizioni poste alla verifica dell'efficacia o hanno fornito loro istruzioni in tal senso. In un caso il compito è stato delegato a un organismo apposito. Nella maggior parte dei Dipartimenti, occorre potenziare ulteriormente il sostegno agli uffici e la vigilanza riguardo alle lacune, la verifica dell'efficacia coordinata tra uffici e il coordinamento interdipartimentale. Sono state applicate altre due misure (verifica delle pianificazioni degli uffici, presentazione dei risultati rilevanti al Consiglio federale).

Aspetti trasversali: l'inclusione della dimensione dell'efficacia nella legislazione è garantita mediante la consulenza degli uffici in occasione di progetti di valutazione e con il sostegno fornito allo scambio di esperienze. Per tener maggiormente conto degli aspetti di economicità delle misure federali, il Consiglio federale ha deciso per il 2008 di assegnare cinque mandati per valutare l'impatto della regolamentazione concernente i progetti legislativi. L'offerta di formazione dell'Ufficio federale del personale è attualmente riesaminata; non sono stati offerti corsi durante l'anno in rassegna.

Livello Consiglio federale: tutte le misure sono realizzate.

Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna

1 Accrescere la prosperità e garantire uno sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca, scienza, formazione

La verifica dell'efficacia dei Programmi nazionali di ricerca (PNR), annunciata per il 2007, si è conclusa già nel 2006 (vedi Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2006, pag. 91)

Valutazione delle iniziative CTI Entrepreneurship, istruzione e formazione (Programma Venturelab) e CTI Start-up (Programma di Coaching) (Misure conformemente all'ordinanza concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innovazione, art. 2 cpv. 1)

Mandante:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2008–2: Consultazione e messaggio relativi alla revisione parziale della legge sulla ricerca (CTI)
Conseguenze politiche:	Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha posto in consultazione la revisione parziale della legge sulla ricerca. La revisione si prefigge di sancire nella legge i provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità e in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla ricerca.
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Parlamento, Consiglio federale, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco
Fonti:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, 3003 Berna

1.2 Economia

Analisi d'impatto della regolamentazione concernente la revisione della direttiva MSSL della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

Mandante:	Segreteria di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Decreto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 (semplificare la vita delle imprese)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–2: Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi d'impatto della regolamentazione, analisi dell'economicità, valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco (sintesi in francese)
Fonti:	Segreteria di Stato dell'economia, 3003 Berna www.seco.admin.ch

Durante l'anno in rassegna non è stato possibile concludere l'analisi d'impatto della regolamentazione concernente la **revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (introduzione del principio «Cassis de Dijon»)** annunciata per il 2007 poiché i lavori preliminari per il corrispondente messaggio sono ancora in corso. Il rapporto «Isola dei prezzi Svizzera» della Segreteria di Stato dell'economia contiene risultati parziali di questa analisi.

Valutazione Unità ESB

Mandante:	Consiglio federale
Mandato legale di valutazione:	Decreto del Consiglio federale del 28 febbraio 2001
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	–
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco
Fonti:	Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna www.bvet.admin.ch/themen/lebensmittel/00334/00337/index.html?lang=fr

Follow-up della valutazione dell'efficacia della politica svizzera concernente il mercato del lavoro (6 studi parziali)

Mandante:	Segreteria di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (art. 73 e 73a)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 1999–13: Ottimizzare la struttura d'applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione, Cantoni
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco (sintesi in francese)
Fonti:	Segreteria di Stato dell'economia, 3003 Berna

1.3 Finanze e bilancio federale

Accrediti d'imposta dipendenti dal reddito – possibilità e ripercussioni di una loro introduzione in Svizzera

Mandante:	Consiglio federale
Mandato legale di valutazione:	Decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 2005
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–5: Rapporti su riforme fiscali fondamentali
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione ex-ante, analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco
Fonti:	Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna http://www.estv.admin.ch/f/dokumentation/publikationen/gutachten01.htm

Sistema fiscale per la promozione del futuro e della crescita (ZUWACHS)

Mandante:	Amministrazione federale delle contribuzioni, Amministrazione federale delle finanze, Segreteria di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–5: Rapporti su riforme fiscali fondamentali
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione ex-ante, analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco (sintesi in francese)
Fonti:	Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna http://www.estv.admin.ch/f/dokumentation/publikationen/gutachten01.htm

1.4 Ambiente e infrastruttura

Analisi d'impatto della regolamentazione concernente il progetto REACH (diritto in materia di prodotti chimici)

Mandante:	Ufficio federale dell'ambiente (in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica, la Segreteria di Stato dell'economia)
Mandato legale di valutazione:	Legge sul Parlamento (art. 141 cpv. 2, lett. g), Decreto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 (Semplificare la vita delle imprese)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–2: Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Analisi d'impatto della regolamentazione, analisi dell'economicità, valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco (sintesi in francese e inglese)
Fonti:	Ufficio federale dell'ambiente, 3003 Berna http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msgid=15390

Valutazione dell'introduzione dell'etichettatura dell'elettricità

Mandante:	Ufficio federale dell'energia
Mandato legale di valutazione:	Legge sull'energia (art. 20)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	–
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco (sintesi in francese)
Fonti:	Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/index.html?lang=it&dossier_id=01159

Valutazione della prima tappa del progetto Ferrovia 2000

Mandante:	Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2007–07: Messaggio sull'evoluzione futura dell'infrastruttura ferroviaria
Conseguenze politiche:	Messaggio del 17 ottobre 2007 sulla panoramica FTP
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Parlamento, Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia, valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco (sintesi in francese, italiano e inglese)
Fonti:	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00571/index.html?lang=de

Esame della fattibilità di una borsa dei transiti alpini

Mandante:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Ufficio federale delle strade e Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 1 c): Preservare l'efficienza delle infrastrutture, procedere a migliorie mirate e collegarsi alla rete europea
Conseguenze politiche:	Messaggio dell'8 giugno 2007 concernente il progetto di legislazione sul traffico merci
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Parlamento, Consiglio federale, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco (sintesi in francese, italiano e inglese)
Fonti:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=it&msg-id=12382

Ripercussioni economiche della TTPCP

Mandante:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Ufficio federale delle strade e Ufficio federale dei trasporti, Amministrazione federale delle dogane
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 1 c): Preservare l'efficienza delle infrastrutture, procedere a migliorie mirate e collegarsi alla rete europea
Conseguenze politiche:	Aumento della TTPCP per il 1° gennaio 2008 (Decreto del Consiglio federale del 12 settembre 2007)
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Consiglio federale, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco (sintesi in francese)
Fonti:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=it&msg-id=15533

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

Partenariato pubblico-privato – Scuola in rete / Studio sull'integrazione delle TIC nell'insegnamento scolastico di livello primario e secondario I e II

Mandante:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Mandato legale di valutazione:	Legge federale che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole (art. 5 cpv. 2)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2001–10, Attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco (sintesi in francese)
Fonti:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, 3003 Berna

1.6 Istituzioni dello Stato

Nessuna

1.7 Organizzazione del territorio

Valutazione della pianificazione del territorio in Svizzera

Mandante:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 2 a), Oggetto annunciato nelle linee direttive: revisione della legge sulla pianificazione del territorio
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Parlamento, Consiglio federale, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco
Fonti:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=it&msg-id=10941

Effetti territoriali delle infrastrutture di trasporto

Mandante:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 2 a) Assicurare uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco (sintesi in francese e italiano)
Fonti:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00238/00424/index.html?lang=it

2 Gestire le sfide demografiche

2.1 Sicurezza sociale e sanità

La verifica dell'efficacia **Riscossione indebita delle prestazioni dell'AI: portata del fenomeno e conseguenze**, annunciata per il 2007, non ha potuto essere conclusa nell'anno in rassegna poiché i mutamenti negli effettivi del personale, da un lato, e la necessità di rielaborare taluni contenuti, dall'altro, hanno causato un ritardo di diversi mesi.

La verifica dell'efficacia **Valutazione dei servizi medici regionali**, annunciata per il 2007, non ha potuto essere conclusa nell'anno in rassegna; il ritardo è dovuto ai mutamenti nell'ambito degli effettivi del personale della direzione di progetto.

La verifica dell'efficacia **Valutazione della realizzazione degli obiettivi dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPRe)**, annunciata per il 2007, non ha potuto essere conclusa nel corso dell'anno in rassegna poiché l'analisi ha richiesto più tempo del previsto e la redazione del rapporto non è terminata.

Valutazione del piano d'azione per l'ambiente e la salute

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione: Decreto del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000 (Strategia per uno sviluppo sostenibile)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2002–12: Nuova strategia per uno sviluppo sostenibile

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco (sintesi in tedesco e francese)

Fonti: Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna

<http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02074/02336/index.html?lang=it>

Valutazione esterna del fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT)

Mandante: Dipartimento federale dell'interno

Mandato legale di valutazione: Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (art. 14)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2000–19: Misure di prevenzione e di cura contro la tossicodipendenza (Programma nazionale di prevenzione del tabagismo)

Conseguenze politiche: –

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco e francese

Fonti: Dipartimento federale dell'interno, 3003 Berna

Valutazione della campagna nazionale di prevenzione del tabagismo 2006–2007 dell'UFSP: «BRAVO»

Mandante:	Ufficio federale della sanità pubblica
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2000–19: Misure di prevenzione e di cura contro la tossicodipendenza (Programma nazionale di prevenzione del tabagismo)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	francese (sintesi in tedesco e francese)
Fonti:	Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02064/03948/index.html?lang=it

Progetto pilota budget di assistenza: Sintesi intermedia

Mandante:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione:	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003, 4ª revisione dell'AI, lett. b)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto annunciato nelle linee direttive: Messaggio concernente la 4ª revisione dell'assicurazione invalidità; Obiettivo 2001–12, 4ª revisione dell'assicurazione invalidità
Conseguenze politiche:	Il progetto pilota è prorogato di un anno (Decreto del Consiglio federale del 21 dicembre 2007)
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo atto normativo, resoconto
Destinatario:	Consiglio federale, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia, analisi dell'economicità, valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco (sintesi in francese, italiano e inglese)
Fonti:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=it

2.2 Società, cultura e sport

Nessuna

2.3 Migrazione

Nessuna

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Le verifiche dell'efficacia **Complementarietà dell'impegno bi- e multilaterale della DSC** e **Prestazioni della DSC in materia di integrazione dell'uguaglianza di genere**, annunciate per il 2007, non hanno potuto essere concluse nell'anno in rassegna in seguito a una mancanza di personale in seno al servizio responsabile.

Valutazioni «Dialogo sui diritti umani Svizzera-Cina», «Progetto Ginevra per i diritti dell'uomo in Messico», «Programma di politica della pace in Colombia» e «Progetto di promozione della pace Gurtong / Sudan» (misure secondo la legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo)

Mandante:	Dipartimento federale degli affari esteri, Divisione politica IV
Mandato legale di valutazione:	Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (art. 5)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2002–2 Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo: Legge federale e credito quadro; Obiettivo 2007–16, Messaggio sulla continuazione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo 2008–2011
Conseguenze politiche:	Messaggio del 15 giugno 2007 concernente la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Parlamento, Consiglio federale, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	diverse lingue (tedesco, inglese, spagnolo)
Fonti:	Dipartimento federale degli affari esteri, Divisione politica IV, 3003 Berna

3.2 Sicurezza

Nessuna

Allegato 5

Indicatori generali

La numerazione degli indicatori corrisponde al rapporto relativo al postulato che ne contiene un centinaio:

Rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 «Indicatori quali strumenti di condotta strategica della politica», in adempimento del Po. «Elaborazione di un sistema d'indicatori quale strumento di condotta» (00.3225) della Commissione del programma di legislatura del Consiglio nazionale (00.016 CN). Edito dalla Cancelleria federale e dall'Ufficio federale di statistica, Berna e Neuchâtel 2004.

<http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/01588/index.html?lang=it>

Tutti gli indicatori sono consultabili anche sul portale della statistica dell'Ufficio federale di statistica.

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/die_schweiz_in_ueberblick/fuehrungsgroessen.html

1.1.1

Uscite pubbliche per il settore dell'educazione

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore quantifica le uscite dell'ente pubblico per il settore dell'educazione rispetto al prodotto interno lordo (PIL).
Definizione:	Uscite annue di Confederazione, Cantoni e Comuni per il settore dell'educazione in per cento del prodotto interno lordo. Le uscite pubbliche per il settore dell'educazione si compongono delle uscite per l'istruzione pubblica (esercizio delle istituzioni scolastiche a tutti i livelli e relativi investimenti – scuola dell'obbligo sino all'università) e dei sussidi per l'istruzione privata (inclusi pagamenti di trasferimento a privati per l'istruzione, come borse di studio e prestiti).
Obiettivi politici:	Sulla base del messaggio del Consiglio federale concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2008–2011, le Camere federali hanno stanziato fondi pari a un totale di 20,109 miliardi di franchi. Assieme ai mezzi approvati nel dicembre 2006 destinati alla cooperazione con l'UE nell'ambito della ricerca, le risorse federali autorizzate e destinate al settore ERI per il periodo 2008–2011 ammontano complessivamente a 21,312 miliardi di franchi. Ciò corrisponde a un tasso di crescita del 6,23 per cento in media all'anno.
Valori di riferimento futuri:	-

Evoluzione e situazione attuale della Svizzera

Evoluzione dal 1990:	Dopo l'inizio delle restrizioni budgetarie nel 1993, le uscite pubbliche per l'educazione rispetto al PIL sono costantemente calate toccando nel 2000 il livello minimo (5,3 per cento). Dal 2001 sono nuovamente in aumento.
Situazione attuale:	Le uscite pubbliche complessive per il settore dell'educazione ammontavano nel 2005 al 5,8 per cento circa del PIL.
Evoluzione futura:	Non esistono al momento scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE:	Tra il 1995 e il 2004, nei Paesi dell'OCSE la quota media di spese pubbliche per la formazione ha registrato rispetto al PIL variazioni minime (dal 5,2 per cento al 5,4 per cento). In Svizzera questa quota si situava al di sopra della media nel 1995 (5,4 per cento) e nel 2004 (6,0 per cento).
----------	---

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (valutazione di importanti strumenti di condotta).

**Uscite di Confederazione, Cantoni e Comuni per il settore dell'educazione
in per cento del PIL 1990 - 2005**



UST / SCHUL

**Uscite pubbliche per il settore dell'educazione nei Paesi OCSE
in per cento del PIL 1995**




* per questo Paese mancano le cifre

** in media UE-15 più Polonia, Slovacchia, Cechia e Ungheria: 5,25%

UST / SCHUL / OCSE / EUROSTAT

**Uscite pubbliche per il settore dell'educazione nei Paesi OCSE
in per cento del PIL 2004**



* per questo Paese mancano le cifre

** stato prima della revisione

*** in media UE-15 più Polonia, Slovacchia, Cechia e Ungheria: 5,35%

UST / SCHUL / OCSE / EUROSTAT

1.1.6

Uscite per ricerca e sviluppo

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore illustra le uscite dell'ente pubblico e delle imprese private rispetto al prodotto interno lordo (PIL).
Definizione:	Uscite annue per ricerca e sviluppo (R+S) della Confederazione, degli istituti universitari (università cantonali, settore dei PF, scuole universitarie professionali), organizzazioni private senza scopo di lucro e imprese private in Svizzera in per cento del prodotto interno lordo.
Obiettivi politici:	Articolo 64 Cost. Articolo 31a della Legge sulla ricerca (RS 420.1): promozione della ricerca scientifica e sostegno dell'applicazione dei relativi risultati; garanzia di impiego efficace dei fondi federali per la ricerca. Sulla base del messaggio del Consiglio federale concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2008–2011, le Camere federali hanno stanziato fondi pari a un totale di 20,109 miliardi di franchi. Assieme ai mezzi approvati nel dicembre 2006 destinati alla cooperazione con l'UE nell'ambito della ricerca, le risorse federali autorizzate e destinate al settore ERI per il periodo 2008–2011 ammontano complessivamente a 21,312 miliardi di franchi. Ciò corrisponde a un tasso di crescita del 6,23 per cento in media all'anno.
Valori di riferimento futuri :	-

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990:	Dal 1986 al 2000 le uscite complessive per ricerca e sviluppo (R+S) sono rimaste relativamente costanti con una lieve tendenza alla flessione per poi aumentare fortemente grazie a uscite dell'economia privata più consistenti. L'impegno pubblico è cresciuto fino agli inizi degli anni Novanta per poi avere un andamento stagnante fino al 2004. Una caratteristica della Svizzera è l'elevata quota di uscite dell'economia privata, le quali sono soggette però a forti oscillazioni (grafico 1).
Situazione attuale:	Nel 2004, nel settore R+S la quota delle uscite complessive rispetto al PIL era del 2,94 per cento, di cui il 69,7 per cento proveniva dal settore privato.
Evoluzione futura:	Non esistono attualmente scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE:	Nel confronto internazionale, la Svizzera si trova nel gruppo di testa (grafici 2 e 3), sebbene dal 1990 sia scivolata dal secondo al quarto posto. L'aumento massiccio della quota relativa a R+S rispetto al prodotto interno lordo in Svezia e Finlandia si basa su uscite supplementari dell'economia privata (industria delle telecomunicazioni). La quota dell'economia privata per gli investimenti nel settore R+S in Svizzera è come sempre una delle più elevate al mondo (2004: Svizzera 70 per cento; Repubblica di Corea 75 per cento, Giappone 75 per cento, Finlandia 69 per cento, Germania 67 per cento, Svezia 65 per cento, USA 64 per cento, OCSE 62 per cento; UE-25 54 per cento ; Fonte OCSE [MSTI]).
----------	--


Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Svizzera




Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Paesi OCSE 1990*



OCSE (MST)

Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Paesi OCSE 2004*



OCSE (MST)

1.2.1

Tasso di crescita del PIL

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore misura la crescita reale dei redditi di fattori nell'economia svizzera (il PIL).
Definizione:	Il PIL nuovamente definito dalla contabilità nazionale secondo la norma europea sec95 è deflazionato utilizzando i prezzi dell'anno precedente per calcolare il tasso di crescita annuale delle quantità prodotte.
Obiettivi politici:	La Confederazione deve favorire la prosperità comune rispettando la libertà economica. Si vedano gli articoli 2, 94, 96, 99, 100 e 101 della Costituzione. La prima linea direttiva del CF per la nuova legislatura 2003–2007 intende accrescere e garantire durevolmente la prosperità nazionale.
Valori di riferimento futuri:	-

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970:	Dopo la crisi economica del 1973, la Svizzera ha conosciuto un arresto importante del tasso di crescita effettivo. Gli anni Ottanta si sono distinti per una crescita abbastanza importante, paragonabile a quella dell'UE, ma non altrettanto durevole. Negli anni Novanta la Svizzera non ha generato crescita e si è quindi sganciata dalla tendenza registrata all'estero.
Situazione attuale:	Il periodo 2001–2003 è stato all'insegna del rallentamento congiunturale. Dal 2004 l'economia svizzera è nuovamente in crescita: in quell'anno ha registrato un aumento del 2,53 per cento. Negli anni 2005 e 2006 il prodotto interno lordo è aumentato ogni anno del 2,42 per cento, rispettivamente del 3,24 per cento. In questo modo la Svizzera ha tenuto il passo con i livelli di crescita realizzati all'estero.
Evoluzione futura:	Il gruppo di esperti «Previsioni congiunturali» della Confederazione stima la crescita per il 2007 al 2,8 per cento e per il 2008 all'1,9 per cento. Per il 2009 si parte dal presupposto che la crescita sia dell'1,7 per cento. Per il periodo di ripresa 2004–2007 risulta dunque in media un aumento del PIL del 2,7 per cento circa (rispetto a +0,5 per cento tra il 2001 e il 2003). Dopo il 2010, questo tasso potrebbe scendere in ragione dell'evoluzione demografica. Tuttavia, i pronostici sull'evoluzione dell'economia a lungo termine sono relativamente inaffidabili.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE:	Per molti anni la crescita effettiva della Svizzera era tra le più basse in Europa e nella zona OCSE. Dal 2004 il Paese registra nuovamente una crescita.
----------	---

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (valutazione di importanti strumenti di condotta).

Tasso di crescita del PIL



*dati provvisori
OCSE (principali indicatori economici)

1.2.8

Tasso di disoccupati

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore rispecchia il rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.
Definizione:	Rapporto tra il numero dei disoccupati registrati il giorno di riferimento e il numero delle persone attive secondo il Censimento federale della popolazione. Persone attive: inoccupati e occupati (a partire da un'ora settimanale) secondo il Censimento federale della popolazione 2000. Disoccupati iscritti: tutte le persone iscritte a un ufficio regionale di collocamento che non hanno un posto di lavoro e sono immediatamente collocabili, indipendentemente dal fatto che percepiscano o meno un'indennità di disoccupazione.
Obiettivi politici:	Articolo 41, 114 Costituzione federale, LADI articolo 59 Principi ¹ L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione. ² I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a) migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b) promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c) diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d) offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali. ³ Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono: a) i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; b) le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. ⁴ I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
Valori di riferimento futuri:	Nell'ambito della revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione 2003 è stata calcolata una media a lungo termine di 100 000 persone disoccupate (2,5 per cento).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990:	L'evoluzione dell'indicatore ha seguito l'andamento congiunturale nel corso degli anni Novanta: aumento in occasione della recessione, poi diminuzione rapida al momento della ripresa.
Situazione attuale:	Nel 2007, il tasso medio di disoccupazione in Svizzera era del 2,8 per cento.
Evoluzione futura:	I pronostici effettuati dal gruppo di esperti «Previsioni congiunturali» della Confederazione prevedono un miglioramento sul mercato del lavoro: il tasso medio di disoccupazione è stimato al 2,5 per cento per il 2008 e anche per il 2009.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE	Soltanto l'indicatore relativo al tasso di inoccupati permette un confronto a livello internazionale.
---------	---


Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Tasso di disoccupati



Disoccupati iscritti



1.2.14

Disparità della distribuzione del reddito

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore mostra il rapporto fra il reddito complessivo del 20 per cento delle economie domestiche «più ricche» e quello del 20 per cento delle economie domestiche «più povere». Questo valore è calcolato per il reddito prima e dopo i trasferimenti sociali (prestazioni AVS/AI, AD ecc.) e mostra in quale misura i meccanismi di redistribuzione statali riducano le differenze relative al reddito.
Definizione:	Rapporto fra il reddito del 20 per cento delle economie domestiche con il reddito più elevato e quello del 20 per cento delle economie domestiche con il reddito più basso prima e dopo i trasferimenti sociali. Al riguardo occorre considerare che, per motivi metodologici, i valori estremi (le economie domestiche con le percentuali più elevate e più basse) non sono stati considerati nel calcolo. Base: reddito netto equivalente prima e dopo i trasferimenti sociali.
Obiettivi politici:	Articolo 2, 127 e 135 Costituzione federale. Non esistono attualmente obiettivi politici che si riferiscono direttamente all'indicatore.
Valori di riferimento futuri:	-

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1998:	Fra il 1998 e il 2005, per quanto riguarda il rapporto fra il reddito delle economie domestiche più povere e quello delle economie domestiche più ricche non si evidenziano variazioni.
Situazione attuale:	Il 20 per cento delle economie domestiche con il reddito più elevato disponeva nel 2005 di un reddito di ben 5,9 volte superiore al 20 per cento delle economie domestiche con il reddito più basso. Dopo i trasferimenti sociali la differenza si riduce a 3,8 volte.
Evoluzione futura:	Non esistono attualmente scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE/UE:	Attualmente non è ancora possibile effettuare un confronto, dato che le definizioni di EUROSTAT non sono ancora definitive. La definizione svizzera si conformerà alle norme internazionali.
----------	--

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Disparità nella distribuzione del reddito

Rapporto tra i redditi netti equivalenti delle economie domestiche del quinto superiore e del quinto inferiore



* Per l'indagine sul reddito e sul consumo del 2003 è stato introdotto un nuovo modello di ponderazione (con calibratura). I valori degli anni 2000, 2001 e 2002 sono stati ricalcolati sulla base del nuovo modello di ponderazione per meglio garantire la comparabilità dei risultati.

UST (IRC)

1.3.1

Aliquota statale della Confederazione

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'aliquota statale della Confederazione stabilisce il rapporto tra le spese assunte dalla Confederazione per adempiere i propri compiti e la creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Essa costituisce quindi un indicatore sommario degli effetti della Confederazione sull'economia di un Paese. Nel valutare l'evoluzione futura dell'aliquota statale va tenuto in considerazione l'influsso degli aumenti dell'IVA in vigore o previsti per finanziare l'AVS e l'AI, poiché questi sono trasmessi per oltre l'80 per cento direttamente al fondo di compensazione.
Definizione:	Rapporto tra le spese della Confederazione e il prodotto interno lordo a prezzi correnti. Le cifre sono calcolate in base al PIL rivisto secondo il Sistema europeo dei conti (SEC 95).
Obiettivi politici:	Articolo 126 Cost. (freno all'indebitamento) Linee direttive delle finanze federali (1999, pag. 9): il Consiglio federale fissa l'obiettivo di stabilizzare e, a lungo termine, di ridurre l'aliquota statale. Sono fatte salve le ripercussioni dell'evoluzione demografica. Nel quadro dell'esame dei compiti l'aumento delle spese per il periodo 2008-2015, compreso il fabbisogno di finanziamento delle assicurazioni sociali, dovrebbe essere limitato al 3 per cento (stabilizzazione dell'aliquota statale) (Decreto del Consiglio federale del 26.4.2006).
Valori di riferimento futuri:	L'aliquota statale deve restare tra le più basse dei Paesi dell'OCSE. Ogni confronto internazionale deve tuttavia tenere conto del livello di sviluppo dei Paesi presi in considerazione (Linee direttive delle finanze federali, 1999).


Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990:	La recessione degli anni Novanta ha portato con sé una debole crescita economica e un forte aumento delle spese dello Stato, segnatamente nel settore sociale. L'aliquota statale della Confederazione è così aumentata passando dal 9,6 per cento (1990) all'11,5 per cento (2002). Grazie ai numerosi sforzi di risanamento, negli anni successivi questo indicatore si è stabilizzato e dal 2003 va diminuendo.
Situazione attuale:	Nel 2007, l'aliquota statale (Confederazione) si situava all'10,7 per cento.
Evoluzione futura:	Secondo le ultime previsioni di bilancio (preventivo 2008), nel 2008 l'aliquota statale della Confederazione resterà invariata rispetto al livello dell'anno precedente (10,8 per cento) poiché le uscite aumentano allo stesso ritmo del PIL nominale. L'aliquota arriverà a un massimo dell'11,1 per cento negli anni del piano finanziario 2010-2011: l'incremento è da ricondurre principalmente alle entrate dovute al previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto che è stata interamente versata all'AI e che, conformemente al principio dell'espressione al lordo, figura anche nelle spese. Senza questo fattore particolare, nel 2011 l'aliquota statale sarebbe inferiore al valore menzionato di 0,3 punti percentuali e, se si dovesse realizzare l'obiettivo di riduzione per l'esame dei compiti, di ulteriori 0,2 punti percentuali. Nell'ottica odierna, la stabilizzazione dell'aliquota statale prevista nel quadro dell'esame dei compiti può essere unicamente raggiunta se entro il 2015 saranno realizzati sgravi finanziari dell'ordine di diversi miliardi.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Aliquota statale: totale delle spese della Confederazione in % del PIL



P: Preventivo 2008

PFL: Piano finanziario di legislatura 2009-2011

* Secondo le ultime stime sul PIL (UST e gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali)

AFF (PFBC) (SEC95) - Stato: dic. 2007

1.3.3

Aliquota d'imposizione della Confederazione

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'aliquota di imposizione della Confederazione stabilisce il rapporto tra il carico fiscale della Confederazione e la creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Essa mostra l'importo che lo Stato riscuote al fine di finanziare i propri compiti. Nel valutare l'evoluzione futura dell'aliquota di imposizione va considerato l'influsso degli aumenti dell'IVA in vigore o previsti per finanziare l'AVS e l'AI, poiché questi sono trasmessi per oltre l'80 per cento direttamente al fondo di compensazione.
Definizione:	L'aliquota fiscale corrisponde al rapporto tra le entrate fiscali, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e il prodotto interno lordo (PIL). L'aliquota di imposizione della Confederazione comprende invece soltanto le entrate fiscali ordinarie (gruppo contabile 40 conformemente al nuovo piano contabile). Le cifre sono calcolate in base al PIL rivisto secondo il Sistema europeo dei conti (SEC95).
Obiettivi politici:	Articolo 126 Cost. (freno all'indebitamento) Linee direttive delle finanze federali (1999, pag. 29): il Consiglio federale fissa l'obiettivo di stabilizzare e di ridurre a lungo termine l'aliquota statale. Un aumento dell'aliquota di imposizione della Confederazione è ammesso a condizione che serva a finanziare i carichi ulteriori dovuti all'evoluzione demografica o le spese supplementari di un'eventuale adesione all'UE.
Valori di riferimento futuri:	L'aliquota fiscale svizzera deve figurare tra le più basse dei Paesi dell'OCSE. Ogni confronto internazionale deve tuttavia tenere conto del livello di sviluppo dei Paesi presi in considerazione (Linee direttive delle finanze federali, 1999).


Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990:	Fra il 1990 e il 2004 l'aliquota di imposizione della Confederazione è salita dall'8,7 all'9,9 per cento. Nel 2000, anno caratterizzato da una forte crescita, con l'11,0 per cento è stato raggiunto il valore finora più elevato, imputabile alle entrate straordinariamente alte dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo in seguito al boom borsistico. L'aliquota si è infine attestata attorno al 10,0 per cento per diversi anni. Dalla metà di questo decennio l'indicatore è di nuovo lievemente aumentato, fenomeno usuale in fasi di ripresa congiunturale.
Situazione attuale:	Nel 2007 l'aliquota di imposizione si situava al 10,6 per cento.
Evoluzione futura:	Secondo le ultime previsioni di bilancio (preventivo 2008), nel 2008 l'aliquota di imposizione della Confederazione si situa con il 10,2 per cento a un livello inferiore rispetto a quello del 2000. L'aliquota di imposizione, che contabilizza il carico fiscale della popolazione e dell'economia, registra un aumento rispetto agli anni precedenti dovuto all'incremento delle entrate fiscali leggermente superiore a quello del PIL nominale. La crescita degli anni 2010 e 2011 va ricondotta al previsto incremento dell'imposta sul valore aggiunto dello 0,5 per cento allo scopo di finanziare l'AI. Escludendo questo fattore specifico, l'aliquota d'imposizione dovrebbe attestarsi al livello del 2007 anche negli anni del piano finanziario di legislatura.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Aliquota di imposizione della Confederazione: entrate fiscali della Confederazione in % del PIL



P: Preventivo 2008

PFL: Piano finanziario di legislatura 2009–2011

* Secondo le ultime stime sul PIL (UST e gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali)
AFF (FB) (SEC95) - Stato: dic. 2007

1.4.6

Emissioni di CO₂

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione stabiliti nella legge sul CO ₂ . Il CO ₂ generato da fonti energetiche fossili contribuisce in Svizzera in ragione dell'80 per cento circa alle emissioni di gas a effetto serra. L'elevata concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera provoca, tra le altre cose, un aumento della temperatura, la diminuzione del manto nevoso, il ritiro dei ghiacciai e l'assottigliamento del permafrost alpino, l'aumento della probabilità di precipitazioni abbondanti soprattutto in inverno, di fasi di siccità in estate ed eventualmente anche di nubifragi in Svizzera.
Definizione:	Emissioni di CO ₂ in milioni di tonnellate di CO ₂ generate dallo sfruttamento energetico di combustibili e carburanti fossili (benzina, diesel, kerosene per voli interni). Il consumo di energia determinante è calcolato in base al consumo (combustibili) e alle vendite (carburanti) e trasformato in fattori di emissione CO ₂ . Per i combustibili destinati alla produzione di calore ambientale viene effettuata una correzione climatica con gradi-giorni di riscaldamento.
Obiettivi politici:	Conformemente alla Costituzione federale (art. 2 e 73), la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo. La legge sul CO ₂ persegue l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO ₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti) (art. 1). Se gli obiettivi di riduzione stabiliti per legge non possono essere raggiunti mediante misure volontarie e altre misure con effetto sul CO ₂ , il Consiglio federale è tenuto a introdurre una tassa sul CO ₂ (art. 6).
Valori di riferimento futuri:	Entro il 2010, le emissioni di CO ₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili devono essere ridotte complessivamente del 10 per cento rispetto ai valori del 1990. Per stabilire se tale obiettivo è stato raggiunto, è determinante la media degli anni 2008–2012. Le emissioni dovute allo sfruttamento a fini energetici di combustibili fossili devono essere ridotte complessivamente del 15 per cento e quelle provenienti da carburanti fossili (senza carburanti per aerei per voli internazionali) dell'8 per cento.

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990:	Dal 1990, le emissioni di CO ₂ sono solo leggermente variate. Le emissioni di CO ₂ dovute allo sfruttamento di combustibili fossili sono diminuite, mentre quelle provenienti da carburanti fossili sono aumentate. In materia di combustibili, il programma SvizzeraEnergia e gli sforzi volontari dell'economia (p. es. miglior isolamento degli edifici, ottimizzazione dei processi industriali) mostrano gradualmente i propri effetti. È inoltre in atto una sostituzione dei vettori energetici ricchi di CO ₂ con vettori poveri o privi di CO ₂ (p. es. sostituzione dell'olio da riscaldamento con il gas o le termopompe). Per quanto concerne i carburanti, la diminuzione dell'impiego di veicoli in atto dal 2000 è certamente in grado di controbilanciare l'aumento delle prestazioni del traffico, non è però in misura di diminuire complessivamente le emissioni di CO ₂ da carburanti. La sostituzione di carburanti fossili con carburanti poveri o privi di CO ₂ ha fatto per ora pochi progressi.
Situazione attuale:	Nel 2006, le emissioni di CO ₂ raggiungevano complessivamente 41,2 mio. t (1990: 40,9 mio. t), di cui 24,2 mio. t da combustibili fossili (1990: 25,4 mio. t) e 17,0 mio. t da carburanti fossili (1990: 15,5 mio. t).
Evoluzione futura:	Le misure proposte nel messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005 sull'approvazione dell'aliquota della tassa CO ₂ sui combustibili (FF 2005 4389) per annullare il divario sono in parte attuate. Il centesimo per il clima sui carburanti è introdotto. Una tassa CO ₂ sui combustibili è riscossa per gradi a partire dal 1° gennaio 2008. La promozione dei carburanti gassosi e biologici come pure gli incentivi per una differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli non sono ancora attuati, ma si stanno discutendo i relativi progetti. A causa del ritardo con cui è stata introdotta la tassa CO ₂ , alla sua riscossione per gradi e alle ulteriori misure non ancora attuate, ci si attende un divario residuo di 0,5 milioni di tonnellate di CO ₂ nel primo periodo di adempimento 2008–2012.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE:	In Svizzera, le emissioni di CO ₂ si situano sotto la media dei Paesi industrializzati, ma sono superiori a quella globale.
----------	--

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Evoluzione delle emissioni di CO₂ secondo la legge sul CO₂



UFAM (Statistica del CO₂)

Emissioni di CO₂ nel 2005: confronto internazionale



Questi dati sono stati rilevati con una metodologia leggermente diversa rispetto a quella prescritta nella legge sul CO₂ e nel Protocollo di Kyoto.
International Energy Agency (Key World Energy Statistics, 2007)

1.4.9

Concentrazione di ozono

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore evidenzia la frequenza di alte concentrazioni di ozono. L'ozono è la principale sostanza tossica presente nello smog estivo, irrita le mucose delle vie respiratorie, provoca un senso di pressione al petto, riduce la funzionalità polmonare, induce morti precoci e danneggia le piante. L'ozono troposferico (in prossimità del suolo) è un inquinante secondario che si forma, sotto l'influsso della luce solare, a partire dagli ossidi d'azoto (NO _x) e dai composti organici volatili (COV). La stazione di misurazione di Berna è situata nelle immediate adiacenze di una strada con molto traffico, in cui l'alto inquinamento atmosferico induce una forte riduzione dell'ozono. La stazione Rigi-Seebodenalp è discosta da importanti fonti inquinanti, ragione per cui l'ozono non viene «consumato» ma vi si accumula portato dall'inquinamento atmosferico.
Definizione:	Numero di ore all'anno in cui i valori limite per l'ozono sono superati (>120 µg/m ³). I luoghi di rilevazione prescelti sono le stazioni di misurazione Berna (centro città, strada), Basilea-Binningen (agglomerato), Payerne (campagna, <1000 m s/m) e Rigi-Seebodenalp (campagna, >1000 m s/m).
Obiettivi politici:	Sulla base della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il Consiglio federale fissa, mediante l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti molesti o dannosi. Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte (articolo 13 LPAmb). La Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, ratificata dalla Svizzera nel 1979, il Protocollo di Ginevra del 1991 e quello di Göteborg del 1999 perseguono parimenti una riduzione delle immissioni di ozono.
Valori di riferimento futuri:	I valori limite delle immissioni previsti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) costituiscono anche valori di riferimento: il valore medio su un'ora di 120 µg/m ³ può essere superato al massimo una volta all'anno. Il 98 per cento dei valori medi su mezz'ora di un mese devono situarsi sotto i 100 µg/m ³ .

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990:	L'evoluzione delle concentrazioni di ozono durante gli ultimi anni non mostra chiare tendenze. I valori limite registrati e il numero di ore in cui il valore massimo è superato sono rimasti pressoché invariati. Nel 2003, in ragione della canicola estiva, i valori dell'ozono sono risultati particolarmente elevati.
Situazione attuale:	Il valore medio orario di 120 µg/m ³ è superato presso tutte le stazioni NABEL più di una volta all'anno.
Evoluzione futura:	Per ora, non sono ancora stati elaborati scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE:	-
----------	---

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Numero di ore in cui i valori limite per l'ozono ($>120 \mu\text{g}/\text{m}^3$) sono stati superati presso le stazioni di misurazione NABEL prescelte



1.4.18

Prestazioni nel traffico viaggiatori

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore mostra le prestazioni dei vettori di trasporto ferrovia e strada nel settore dei trasporti terrestri di viaggiatori come pure i due modi di trasporto (pubblico o privato). Non è tuttavia ancora considerato il traffico ciclistico e pedonale (traffico lento o Human Powered Mobility). Sono esclusi anche i trasporti via acqua e il traffico aereo, determinante dal profilo delle prestazioni di trasporto.
Definizione:	Prestazioni di trasporto nel traffico stradale di viaggiatori: distanze percorse dal traffico stradale motorizzato privato svizzero ed estero (motoveicoli, ciclomotori, autobus e taxi compresi) e dai mezzi pubblici di trasporto stradale in Svizzera in persone-chilometri. Prestazioni nel traffico viaggiatori su rotaia: distanze percorse su treni svizzeri ed esteri sulla rete svizzera in persone-chilometri.
Obiettivi politici:	Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo della Confederazione (articolo 2 Costituzione federale). Conformemente alla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002 approvata dal Consiglio federale, la quota dei trasporti pubblici e del traffico lento va aumentata. Soltanto a condizione di aumentare la quota di mercato della rotaia e potenziando nel loro complesso i trasporti pubblici è possibile far fronte in modo sostenibile al crescente volume di traffico. La legge sul CO ₂ prescrive una riduzione delle emissioni di CO ₂ dovute al traffico stradale dell'8 per cento (rispetto ai valori del 1990) entro il 2010.
Valori di riferimento futuri:	-

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970:	<p>Negli ultimi 35 anni, la prestazione di trasporto del traffico stradale motorizzato privato è raddoppiata. La prestazione del traffico su rotaia (pubblico) permane nettamente inferiore a quella del traffico stradale motorizzato privato. La prestazione del traffico stradale pubblico risulta relativamente esigua, assumendo tuttavia un ruolo importante nelle aree urbane.</p> <p>I motivi del forte aumento delle prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori registrato in questo periodo sono da ricercare innanzitutto nel processo di specializzazione e concentrazione dell'economia. Quest'ultimo ha determinato una crescente distribuzione territoriale dei settori di vita (abitazione, lavoro, formazione, approvvigionamento, svago) e quindi una sempre maggiore mobilità delle persone. Questo è il motivo per cui sono state potenziate le capacità dei diversi vettori di trasporto (della seconda metà dell'ultimo secolo).</p> <p>La crescita è inoltre stata favorita da un relativo abbassamento dei prezzi della mobilità rispetto al costo generale della vita, sebbene gli elevati costi esterni non siano coperti dal prezzo della mobilità (che comprende incidenti, rumore, danni agli edifici, ripercussioni sulla salute, sulla natura, sul paesaggio e sul clima). Il processo economico di specializzazione e di concentrazione provoca una mobilità (traffico privato) crescente legata alle attività economiche e ai corrispondenti stili di vita. Negli ultimi anni, inoltre, in ragione dello sviluppo sociale (più tempo libero, aumento della popolazione attiva a tempo parziale e dei pensionati), è notevolmente aumentato anche il traffico del tempo libero, che copre quasi la metà delle prestazioni di traffico per il trasporto di persone.</p>
Situazione attuale:	Complessivamente, per quanto riguarda i trasporti terrestri, vengono percorsi annualmente più di 109 mia. di persone-chilometri di cui circa 88 – ossia oltre l'80 per cento – nel traffico stradale motorizzato privato (2005).
Evoluzione futura:	Per quanto concerne il futuro del trasporto di persone in Svizzera dal 2000 al 2030, si prevede, a dipendenza dello scenario considerato, un incremento delle prestazioni di traffico per il trasporto di persone tra il 15 e il 29 per cento. Nello scenario base, dove sono descritti i più importanti sviluppi delle ultime decadi, l'incremento è di circa il 24 per cento. In tutti gli scenari il traffico del tempo libero acquisisce maggiore importanza.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE:	Nonostante l'elevata densità abitativa e le brevi distanze rispetto agli altri Paesi, la Svizzera si situa ai primi posti in Europa in materia di consumo di mobilità in persone-chilometri per abitante.
----------	---

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Prestazioni di trasporto nel traffico di viaggiatori su strada e su rotaia



* nuovo metodo d'inchiesta FFS dal 1995
UST / Annuario statistico

Prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori su strada e su rotaia nei Paesi UE e in Svizzera



ProgTrans (European Transport Report 2000)

1.4.20

Prestazioni di trasporto nel traffico merci

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore evidenzia, nell'ambito dei trasporti terrestri di merci, le prestazioni dei vettori di trasporto rotaia e strada. I vettori di trasporto acqua, aria e condotte (pipeline) non sono considerati.
Definizione:	Prestazioni di trasporto di veicoli e treni svizzeri ed esteri circolanti in Svizzera in tonnellate-chilometri nette. Prestazioni di trasporto di veicoli e treni svizzeri ed esteri circolanti in Svizzera (su strada: in tonnellata-chilometro peso lordo delle merci trasportate, imballaggio compreso, che senza container e cassa mobile corrisponde alla tonnellata-chilometro-netto-netto su rotaia; su rotaia in tonnellata-chilometro-netto-netto, ossia senza il peso del mezzo adibito al trasporto di merci nel caso della strada mobile SM come pure senza il peso di container, semirimorchi e casse mobili nel traffico combinato non accompagnato TCNA).
Obiettivi politici:	Per riuscire a fronteggiare in modo sostenibile il volume del traffico in costante crescita, occorre incrementare il trasporto delle merci per ferrovia (articolo 1 legge sul traffico pesante, Strategia per uno sviluppo sostenibile); questo si applica in particolare al traffico di merci attraverso le alpi (articolo Costituzione federale sulla protezione della regione alpina, legge sul trasferimento del traffico e Accordo con l'UE sui trasporti terrestri). In tal senso, svolge un ruolo fondamentale il traffico combinato e una miglior collaborazione con l'UE. La legge sul CO ₂ prescrive una riduzione delle emissioni di CO ₂ dovute al traffico stradale dell'8 per cento (rispetto ai valori del 1990) entro il 2010.
Valori di riferimento futuri:	Non esistono valori di riferimento per le prestazioni di trasporto in generale bensì, in particolare, per il numero di corse nel traffico merci transalpino

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970:	Dal 1970 l'aumento registrato dal trasporto merci su strada è stato ancora più importante rispetto a quello per i passeggeri. Nel giro di trentacinque anni le prestazioni del trasporto merci su strada sono triplicate. Negli anni 70, la prestazione di trasporto del traffico di merci su rotaia era ancora superiore a quella del traffico di merci su strada; dagli anni Ottanta, la situazione si è capovolta. Negli ultimi anni, tuttavia, anche il traffico di merci su rotaia rivela un aumento più sostanziale. L'incremento più massiccio del traffico di merci rispetto al traffico viaggiatori è da ricondurre soprattutto al processo accelerato d'integrazione economica in Europa e all'economia globale in generale. Pertanto, la suddivisione del lavoro a livello internazionale ne esce rafforzata, ciò che porta a uno scambio intensivo soprattutto di prodotti semilavorati. La mobilità delle merci, sempre più buon mercato rispetto ai costi generali di produzione, accentua tale processo di specializzazione e concentrazione e rafforza ulteriormente l'attrattiva delle concezioni logistiche ad alta intensità di trasporto ampiamente diffuse.
Situazione attuale:	Nel 2005, i trasporti terrestri in Svizzera hanno totalizzato ben 26,0 mia. di tonnellate-chilometri di merci, di cui 15,8 mia. – ossia il 61 per cento – su strada.
Evoluzione futura:	Secondo le prospettive del traffico merci in Svizzera fino al 2030 (ARE, 2004), a dipendenza dello scenario considerato si prevede una crescita delle prestazioni del trasporto merci fra il 32 per cento e il 78 per cento rispetto al 2002 – nello scenario base l'incremento stimato è del 54 per cento. In particolare, il traffico su rotaia si svilupperà in modo molto dinamico secondo tutti gli scenari. Lo scenario base prevede per il trasporto su rotaia un incremento del 85 per cento, mentre per quello su strada un aumento del 35 per cento. Il traffico merci di transito assumerà un'importanza ancora maggiore rispetto ad oggi.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE/UE:

-

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Prestazioni di trasporto nel traffico di merci su strada e su ferrovia



1.6.5

Sostegno a Governo e Parlamento nelle votazioni popolari

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore rileva il grado di sostegno dimostrato dai votanti nei confronti di Governo e Parlamento in occasione di votazioni popolari. Sono stati considerati tutti gli oggetti: referendum obbligatori e facoltativi, iniziative popolari e controprogetti di iniziative popolari. L'indicatore tiene conto di tutte le votazioni allo stesso modo, indipendentemente dal loro tema e dalla loro portata. Esso non è perciò rivelatore delle differenze di adesione alle posizioni di Governo e Parlamento in relazione all'importanza o alla minore pregnanza del contenuto degli oggetti.
Definizione:	Quota percentuale dei votanti che si è espressa come consigliato dalle autorità: la media è stata calcolata rispetto a tutti gli oggetti in votazione durante una legislatura. Fino alla conclusione di una legislatura, viene registrata la quota percentuale di ogni singolo anno anche se questa cifra non è direttamente raffrontabile con le altre.
Obiettivi politici:	Non esistono obiettivi politici che hanno un diretto riferimento con l'indicatore. Tuttavia, in una democrazia semidiretta come quella svizzera, l'indice di consenso dei votanti assume una notevole importanza politica.
Valori di riferimento futuri:	-

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1959:	Dagli inizi della formula magica (1959) l'adesione alle posizioni di Governo e Parlamento nelle votazioni ammonta in media al 61,7 per cento (media dei valori medi di tutti i periodi di legislatura). Nelle quattro legislature dal 1987 al 2003 è stata osservata una continua crescita di tale consenso. Esso è infatti aumentato dal 57,8 al 66,8 per cento. Per Governo e Parlamento il bilancio delle votazioni nel periodo di legislatura 1999–2003 non è mai stato tanto positivo dall'inizio della formula magica. Questo fenomeno è dovuto in parte all'alto numero di iniziative. Nella passata legislatura 2003–2007 la quota di consenso è scesa al 54,3 per cento (il valore più basso dall'inizio della formula magica), circostanza connessa, tra l'altro, con il ridotto numero di iniziative. In linea di massima le posizioni di Governo e Parlamento sono maggiormente sostenute nei referendum obbligatori, in occasione dei quali in parte sono messi in votazione oggetti incontestati, e di iniziative popolari. Nel caso di referendum facoltativi (v. grafico sottostante) il favore riscosso conosce i livelli più bassi, anche se il successo dipende soprattutto dai temi in votazione. Il sostegno medio alle posizioni di Governo e Parlamento durante una legislatura dipende fortemente anche da numero, tipo e tema degli oggetti.
Situazione attuale:	Nel periodo di legislatura 2003–2007, in merito a 26 oggetti in votazione, il 54,3 per cento dei votanti ha seguito le raccomandazioni di voto delle autorità. Nel periodo considerato, il consenso nei referendum facoltativi è risultato leggermente superiore (55,7 per cento).
Evoluzione futura:	Al momento attuale non esistono scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE:	-
----------	---

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Sostegno a Governo e Parlamento nelle votazioni popolari
Adesione alle proposte delle autorità



Cancelleria federale

Sostegno a Governo e Parlamento nei referendum facoltativi
Adesione alle proposte delle autorità



Cancelleria federale

1.7.3

Carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore intende mostrare le differenze esistenti tra i Cantoni relative al carico fiscale sopportato dalle persone fisiche derivante dalle imposte dirette cantonali e comunali (imposte sul reddito e sulla sostanza).
Definizione:	Indice totale del carico fiscale delle persone fisiche nei Cantoni (fino al 2002 compreso e tenuto conto delle variazioni reddituali dovute al rincaro).
Obiettivi politici:	Decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC; FF 2003 5745), accolto in votazione popolare il 28 maggio 2004; articolo modificato 135 capoverso 2 della Costituzione federale: «La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria» e «garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime». Al proposito, si veda anche il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2002 (FF 2002 2065): «[...] il nuovo sistema di perequazione riduce inoltre notevolmente le differenze nell'ambito della capacità finanziaria e del carico fiscale dei Cantoni. Secondo le presenti ipotesi di modello, lo scarto tra il carico fiscale più basso e quello più alto può essere ridotto fino al 20 per cento».
Valori di riferimento futuri:	-

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990:	Negli anni Novanta, lo scarto misurato in punti dell'indice tra il Cantone con il valore più elevato e quello con il valore più basso si è progressivamente ridotto. A partire dal 2001 ha iniziato nuovamente a crescere e ha raggiunto 96,2 punti nel 2006. Dal 2000 è aumentata parallelamente anche la deviazione complessiva della media (misurata come deviazione standard). Il grafico mostra inoltre che dal 1990 al 2006 l'ordine di classifica dei Cantoni ha subito parziali modifiche.
Situazione attuale:	Nel 2006, nel Cantone con il valore massimo, l'indice totale del carico fiscale delle persone fisiche risultava fast triplicato (2,9) rispetto al Cantone con il valore minimo.
Evoluzione futura:	Al momento attuale non esistono scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/EU:	Non vi è Paese paragonabile alla Svizzera che presenti differenze così marcate in relazione al carico fiscale delle persone fisiche derivante da imposte dirette nelle varie autonomie territoriali locali.
----------	---

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Sullo stato della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Indice del carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni
Svizzera = 100



2.1.1

Quote destinate alla socialità secondo il conto globale

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore permette un confronto internazionale dell'onere assunto dall'economia pubblica per il sistema della sicurezza sociale. I dati sul conto globale della sicurezza sociale (CGSS), raccolti sulla base di definizioni UE relative alla statistica europea della protezione sociale (GRSS), comprendono la maggior parte delle prestazioni fornite dalle assicurazioni sociali, l'insieme delle prestazioni sociali statali con accertamento delle fonti di reddito (prestazioni complementari, aiuto sociale, asilo, ecc.), una parte delle sovvenzioni statali (ospedali, protezione della gioventù, ecc.) nonché ulteriori settori della sicurezza sociale (versamento del salario in caso di malattia o maternità, prestazioni di istituti privati non orientati al guadagno, ecc.).
Definizione:	Per il calcolo, ai parametri economici (PIL, ecc.) si aggiungono, conformemente al conto nazionale, le prestazioni di libero passaggio e in denaro della previdenza professionale saldate e calcolate come prestazioni sociali nel CGSS. Quota delle entrate sociali CGSS: entrate destinate alla sicurezza sociale espresse percentualmente rispetto al PIL maggiorato. Quota delle spese sociali CGSS: spese della sicurezza sociale conformemente alla definizione surriferita (prestazioni, costi amministrativi, ecc.) espresse percentualmente rispetto al PIL maggiorato. Quota delle prestazioni sociali CGSS: prestazioni sociali espresse in per cento del PIL maggiorato.
Obiettivi politici:	Articolo 41 Cost., Obiettivi sociali. Articoli 111–117 Cost. Sicurezza sociale e sanità. Non esistono obiettivi politici che hanno un riferimento diretto con l'indicatore.
Valori di riferimento futuri:	-

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970:	Due sono le fasi in cui le spese sociali svizzere hanno fatto registrare una crescita di molto superiore alla media: la prima durante la crisi economica degli anni 1974–1976, periodo in cui sono state massicciamente ampliate anche le prestazioni dell'AVS e dell'AI; la seconda nei primi anni Novanta quando il fenomeno della disoccupazione in Svizzera ha raggiunto una tale ampiezza conosciuta solo negli anni Trenta. Dal 1990 al 2005 quasi un terzo dell'incremento totale delle spese era da imputare alla previdenza professionale: Oltre il 16 per cento è andato all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, il 15 per cento all'AVS, seguita dall'assicurazione per l'invalidità (11 per cento) e dall'assicurazione contro la disoccupazione (10 per cento). L'aiuto sociale e il settore dell'asilo considerati congiuntamente invece sono stati responsabili solo di un incremento delle spese dell'ordine del 4 per cento. Contemporaneamente, l'andamento del prodotto interno lordo (PIL) era stagnante. Nel corso degli ultimi decenni, la quota delle spese sociali ha subito un notevole incremento passando dall'11,4 per cento nel 1970 al 19,5 per cento nel 1990 per arrivare al 29,2 per cento nel 2005.
Situazione attuale:	Nel 2005 le spese complessive nominali per la sicurezza sociale hanno raggiunto i 135 495 milioni di franchi (2004: 132 162 mio). Il tasso di crescita nominale nel 2005 era del 2,5 per cento (2004: 3,7 per cento). L'andamento tra il 2004 e il 2005 è da ricondurre principalmente al forte incremento delle prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (AOMS), dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF) e della previdenza professionale (PP). A subire un forte aumento sono state anche le prestazioni complementari all'AI e le spese per l'aiuto sociale. Mentre nel 2004 le entrate della sicurezza sociale sono rimaste pressoché invariate, nel 2005 sono aumentate dell'8,3 per cento raggiungendo i 159 959 milioni di franchi. Questa situazione è una conseguenza dell'andamento dei mercati borsistici che ha influito sui redditi da capitale delle casse pensioni. Nel 2005 i valori patrimoniali sono aumentati dopo aver registrato un lieve calo l'anno precedente. Nel 2004, la quota delle spese sociali è passata dal 29,3 per cento al 29,2 per cento nel 2005. Per interpretare le quote è necessario tenere in considerazione anche l'andamento del PIL: l'aumento nominale rispetto all'anno precedente nel 2004 era solo dello 3,1 per cento e nel 2005 del 2,7 per cento.
Evoluzione futura:	Al momento attuale non esistono scenari


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE:	Nel 1990 la Svizzera, con una quota delle spese sociali CGSS del 20 per cento, si situava nel gruppo degli Stati UE e AELS con le quote più basse. Nel 2005, con una quota di spese sociali pari a circa il 30 per cento la Svizzera si situa nettamente al di sopra della media dell'Europa dei 15.
----------	--

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (valutazione di importanti strumenti di condotta).

Spese sociali, prestazioni sociali ed entrate sociali in rapporto con il PIL secondo il conto globale della sicurezza sociale (CGSS/SESPROS)




UST (CGSS)

Quota delle spese sociali* nei Paesi europei 1990



* Spese totali della sicurezza sociale in rapporto al PIL
 Statistiques sociales européennes (Protection sociale - Dépenses et recettes)


Quota delle spese sociali* nei Paesi europei 2000



* Spese totali della sicurezza sociale in rapporto al PIL
 ** Totale UE-25: 26,6 % (UE-15: 27,0 %)

Statistiques sociales européennes (Protection sociale - Dépenses et recettes)
 (disponibile nelle versioni tedesca, francese e inglese)

Quota delle spese sociali* nei Paesi europei 2005



* Spese totali della sicurezza sociale in rapporto al PIL
 ** Totale UE-27: 27,2 % (UE-25: 27,4 %; UE-15: 27,8 %)

Statistiques sociales européennes (Protection sociale - Dépenses et recettes)
 (disponibile nelle versioni tedesca, francese e inglese)

3.1.1

Aiuto pubblico allo sviluppo

Scopo dell'indicatore

Significato:	L'indicatore mostra quanto spende all'anno uno Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in relazione al valore complessivo dei beni e servizi prodotti dalla sua economia nazionale (APS in per cento del reddito nazionale lordo di un Paese).
Definizione:	Il calcolo dell'APS avviene conformemente alle direttive di notificazione statistica dell'OCSE/Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS). Periodicamente al CAS e sulla base del consenso vengono effettuati degli adattamenti al fine di garantire una maggiore comparabilità internazionale e un migliore adeguamento allo sviluppo degli strumenti della cooperazione internazionale. Nel corso di questi ultimi anni la Svizzera ha effettuato diversi aggiustamenti statistici al fine di conformarsi alla pratica della maggioranza degli Stati del CAS. Dal 2003, l'APS della Svizzera comprende maggiori attività nell'ambito della garanzia della pace e della sicurezza, come pure le cancellazioni dei debiti bilaterali a Paesi in via di sviluppo negoziati in seno al Club di Parigi. A partire dal 2004, la Svizzera ha incluso nel suo APS anche i costi relativi ai richiedenti l'asilo provenienti da Paesi in via di sviluppo durante il primo anno del loro soggiorno in Svizzera. Dal 2005 il materiale bellico (valore 50 per cento) messo a disposizione dalla DSC a fini umanitari rientra pure nell'APS.
Obiettivi politici:	Rapporto di politica estera 2000, p. 249: «Il nostro [del Consiglio federale] obiettivo per il prossimo decennio consiste pertanto nel fornire una cooperazione allo sviluppo corrispondente allo 0,4 per cento del prodotto nazionale lordo della Svizzera.» Le Nazioni Unite raccomandano lo 0,7 per cento (1970 Assemblea generale risoluzione, Conferenze ONU di Johannesburg e Monterrey).
Valori di riferimento futuri:	In un secondo tempo, il Consiglio federale deciderà in merito al futuro sviluppo dell'aiuto pubblico da destinare alla collaborazione allo sviluppo per il periodo dal 2009. (DCF 25 maggio 2005).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990:	Fra il 1995 e il 2002, l'APS oscillava fra lo 0,32 e lo 0,34 per cento del RNL. Nel 2005 raggiungeva lo 0,44 per cento, mentre nel 2006 è sceso allo 0,39 per cento del RNL. L'eccezionale aumento registrato nel 2005 è imputabile prevalentemente all'importo consacrato alla cancellazione dei debiti accordata a Iraq e Nigeria.
Situazione attuale:	Nel 2006, l'APS era dello 0,39 per cento del RNL, ossia 2063 milioni di franchi svizzeri.
Evoluzione futura:	Dalle attuali prospettive finanziarie per la Svizzera risulta per il 2010 un valore dello 0,4 per cento. Queste previsioni non tengono però in considerazione i tagli budgetari previsti.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE/UE:	In termini di percentuale del reddito nazionale lordo, con lo 0,39 per cento la Svizzera si situa all'12° posto rispetto ai Paesi membri del CAS dell'OCSE e al 15° in termini assoluti.
----------	--

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Sulla situazione della Svizzera» (Valutazione di importanti strumenti di condotta).

Quota dell'aiuto svizzero allo sviluppo rispetto al RNL ("reddito nazionale lordo")



*) Dal 2003 incl. attività di mantenimento della pace e della sicurezza e misure bilaterali di annullamento dei debiti a favore di Paesi in sviluppo. Dal 2004 incl. spesa generata dai richiedenti l'asilo provenienti da Paesi in sviluppo durante i primi 12 mesi di soggiorno in Svizzera. Dal 2005, le cifre comprendono altresì le donazioni di materiale militare messo a disposizione a fini umanitari.
DSC

Quota dell'aiuto svizzero allo sviluppo rispetto al RNL nei Paesi dell'OCSE nel 2006



OCSE

Decreto federale che approva la gestione nel 2007 del Consiglio federale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti i rapporti del Consiglio federale del 13 febbraio 2008,

decreta:

Art. 1

La gestione nel 2007 del Consiglio federale è approvata.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Editore:	Cancelleria federale svizzera
ISSN:	ISSN 1423-1859
Distribuzione:	UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna, http://www.pubblicazionifederali.admin.ch No d'art. 101.130.I 03.08 600 190697/3
Disponibile pure su Internet:	http://www.admin.ch/br/dokumentation/publikationen/index.html?lang=it

www.admin.ch